Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 82 dell'8 aprile 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 8 aprile 1988** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 29

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1988.

Approvazione dei modelli 750, 750/A, 750/B-C, 750/D-D1-E e 750/F-G-H-I, concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1988 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1988. — *Approvazione dei modelli 750, 750/A, 750/B-C, 750/D-D1-E e 750/F-G-H-I, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1988 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate* . . *Pag.* 5

Istruzioni per la compilazione del modello » 7

Modelli allegati:

750 » 39
750 (copia per l'elaborazione automatizzata). » 43
750/A » 47
750/A (copia per l'elaborazione automatizzata) » 51
750/B » 55
750/B (copia per l'elaborazione automatizzata) » 57
750/C » 59
750/C (copia per l'elaborazione automatizzata) » 61
750/D » 63
750/D1 » 64
750/E » 65
750/F » 67
750/G » 68
750/H » 69
750/I. » 70

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 1988.

Approvazione dei modelli 750, 750/A, 750/B-C, 750/D-D1-E e 750/F-G-H-I, concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1988 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servizi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli 750, 750/A, 750/B-C, 750/D-D1-E e 750/F-G-H-I concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1988 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, consistenti ciascuno in una scheda di quattro facciate.

I modelli 750, 750/A e 750/B-C devono essere riprodotti in due esemplari identici.

Art. 2.

È autorizzata la stampa di speciali modelli 750, 750/A, 750/B-C, 750/D-D1-E e 750/F-G-H-I, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, da presentare nell'anno 1988.

I modelli di cui al comma precedente, composti di quattro facciate, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le quattro facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione: da non staccare».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

conformità di struttura con i modelli approvati con il presente decreto, per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola,
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile,
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti, la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

I modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il modello originale deve essere separato dalla copia per l'elaborazione automatizzata; entrambi i modelli devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/88

Dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti

REDDITI 1987

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

INDICE

PARTE PRIMA - AVVERTENZE GENERALI

1. — Premessa .... Pag. 1
2. — Soggetti tenuti alla presentazione .... » 2
3. — Quadri da utilizzare .... » 2
4. — Termine e modalità di presentazione della dichiarazione .... » 2
5. — Arrotondamento .... » 3

PARTE SECONDA - AVVERTENZE PARTICOLARI

6. — Frontespizio .... Pag. 3
   a) Dati relativi alla società o associazione . » 3
   b) Dati relativi al rappresentante .... » 4
7. — Quadro A - Redditi di impresa in regime ordinario .... » 6
8. — Quadro B - Redditi di impresa in regime forfetario .... » 9
9. — Quadro C - Redditi di lavoro autonomo .... » 15
10. — Quadro D - Redditi dei terreni .... » 20
11. — Quadro D1 - Redditi di allevamento di animali .... » 20
12. — Quadro E - Redditi dei fabbricati .... Pag. 22
13. — Quadro F - Redditi di capitale .... » 24
14. — Quadro G - Redditi di partecipazione in società di persone .... » 24
15. — Quadro H - Redditi diversi .... » 25
16. — Quadro I - Redditi soggetti a tassazione separata .... » 25
17. — Quadro L - Redditi delle società o associazioni da imputare ai soci o associati .... » 26
18. — Prospetto dei redditi prodotti all'estero .... » 27
19. — Prospetto delle agevolazioni per lo sviluppo dell'edilizia abitativa .... » 27
20. — Quadro M - Imputazione dei redditi ai singoli soci o associati .... » 27
21. — Quadro O - Determinazione del reddito ai fini ILOR e calcolo dell'imposta .... » 28
   a) Redditi e deduzioni .... » 28
   b) Calcolo e versamento dell'ILOR .... » 29
22. — Prospetti dati contabili .... » 29
23. — Prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali .... » 30

PARTE PRIMA - AVVERTENZE GENERALI

1. PREMESSA

Il modello 750/88, che è stato predisposto per la compilazione anche meccanografica, non reca sostanziali variazioni nella struttura e nei contenuti.

La presente dichiarazione, riferendosi ai redditi posseduti nel periodo d'imposta 1987, è stata predisposta sulla base delle disposizioni legislative contenute nei decreti rimasti in vigore fino al 31 dicembre 1987, ed è stata aggiornata con la normativa emanata nel corso dell'anno 1987.

Al riguardo va, peraltro, ricordato che dal 1° gennaio 1988 sono in vigore le disposizioni del nuovo testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che ha innovato, per numerosi aspetti, la normativa contenuta nei previgenti decreti. Con D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 1988) sono state dettate disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al predetto testo unico. L'articolo 36, collocato nel capo terzo di questo decreto, stabilisce testualmente: "Le disposizioni del testo unico non considerate nei precedenti articoli di questo Capo hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi".

2 SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE

Il modello 750 deve essere presentato dalle società in nome collettivo o in accomandita semplice, dalle società di armamento, dalle società o associazioni fra artisti o professionisti, dalle società semplici che hanno la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale in Italia, ai fini della determinazione delle quote di reddito imputabili ai singoli soci o associati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società o associazioni dichiaranti.

Si precisa che nel caso di azienda coniugale il reddito deve essere dichiarato nel mod. 750 allorchè vi è esercizio in società fra i coniugi (ad esempio: coniugi cointestatari della licenza ovvero comunque entrambi imprenditori); negli altri casi il coniuge imprenditore dovrà utilizzare il quadro F (o G) del mod. 740 mentre l'altro coniuge indicherà la quota di sua pertinenza nel quadro H della propria dichiarazione mod. 740.

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, obbligate al regime di contabilità ordinaria o che per esso abbiano optato, devono compilare il quadro staccato A, allegando il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, mentre quelle ammesse a fruire del regime forfetario, devono compilare il quadro B, nonchè i quadri staccati relativi agli altri redditi eventualmente posseduti.

Le società semplici ed equiparate (che non possono svolgere attività commerciali) devono dichiarare i singoli redditi delle varie categorie compilando i rispettivi quadri D (redditi dominicali e agrari dei terreni), E (redditi dei fabbricati), F (redditi di capitale), H (redditi diversi) e I (redditi soggetti a tassazione separata).

Le società o associazioni fra artisti o professionisti di cui alla lettera *c)* dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, devono compilare il quadro C (redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria o forfetaria), nonchè i quadri relativi agli altri redditi eventualmente posseduti.

Va precisato che il mod. 750 deve essere presentato anche dalle società irregolari o di fatto: queste ultime sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale.

Le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Si sottolinea che i redditi delle unità immobiliari in condominio (portineria, alloggio portiere, lavanderia, stenditoi, ecc.) vanno dichiarati pro-quota dai singoli condomini nella propria dichiarazione dei redditi e *non* dal condominio con il mod. 750.

I dati risultanti dai singoli quadri, ai fini della determinazione delle quote di reddito imputabili ai soci, associati o partecipanti da assoggettare all'IRPEF o all'IRPEG e del reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi nei confronti della società o associazione, devono essere riepilogati negli appositi quadri del modello fondamentale.

3 QUADRI DA UTILIZZARE

I soggetti precedentemente indicati devono utilizzare per la dichiarazione dei redditi dell'anno 1987, a pena di nullità, il modello fondamentale ed i seguenti quadri contraddistinti con l'indicazione mod. 750:

- **Quadro A** relativo a redditi d'impresa in regime ordinario;
- **Quadro B** relativo a redditi di impresa in regime forfetario;
- **Quadro C** relativo a redditi di lavoro autonomo, a determinazione ordinaria o forfetaria;
- **Quadro D** relativo a redditi di terreni;
- **Quadro D-1** relativo a redditi di allevamento di animali;
- **Quadro E** relativo a redditi di fabbricati;
- **Quadro F** relativo a redditi di capitale;
- **Quadro G** relativo a redditi di partecipazione;
- **Quadro H** relativo a redditi diversi;
- **Quadro I** relativo a redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF.
- **Quadro N** relativo alla elencazione degli amministratori non soci o non associati.

I modelli da utilizzare devono essere conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il modello fondamentale 750, **che deve essere compilato e presentato in duplice copia**, comprende, nel frontespizio, i prospetti relativi al soggetto d'imposta, al suo rappresentante ed alla persona che sottoscrive la dichiarazione; nelle pagine interne appositi quadri (*L, M, O*, il prospetto dei redditi prodotti all'estero, il prospetto delle agevolazioni per lo sviluppo dell'edilizia abitativa e l'attestazione di spettanza delle deduzioni ILOR); nell'ultima pagina, tre riquadri nei quali vanno riepilogati taluni dati relativi alla dichiarazione.

Anche i quadri A, B e C vanno compilati e presentati in duplice copia una delle quali per l'elaborazione automatizzata.

4 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere *presentata* tra il 1° ed il 31 maggio 1988 all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione la società o l'associazione ha la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche quest'ultima manca, all'Ufficio del Comune dove viene esercitata prevalentemente l'attività (art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Va ricordato che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate e che, qualora il domicilio fiscale sia fissato dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta di parte, a norma dell'art. 59 del citato D.P.R. n. 600, in Comune diverso da quello stabilito in via generale, il relativo provvedimento ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

La dichiarazione può anche essere spedita a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Sono stati istituiti cinque Centri di Servizio (Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia) cui vanno indirizzate le dichiarazioni

dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della	Centro di Servizio delle Imposte Dirette competente
Regione Lazio	Centro di Servizio di Roma
Provincia di Milano	Centro di Servizio di Milano
Regione Puglia	Centro di Servizio di Bari
Regione Basilicata	Centro di Servizio di Bari
Regione Abruzzo	Centro di Servizio di Pescara
Regione Marche	Centro di Servizio di Pescara
Regione Molise	Centro di Servizio di Pescara
Regione Veneto	Centro di Servizio di Venezia
Regione Friuli-Venezia Giulia	Centro di Servizio di Venezia

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione è stato predisposto un doppio tipo di busta, una preindirizzata agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette e l'altra preindirizzata ai Centri di Servizio, da utilizzare secondo le indicazioni sopra indicate.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio Postale che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 600, la quale stabilisce che le dichiarazioni presentate o spedite ad Ufficio non competente si considerano presentate o spedite nel giorno in cui pervengono all'Ufficio delle imposte (o Centro di Servizio) competente.

La prova della presentazione della dichiarazione non può essere data che mediante la ricevuta rilasciata dall'Ufficio del Comune o dall'Ufficio postale.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 600, ridotte a un quarto. Tuttavia la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o redatta su uno stampato non conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1982, n. 516.

5 ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1501 diventa 2000, 1500 diventa 1000. I calcoli richiesti dal modello di dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

PARTE SECONDA — AVVERTENZE PARTICOLARI

6 FRONTESPIZIO

In merito ai dati da riportare nel frontespizio del modello fondamentale di dichiarazione si forniscono le seguenti precisazioni.

Se la società o l'associazione inizia o cessa l'attività nel corso dell'anno solare (inizio esercizio dopo il 1° gennaio, cessazione dell'attività imprenditoriale prima del 31 dicembre, liquidazione dell'azienda, fallimento dell'impresa) il dichiarante deve indicare nell'apposito riquadro il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione. Per esempio se una impresa è stata dichiarata fallita il 15 dicembre 1987 il curatore fallimentare, nella dichiarazione da presentare entro quattro mesi dalla sua nomina, deve annotare nel detto riquadro la data «dal 1° gennaio 1987 al 14 dicembre 1987».

A) *DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE.*

Numero di codice fiscale:

tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposita casella; è utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli Uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, altrimenti agli Uffici distrettuali delle imposte.

Ragione sociale:

indicare quella risultante dall'atto costitutivo e comunque indicarla in maniera esatta e completa; per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda cognome e nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome.

Sede legale e domicilio fiscale:

deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico con il relativo prefisso.

I dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati solo dalle società o associazioni che, per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, hanno il domicilio fiscale in Comune diverso da quello della sede legale.

Qualora la società o l'associazione adotti una sigla questa dovrà essere indicata nell'apposito spazio.

CODICI STATISTICI

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A.**

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B.**

Attività: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella C** e deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella D.**

Imprese artigiane di cui all'art. 13, lettera a), della legge 19 marzo 1983, n. 72: indicare nella casella il numero degli apprendisti impiegati per la maggior parte del periodo di imposta.

Plusvalenze di cui alla legge 22 aprile 1982, n. 168: barrare la casella qualora sia stato compilato il prospetto delle agevolazioni per lo sviluppo dell'edilizia abitativa.

Casella eventi alluvionali.

I soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987 verificatisi nelle province di Sondrio, Bergamo e Bolzano, usufruiscono delle seguenti provvidenze:

1) ai sensi dell'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 del Ministro della Protezione Civile è stabilita la sospensione dei versamenti di natura tributaria e la proroga di sei mesi per la presentazione della dichiarazione. Tali provvidenze si applicano a favore di:

- soggetti residenti o aventi sede da data anteriore al 18 luglio 1987 nei comuni, riconosciuti alluvionati, delle province di Sondrio e Bergamo, indicati nell'art. 2 della suddetta ordinanza, *e della provincia di Bolzano, indicati nelle ordinanze* nn. 1235 e 1279 del 4 e 30 novembre 1987;
- soggetti aventi residenza o sede altrove ma che svolgono nei comuni predetti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo da data anteriore al 18 luglio 1987, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse. Per questi soggetti, peraltro, data l'unicità della dichiarazione e del conseguente versamento d'imposta che non consente il frazionamento di tali adempimenti, possono usufruire delle citate provvidenze solo coloro che, indipendentemente dal possesso di altri redditi (fondiari, di capitale, ecc.), abbiano svolto l'attività imprenditoriale o di *lavoro autonomo nei comuni alluvionati in via esclusiva*. Gli altri dovranno presentare la dichiarazione e versare l'imposta nel normale termine di scadenza.

Per i soggetti suddetti operanti nei comuni della provincia di Bolzano, le provvidenze competono solo se gli stessi abbiano subito rilevanti danni dall'alluvione, comprovati da apposita attestazione rilasciata dal Sindaco del comune (ordinanza n. 1305 del 18 dicembre 1987); in caso diverso, gli adempimenti sospesi (versamento dell'acconto a novembre 1987) debbono essere effettuati entro il 29 febbraio 1988, senza applicazione di interessi e penalità.

2) Ai sensi dell'ordinanza n. 1316 del 28 dicembre 1987, nei confronti dei soli soggetti della provincia di Sondrio, individuati dall'art. 2 dell'ordinanza n. 1142/FPC del 1987, il recupero delle imposte dovute verrà effettuato dall'Amministrazione Finanziaria, successivamente alla presentazione della dichiarazione, mediante iscrizione a ruolo.

Sulla base delle provvidenze suddette, i contribuenti indicheranno nella "casella eventi alluvionali":

- la lettera "A", se appartenenti ai comuni della provincia di Sondrio;
- la lettera "B", se appartenenti ai comuni delle province di Bergamo e Bolzano (per Bolzano solo per i soggetti che abbiano subito rilevanti danni dall'alluvione);
- la lettera "C", se appartenenti ai comuni della provincia di Bolzano (se gli interessati non sono stati direttamente colpiti dagli eventi alluvionali).

I soggetti, residenti o aventi sede in comuni diversi da quelli alluvionati, che fruiscono dei benefici suddetti, in quanto svolgono nei comuni predetti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo da data anteriore al 18 luglio 1987 ovvero già residenti anteriormente a tale data nei comuni stessi, devono comprovare la spettanza dei benefici allegando alla dichiarazione dei redditi, rispettivamente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo nell'area alluvionale, o il certificato comprovante la residenza in un comune alluvionato *da data anteriore al 18 luglio 1987 (art. 4 ordinanza n. 1142 del* 1987).

B) *DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE.*

Nel riquadro del frontespizio riguardante il rappresentante della società devono essere indicati il numero di codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita, il numero di telefono con il relativo prefisso, nonchè il *codice-carica*, barrando il valore 1 se trattasi di rappresentante *legale, 2 se trattasi di curatore fallimentare, 3 se trattasi di* liquidatore e 4 se trattasi di socio amministratore; del predetto rappresentante deve essere indicata, altresì, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale, con l'avvertenza che detto domicilio normalmente coincide con la residenza anagrafica, ma può essere diverso da questa se è stato stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria.

Chiude il frontespizio la parte concernente i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, della quale occorre indicare le esatte generalità (cognome e nome, numero di *codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio)* nonchè la qualità nella quale viene resa la dichiarazione (rappresentante legale, rappresentante negoziale, amministratore di fatto, cogestore, ecc.); si precisa che se la persona che sottoscrive la dichiarazione coincide con quella del rappresentante non è necessario ripetere i dati già indicati nel riquadro relativo al rappresentante, ivi incluso il codice fiscale.

Prima della indicazione della data e della sottoscrizione, vanno precisati i singoli quadri del mod. 750 compilati.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	*Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa*
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi art. 5, lett. *b*, D.P.R. n. 597 del 1973
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi art. 5, lett. b, D.P.R. n. 597 del 1973
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazione fra artisti e professionisti
28	Azienda coniugale

TABELLA D

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	*Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione* di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta

TABELLA C):

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1987

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- 0110 Agricoltura
- 0120 Foreste
- 0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
- 0150 Esercizio di macchine agricole
- 0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
- 0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
- 0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
- 0300 Zootecnia
- 0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

- 0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
- 0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
- 0700 Bevande alcooliche
- 0710 Bevande analcooliche e idrominerali
- 0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
- 0810 Prodotti dolciari
- 0820 Grassi vegetali e animali
- 0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
- 0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
- 0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
- 0845 Torrefazione del caffè
- 0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

- 1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
- 1100 Petrolio greggio e gas naturali
- 1110 Prodotti petroliferi raffinati
- 1200 Combustibili nucleari
- 1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
- 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
- 1500 Estrazione di minerali non metalliferi
- 1510 Estrazione di materiali di cava
- 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
- 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
- 1700 Produzione e distribuzione di gas
- 1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

- 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
- 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
- 2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
- 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
- 2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
- 2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
- 2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
- 2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
- 2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
- 2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
- 2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
- 2500 Autoveicoli e relativi motori
- 2600 Altri mezzi di trasporto
- 2700 Prodotti chimici di base
- 2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
- 2720 Prodotti farmaceutici di base
- 2725 Prodotti medicinali
- 2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
- 2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
- 2740 Detersivi
- 2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2800 Prodotti di gomma
- 2810 Prodotti di materie plastiche
- 2900 Industria laniera
- 2910 Industria cotoniera
- 2920 Industria della seta
- 2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 2945 Industria della maglia e della calza
- 2950 Altre industrie tessili
- 2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
- 3000 Carta e prodotti cartotecnici
- 3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
- 3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
- 3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
- 3201 Confezione e riparazione pellicce
- 3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
- 3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
- 3210 Calzature
- 3300 Legno, sughero e affini
- 3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
- 3320 Mobilio e arredamento in legno
- 3400 Tabacchi lavorati
- 3500 Costruzioni edilizie residenziali
- 3503 Costruzioni edilizie non residenziali
- 3505 Costruzioni opere pubbliche
- 3510 Installazione impianti
- 3600 Beni di recupero
- 3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzione di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
- 3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4001 Cereali e legumi secchi
- 4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
- 4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
- 4004 Fibre tessili animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
- 4005 Animali vivi (bestiame, pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

- 4006 Pelli greggie
- 4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
- 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
- 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
- 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
- 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
- 4012 Prodotti della pesca freschi
- 4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
- 4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
- 4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
- 4016 Latte, burro e formaggi
- 4017 Oli e grassi alimentari
- 4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
- 4019 Prodotti ortofrutticoli
- 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
- 4021 Dolciumi di ogni genere
- 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
- 4023 Combustibili solidi
- 4024 Carburanti e lubrificanti
- 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
- 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
- 4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
- 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
- 4029 Colori e vernici
- 4030 Legname e affini
- 4031 Materiale da costruzione
- 4032 Articoli di installazione
- 4033 Lastre di vetro e di cristallo
- 4034 Macchine ed attrezzi agricoli
- 4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
- 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
- 4037 Macchine per l'edilizia
- 4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
- 4039 Veicoli, accessori e ricambi
- 4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
- 4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
- 4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
- 4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
- 4044 Vetreria, cristalleria, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
- 4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
- 4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4047 Carte da parati e stucchi
- 4048 Tessuti per abbigliamento
- 4049 Tessuti ed articoli di arredamento
- 4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
- 4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
- 4052 Pellicce
- 4053 Calzature e accessori per calzature
- 4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchineria
- 4055 Medicinali
- 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
- 4057 Articoli da profumeria e cosmetici
- 4058 Apparecchi ottici e fotografici
- 4059 Gioielli e pietre preziose
- 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
- 4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4062 Giocattoli
- 4063 Libri, giornali e riviste
- 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
- 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
- 4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
- 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
- 4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
- 4069 Rottami metallici
- 4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
- 4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4201 Carni fresche e congelate
- 4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
- 4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
- 4204 Pesce e frutti di mare freschi
- 4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
- 4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
- 4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
- 4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione), negozi di confetteria
- 4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- 4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- 4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
- 4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
- 4213 Supermercati
- 4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
- 4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
- 4216 Tessuti per abbigliamento
- 4217 Filati e mercerie
- 4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
- 4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
- 4220 Calzature
- 4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- 4222 Pelletterie e articoli da viaggio
- 4223 Cappelli e ombrelli
- 4224 Pellicce e pelli per pellicceria
- 4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
- 4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
- 4227 Biancheria per la casa
- 4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
- 4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
- 4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
- 4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
- 4232 Stucchi e carte da parati
- 4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
- 4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
- 4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
- 4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
- 4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

- 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
- 4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
- 4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
- 4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
- 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
- 4243 Farmacie
- 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
- 4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
- 4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
- 4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
- 4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
- 4249 Librerie
- 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
- 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
- 4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
- 4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
- 4254 Armi e munizioni
- 4255 Combustibili per uso domestico
- 4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
- 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
- 4258 Materiali da costruzione
- 4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
- 4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
- 4261 Animali vivi
- 4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
- 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
- 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
- 4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
- 4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

- 4400 Commercio ambulante di generi alimentari
- 4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
- 4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
- 4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
- 4520 Agenzie di viaggio e turismo
- 4600 Alberghi
- 4605 Pensioni
- 4606 Locande e affittacamere
- 4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
- 4610 Ristoranti
- 4615 Bar e pubblici esercizi
- 4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
- 4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- 5000 Trasporti aerei
- 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
- 5100 Trasporti su strada di persone e merci
- 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
- 5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
- 5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

- 6000 Aziende di credito ordinario
- 6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
- 6110 Imprese di gestione esattoriale
- 6200 Assicurazioni

SERVIZI

- 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
- 6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
- 6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
- 6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
- 6422 Servizi per la lavatura, tinture e servizi affini ed ausiliari
- 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
- 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
- 6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli).
- 6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
- 6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
- 6810 Servizi di pompe funebri
- 6820 Servizi di vigilanza
- 6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
- 7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
- 7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
- 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
- 7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
- 7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

- 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
- 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
- 8200 Medici
- 8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
- 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
- 8410 Notai
- 8500 Commercialisti e fiscalisti
- 8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
- 8600 Ingegneri e architetti
- 8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
- 8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
- 9000 Atleti, allenatori e assimilati
- 9100 Agenti di borsa e assimilati
- 9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- 9400 Altre attività professionali

GENERALITÀ

Questo quadro deve essere compilato dalle società di persone che nell'anno 1987 erano in regime di contabilità ordinaria e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività.

Si ricorda che, ai sensi del 2° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 597, i redditi della società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della società, sono considerati redditi di impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Ai sensi del 3° comma dell'art. 5 dello stesso D.P.R. n. 597, le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o in accomandita semplice, mentre le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo se hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 597.

Le attività commerciali che ai fini tributari danno luogo a reddito d'impresa in base al menzionato art. 51 sono le seguenti:

— attività industriali rivolte alla produzione di beni o di servizi;

— attività intermediarie nella circolazione dei beni;

— attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

— attività bancarie o assicurative;

— attività ausiliarie delle precedenti;

— attività dirette all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno (quando sia stata esercitata l'opzione per la determinazione analitica del reddito) ovvero rivolte alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che non abbiano prevalentemente per oggetto prodotti del terreno o degli animali allevati su di esso;

— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Si tenga presente che ai fini tributari è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti fra quelle indicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando così superata (anche nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione» che secondo il codice civile deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere ancorché non rientranti tra le attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, di cure estetiche, di laboratorio e simili).

Il quadro in esame è composto da due riquadri identificativi e da un riquadro comprendente due sezioni concernenti rispettivamente: la determinazione del reddito da imputare ai soci ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche da essi dovuta e la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalla società.

Qui di seguito vengono fornite istruzioni in ordine ai menzionati riquadri.

RIQUADRI IDENTIFICATIVI.

Va indicata innanzitutto la ragione sociale della società e il suo codice fiscale; quindi vanno riportati i dati statistici nei righi da A1 ad A4 e cioè:

— al **rigo A1** l'attività esercitata (descrizione dell'attività in conformità alle tabelle merceologiche delle Camere di Commercio) e l'anno di inizio dell'attività;

— ai **righi A2 e A3**, rispettivamente, il luogo di esercizio dell'attività e quello in cui sono conservate le scritture contabili. Se l'attività è svolta in più Comuni deve essere qui indicato il principale, mentre gli altri, con i relativi indirizzi, vanno specificati in apposito allegato. In tale allegato devono essere indicati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata, nello stesso o in altri Comuni (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, opifici, etc.). Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, indicarne anche le generalità o la denominazione. Se gli incaricati della tenuta delle scritture contabili sono più di uno, vanno specificati in un apposito prospetto da allegare.

— al **rigo A4** l'ammontare delle ritenute d'acconto subite, risultante dai certificati dei sostituti d'imposta, che deve essere poi riportato al rigo 1, col. 2, del quadro L.

RIQUADRI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO.

Si precisa innanzitutto che il reddito d'impresa da indicare in questo quadro si determina sulla base dell'utile o della perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite secondo il disposto dell'art. 2217 del codice civile, con le variazioni derivanti dall'applicazione delle norme fiscali a taluni componenti del conto medesimo.

Pertanto, una volta riportato il risultato del conto profitti e perdite, occorre indicare solo le componenti di reddito che influiscono sul reddito imponibile in misura diversa da quella per la quale figurano nel conto, ed anzi di tali componenti non va indicato l'importo lordo ma solo la differenza tra l'importo fiscalmente rilevante e quello figurante nel conto economico.

Ad esempio, se nel conto economico figurano ammortamenti per 100 mentre fiscalmente la deduzione compete nei limiti di 80, in dichiarazione si dovrà indicare in aumento l'importo di 20, costituente la differenza tra la deduzione effettuata in sede civile per determinare l'utile di bilancio e quella consentita in sede fiscale per individuare il reddito imponibile.

E se, in ipotesi, l'unica variazione fiscale consistesse nella riduzione a 80 degli ammortamenti figuranti per 100 nel conto economico, il reddito imponibile si determinerebbe per diretta derivazione dall'utile di bilancio, (ad esempio, pari a 50), mediante una semplice operazione aritmetica:

Utile di bilancio	50
variazione per ammortamenti indeducibili.	+ 20
reddito imponibile	= 70

Ciò premesso, poichè il reddito d'impresa è determinato sulla base delle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, si richiede innanzitutto l'indicazione dell'utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite (**rigo A5**), ovvero della perdita (**rigo A6**). Sulla cifra che rappresenta l'utile o la perdita risultanti dal conto profitti e perdite devono poi essere calcolate le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione richieste dalle norme fiscali.

Le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, riguardano le voci analiticamente indicate nei **righi da A7 ad A45**, relativamente alle quali si forniscono i seguenti chiarimenti.

I redditi dei terreni e quelli dei fabbricati non costituenti beni strumentali (cioè destinati specificatamente all'esercizio di attività commerciali) sono assunti come componenti del reddito di impresa in base alle risultanze catastali (salvi il disposto dell'art. 2 della legge n. 131 del 1980, per i fabbricati, e le

norme della legge 5 aprile 1985, n. 126, per quanto concerne i terreni adibiti alla coltivazione dei funghi), anzichè in base ai costi e ai ricavi contabilizzati. Di conseguenza il risultato del conto economico deve essere rettificato mediante l'eliminazione dei proventi e dei costi relativi ai terreni e ai fabbricati non strumentali che vi figurano e mediante l'aggiunta dei redditi imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate. Tali immobili devono essere separatamente indicati nei quadri D ed E ai soli effetti dell'imposta locale sui redditi, specificandolo nelle annotazioni dei quadri stessi. Per le società che svolgono sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 28 del decreto n. 597, la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al **rigo A7** il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, la variazione in aumento di cui al **rigo A8** sarà limitata alla parte dei costi imputabile all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al **rigo A37** sarà costituita dal valore dei prodotti agricoli e zootecnici venduti o impiegati nell'attività compresa nei limiti stabiliti dall'art. 28 del D.P.R. n. 597. Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo quadro solo quando venga esercitata l'opzione per la determinazione analitica in base a costi e ricavi effettivi. In tal caso devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento, al **rigo A7**, il reddito agrario e, al **rigo A8**, i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario; b) tra le variazioni in diminuzione, al **rigo A37**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario. Nel caso di determinazione forfetaria del reddito di allevamento ai sensi del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132, in luogo del presente quadro, deve essere compilato il solo quadro D-1. Ove la società, oltre all'attività di allevamento, eserciti anche altra attività per la quale si renda necessaria la compilazione del presente quadro, il reddito di allevamento, determinato forfetariamente nel quadro D-1, dovrà essere compreso nel presente quadro inserendo: a) tra le variazioni in aumento, al **rigo A7**, il reddito agrario, al **rigo A8** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento e, in uno dei **righi da A32 a A35**, il reddito determinato ai sensi dell'art. 72-*ter* del D.P.R. n. 597; b) tra le variazioni in diminuzione, al **rigo A37**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

Nel caso di partecipazione della società ad altra di tipo personale devono essere indicati: tra le variazioni in aumento (**rigo A9**), l'ammontare della quota di reddito spettante alla società dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili ovvero, in caso di perdita, l'ammontare della stessa eventualmente rilevata nel conto profitti e perdite; tra le variazioni in diminuzione (**rigo A38**), invece, l'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati. In caso di perdita al **rigo A38** va indicato l'ammontare della quota imputabile alla società partecipante. La società dichiarante deve allegare il prospetto che la società cui si riferisce la partecipazione è tenuta a rilasciare. Tale prospetto deve contenere la ragione sociale, la sede ed il numero di codice fiscale della società partecipata, il reddito (o la perdita) totale dichiarato dalla stessa agli effetti dell'imposta personale, la quota in percentuale di partecipazione agli utili spettante alla società dichiarante, nonchè le quote di reddito (o perdita), di ritenute di acconto, di imposte pagate all'estero (indicando anche la quota di reddito prodotto all'estero), di crediti di imposta sui dividendi, di crediti per registratori di cassa e di ILOR e relativa addizionale straordinaria imputabili alla società dichiarante. Nel detto prospetto deve, altresì, essere indicata la quota spettante alla società dichiarante degli interessi e altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e delle altre obbligazioni esenti che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione dell'imponibile della società partecipata. La società dichiarante dovrà computare tra gli interessi e altri proventi esenti da imposta sopra menzionati di propria spettanza (fino a concorrenza del cui ammontare gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1985, n. 6), anche quelli conseguiti per il tramite di società di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973.

Al **rigo A11** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti), qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza). Sono considerate sopravvenienze attive, oltre a quelle indicate come tali nell'art. 55, nel 5° comma dell'art. 68 e nel 4° comma dell'art. 69 del citato decreto, anche i maggiori corrispettivi di cui al 4° comma dell'art. 63 e le «eccedenze» o «differenze» di cui al 2° comma dell'art. 66, al 1° comma dell'art. 67 e al 4° comma dell'art. 70, nonchè quelle dell'art. 5 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Nel **rigo A12** deve essere portato in aumento l'ammontare delle perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali diverse da quelle indicate nell'art. 57 del decreto n. 597 o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi stabiliti. Per quanto concerne in particolare le perdite su crediti occorre tener presente che per effetto dell'art. 66 del decreto n. 597 deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi» costituito ai sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata alla lettera b) del **rigo A25**.

Ai **righi A13** e **A20** deve essere indicata, come variazione in aumento, rispettivamente, la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi e degli altri costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica che eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi degli artt. 56, 74, 2° comma, e 71 ultimo comma del decreto n. 597, come pure la parte degli interessi passivi che, ai fini fiscali, a norma del secondo comma dello stesso art. 58, non costituiscono spese di esercizio ma elementi del costo dei beni ivi indicati.

A seguito della innovazione introdotta con il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1985, n. 6, per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione sono maturati proventi di obbligazioni pubbliche, di altre obbligazioni e di cedole staccate delle obbligazioni stesse — acquisite le une e le altre a partire dal 28 novembre 1984 — esenti da imposta ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e di specifiche norme agevolative, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione soltanto per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi e nel limite di cui al primo comma dell'art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica anche ai costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante la indicazione delle obbligazioni pubbliche, delle altre obbligazioni e delle cedole staccate delle obbligazioni medesime possedute nel periodo d'imposta, con la spe-

cificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonchè dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985, pubblicato nella G.U. del 1° febbraio 1985, n. 27, che più avanti si riporta.

Le erogazioni liberali di cui al 1° comma dell'art. 60, da indicare al **rigo A16**, *sono quelle fatte per le finalità ivi indicate a favore* di tutto il personale o di tutti i dipendenti compresi in alcune categorie del personale e non quelle a favore di singoli dipendenti. La parte indeducibile da indicare è quella che eccede il 5 per mille dell'ammontare delle retribuzioni del personale dipendente, senza tener conto dei contributi a carico del datore di lavoro ma tenendo conto dell'accantonamento di quiescenza e previdenza effettuato nell'anno (in misura pari a quella ammessa in deduzione). Si ricorda che per effetto dell'art. 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Detta disposizione va correlata con l'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (si veda al riguardo quanto precisato nella premessa alle presenti istruzioni). Delle erogazioni liberali a favore di altri soggetti sono ammesse in deduzione soltanto quelle fatte a favore degli enti indicati nel 2° comma dello stesso art. 60 fino alla concorrenza del 2% del reddito dichiarato per ciascuna delle ipotesi ivi previste, nonché quelle fatte a favore dell'Università di Bologna, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 16 marzo 1987, n. 113, fino al limite del 10 per cento del reddito di impresa dell'anno di imputazione. Il relativo ammontare deducibile deve essere indicato al **rigo A48**. La deduzione non spetta, ai sensi del citato articolo, se al **rigo A47** risulta indicata una perdita. Non danno in nessun caso luogo a variazione in aumento le erogazioni effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati in base alle leggi vigenti.

Ai **righi A21, A22 e A23** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 62, 63 e 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza). Si fa presente, altresì, che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, le rimanenze finali dei beni di cui al 1° comma dell'art. 53 del D.P.R. n. 597 del 1973, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con il metodo del prezzo al dettaglio, concorrono a formare il reddito — indipendentemente dal metodo di valutazione adottato — per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'art. 62 del citato decreto n. 597 come modificato dal comma 9 del suindicato decreto-legge n. 853.

Si precisa che i soggetti esercenti attività di commercio al minuto che effettuano la valutazione delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a quello determinato a norma degli anzidetti primi cinque commi dell'art. 62, a condizione che, in allegato alla dichiarazione, siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo, ai sensi del citato articolo 3, comma 7.

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione del valore delle rimanenze, si ricorda che, per le opere, forniture e servizi di cui all'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, occorre allegare alla dichiarazione, per effetto del quinto comma del citato articolo e distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante la indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Nei **righi da A32 a A35 e da A42 a A44** va indicato, rispettivamente, l'ammontare delle eventuali variazioni in aumento o in diminuzione, diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto tra i metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni del Titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Tra le variazioni in diminuzione vanno altresì indicati, in quanto **soggetti a tassazione separata**, le plusvalenze realizzate per cessione o liquidazione di azienda e i compensi percepiti per la perdita di avviamento che devono essere separatamente dichiarati nel Quadro I, nonché l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'imposta personale (vedi legge 30 aprile 1985, n. 163).

Le imprese danneggiate nei comuni terremotati possono comprendere tra le variazioni in diminuzione le erogazioni ricevute a titolo di soccorso delle popolazioni terremotate ammesse in deduzione dalle vigenti leggi e semprechè esse abbiano interessato il conto profitti e perdite.

Nei righi **A50 e A73** vanno indicate le quote di utili attribuite agli associati in partecipazione. A tale riguardo si precisa che la deduzione delle quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata i quali devono, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consista nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.

Nel **rigo A64** va indicato anche il rimanente 40% degli utili distribuiti da collegate estere percepiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nei **righi da A65 a A68** vanno indicati, se ed in quanto i redditi che li hanno originati non contribuirono a formare il reddito complessivo assoggettato all'ILOR, anche i rimborsi, le restituzioni e gli sgravi di cui all'art. 5 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Al **rigo A71** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR compresi quelli fruenti di agevolazioni territoriali. In questo rigo non vanno compresi i redditi esenti sia ai fini dell'IRPEF che dell'ILOR (vedi legge 30 aprile 1985, n. 163). In proposito si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più Comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei Comuni stessi, al netto delle spese di produzione relative. Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno in particolare, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ri-

partire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini ILOR si rinvia a quanto verrà detto nel successivo punto 23 delle presenti istruzioni.

Nei righi A75 e A76 devono essere indicate le deduzioni eventualmente spettanti, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 599 e dell'art. 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72. Vedi punto 20 delle presenti istruzioni.

Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1 della legge n. 516 del 1982 e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato, nello spazio riservato alle annotazioni, l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in cui l'evento si è verificato sempre che ne sia stata fatta apposita annotazione entro il termine di presentazione della dichiarazione nelle scritture contabili del periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione stessa. Detti corrispettivi vanno specificatamente indicati distinguendoli per singole voci (ricavi, plusvalenze, sopravvenienze attive).

Detta annotazione va eseguita nelle scritture contabili attraverso apposite voci di memoria e l'ammontare dei corrispettivi omessi dovrà essere portato tra le variazioni in aumento nel quadro della dichiarazione. L'annotazione stessa, se il bilancio non è stato già approvato, può essere eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600. In quest'ultimo caso non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile.

Prospetto delle obbligazioni pubbliche e delle altre obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e di altre norme agevolative da allegare alla dichiarazione dei redditi dei soggetti esercenti attività d'impresa, a norma del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1985, n. 6.

Specie delle obbligazioni e delle cedole acquisite separatamente, possedute nel periodo d'imposta			Valore nominale compl. obbligazioni possedute nel periodo d'imposta acquisite (4)		Valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta, acquisite separatamente (5)		Proventi maturati nel periodo d'imposta sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite (6)		*Annotazioni*
Codice (1)	Denominazione (2)	Data di scadenza (3)	Prima del 28-11-1984	dal 28-11-1984	Prima del 28-11-1984	dal 28-11-1984	Prima del 28-11-1984	dal 28-11-1984	
			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	TOTALI		.000	.000	.000	.000	.000	.000	

(1) e (2) Il codice e la denominazione devono essere desunti dal fascicolo ABI «codice dei titoli»; il codice vale sia per i titoli che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse inariscono.

(3) La data di scadenza va riferita ai titoli anche per le cedole acquisite separatamente.

(4) Tra le obbligazioni acquisite prima del 28 novembre 1984 vanno compresi anche i titoli speciali del debito pubblico relativi al consolidamento dei crediti d'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, le cui caratteristiche sono state indicate nel decreto ministeriale 24 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 25 luglio 1984.

(5) Per le cedole acquisite separatamente dai titoli deve essere indicato il valore nominale, nel caso di titoli a rendimento fisso, ovvero il valore risultante dal bilancio o dalle prescritte scritture contabili, per i titoli a rendimento variabile.

(6) Tra i proventi vanno compresi anche quelli provenienti da titoli speciali del debito pubblico di cui alla nota n. 4 i quali, relativamente al periodo d'imposta 1984, vanno ivi inclusi anche in mancanza della indicazione dei titoli speciali la cui assegnazione non sia ancora avvenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

GENERALITÀ

Questo quadro deve essere compilato dalle società di persone che per il triennio 1985-1987 fruiscono del regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa introdotto dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Devono, pertanto, compilare il presente quadro le società di persone:

— esercenti le attività indicate nella tabella *C*) allegata alla legge n. 17 del 1985 che nella dichiarazione relativa all'IVA per l'anno 1984 hanno optato per il regime ordinario ai soli fini di detta imposta;

— che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata (anche nel caso che l'anno 1984 rappresenti l'ultimo anno di riferimento del triennio previsto per la tenuta della contabilità semplificata), indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti;

— che nell'anno 1984 pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a 780 milioni di lire;

— esercenti le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e la pesca marittima (escluse dal regime forfetario ai soli effetti dell'I.V.A.) che non hanno optato per il regime ordinario nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1984 o che hanno intrapreso l'esercizio delle stesse attività nel corso dell'anno 1987 e non optino per il regime ordinario nella presente dichiarazione;

— che hanno intrapreso l'esercizio di imprese commerciali nel corso dell'anno 1987 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'I.V.A. non hanno optato per il regime ordinario, nonché i soggetti esercenti le attività indicate nella tabella C) allegata alla legge n. 17 del 1985, che in *tale dichiarazione hanno optato per il regime ordinario ai soli* fini dell'IVA.

I soggetti dianzi indicati devono, agli effetti della determinazione forfetaria del reddito d'impresa, tenere in ogni caso le scritture contabili prescritte ai fini dell'I.V.A., fatto salvo il disposto dell'art. 2, comma 6, della citata legge n. 17 per i contribuenti che nell'anno 1984 abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 18 milioni di lire, sempre che si avvalgano della facoltà ivi prevista.

Non devono compilare il quadro B le società di persone:

— che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinaria in dipendenza dell'opzione per il regime ordinario fatta, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1983, con effetto per il triennio 1983/1985, atteso che gli effetti di detta opzione per il regime ordinario si estendono di diritto, giusta il disposto del comma 18 dell'art. 2 del D.L. n. 853 del 1984, all'intero triennio 1985/1987;

— esercenti le imprese agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-ter del D.P.R. n. 597 del 1973.

In dipendenza dell'introduzione del regime forfetario di cui trattasi, per il triennio 1985/1987, è sospesa l'applicazione degli artt. 72 e 72-bis del D.P.R. n. 597 del 1973, nonché l'applicazione dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 per gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinária ed hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire. Conseguentemente, nei confronti di tali soggetti, il reddito va determinato, per l'intero triennio suindicato, in base al regime ordinario, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti in uno degli anni del triennio stesso.

Si precisa che in base al D.L. 14 marzo 1988, n. 70, le disposizioni contenute nell'art. 2 del citato D.L. n. 853 del 1984 sono prorogate al 31 dicembre 1988 per i soggetti che si sono avvalsi del regime forfetario per il triennio 1985-1987 ovvero, per coloro che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività nel corso di detto triennio, nei residui anni di esso.

Il regime forfetario non è stato invece prorogato per quei soggetti che pur avendo nel corso del triennio 1985-1987 determinato il reddito in base a tale regime hanno superato nel 1987 l'ammontare di 780 milioni di ricavi nonché per quelli che hanno optato per il regime ordinario secondo le modalità di seguito illustrate.

In base all'art. 5, comma 3, del D.L. 13 gennaio 1988, n. 4, e all'art. 6, comma 3, del citato D.L. n. 70 del 1988 gli esercenti imprese commerciali che hanno optato, nella dichiarazione I.V.A. per l'anno 1987, per il regime ordinario di determinazione del reddito con effetto per l'anno 1988 devono darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno.

Inoltre, gli imprenditori commerciali che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-*ter* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o la pesca marittima nonché le attività indicate nella tabella C allegata al D.L. n. 853 del 1984 per le quali solo l'I.V.A. è stata determinata nei modi ordinari nel triennio 1985-1987, possono optare per il regime ordinario, con effetto per l'anno 1988, ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

A tale scopo è stato inserito nella seconda facciata del modello un apposito riquadro articolato in due ipotesi:

- la prima interessa i contribuenti che hanno optato, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 1987 per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988 i quali ne daranno comunicazione all'ufficio delle imposte dirette nella presente dichiarazione;
- la seconda riguarda, invece, i contribuenti esercenti le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-*ter* del D.P.R. n. 633, la pesca marittima e le attività indicate nella tabella C del D.L. n. 853 del 1984, che optano, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, per il regime ordinario.

I soggetti che intendono effettuare le opzioni sopra evidenziate devono barrare le relative caselle.

Si ricorda, che ai sensi del 2° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 597, i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della società, sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Ai sensi del 3° comma dell'art. 5 dello stesso D.P.R. n. 597, le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o in accomandita semplice, mentre le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo se hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 597.

Le attività commerciali che, ai fini tributari, danno luogo a reddito d'impresa in base al menzionato articolo 51 sono le seguenti:

— attività industriali rivolte alla produzione di beni o servizi;

— attività intermediarie nella circolazione dei beni;

— attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;

— attività bancarie o assicurative;

— attività ausiliarie delle precedenti;

— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Si tenga presente che, ai fini tributari, è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti fra quelle suindicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando così superato (anche nel caso di agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione» che, secondo il codice civile, deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere ancorché non rientranti tra le attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, di cure estetiche, di laboratorio e simili).

Non vanno dichiarati nel quadro B nè i redditi degli immobili relativi all'impresa, nè i redditi di capitale, nè gli utili derivanti da eventuali partecipazioni sociali. Ciò perchè tali redditi, pur essendo di pertinenza dell'impresa, non sono considerati componenti positivi del reddito d'impresa in regime forfetario e devono perciò essere indicati nei rispettivi quadri D, E, F e G.

RIQUADRI IDENTIFICATIVI

In questi riquadri devono essere indicati innanzitutto la ragione sociale della società e il suo codice fiscale.

Nei righi B1, B2 e B3 vanno riportati i dati relativi, rispettivamente, all'attività esercitata (descrizione e anno di inizio), al luogo di esercizio con il relativo indirizzo, e al luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, indicarne anche le generalità o la denominazione. Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato il principale e nell'apposito prospetto dati e notizie, contenuto nella seconda facciata, devono essere indicati anche gli altri luoghi con il relativo indirizzo.

Devono inoltre essere indicati:

— al **rigo B4** l'ammontare delle quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno a favore dei dipendenti;

— al **rigo B5** il valore al 31 dicembre 1987 delle rimanenze, come riportato nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'I.V.A.;

— al **rigo B6** l'ammontare delle ritenute di acconto subite, risultante dai certificati dei sostituti d'imposta, che deve poi essere riportato al rigo 2, col. 2, del QUADRO L.

RIQUADRI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Determinazione del reddito da imputare ai soci

Il reddito di impresa dei contribuenti soggetti al regime forfetario viene determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.L. n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, diminuendo l'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle percentuali stabilite nella tabella *B* allegata alla legge stessa.

L'importo che ne risulta va ulteriormente diminuito dei costi specifici indicati nelle lettere da *a)* ad *f)* del citato comma 9.

L'ammontare così determinato va diminuito delle minusvalenze ed aumentato delle plusvalenze, senza che su di queste operi alcuna riduzione forfetaria. Si fa presente, inoltre, che l'elencazione dei costi analiticamente deducibili è tassativa e, pertanto, non sono ammessi in deduzione altri costi non rientranti tra quelli ivi indicati, in conformità a quanto previsto nella circolare n. 26 del 19 marzo 1985 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985), alla quale si fa riferimento.

Con riguardo ai criteri di imputazione temporale dei componenti reddituali, il successivo comma 11 dispone che i ricavi e le plusvalenze si considerano, rispettivamente, conseguiti e realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate e/o annotate ai fini dell'I.V.A. e a norma del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero, con riguardo ai contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'I.V.A.,nel periodo di imposta in cui è avvenuta la percezione o l'erogazione. Pertanto, agli effetti di detta imputazione, si prescinde dal principio della competenza economica di cui all'art. 74 del decreto n. 597 e dai criteri previsti dagli articoli 53 e 56 dello stesso decreto.

Tuttavia, si rileva che continua ad applicarsi il criterio di competenza relativamente alle quote di ammortamento dei beni strumentali e alle quote maturate nell'anno per indennità di quiescenza e di previdenza. Continua altresì ad essere regolata dal principio della competenza la deduzione delle spese per il personale dipendente, atteso che queste non sono soggette a registrazione agli effetti dell'I.V.A., nè ad annotazione ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e pertanto sono fuori dell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 11, suindicato.

Va soggiunto che, ai sensi della seconda parte della disposizione contenuta nel citato comma 11, non si deve tener conto, nella determinazione del reddito, dei ricavi, delle plusvalenze, dei costi e delle minusvalenze che sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti ai sensi delle disposizioni recate dal Titolo V del D.P.R. n. 597, ancorchè le relative operazioni siano state registrate nell'anno 1987.

Si deve invece tener conto dei ricavi costituiti da corrispettivi di operazioni registrate, agli effetti dell'I.V.A., nell'anno 1984 o in anni precedenti, se il requisito di competenza previsto dal decreto n. 597 del 1973 viene per essi a verificarsi nell'anno 1987.

A tal fine è stato predisposto, a titolo esemplificativo, il prospetto più avanti riportato, di cui si consiglia, ove occorra, la compilazione per l'esatta individuazione degli elementi reddituali da indicare nei corrispondenti righi del riquadro.

Componenti positivi

Deve essere innanzitutto indicato ai righi da **B7** a **B9** del riquadro l'ammontare delle varie categorie di ricavi ivi specificati, tra i quali vanno compresi anche i contributi in conto esercizio corrisposti in base a norme di legge dallo Stato e da altri enti pubblici nonché i contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto.

Al **rigo B10** va indicato l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili relativi al 1987, che la società dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982.

Al **rigo B12** vanno indicate le plusvalenze patrimoniali realizzate e quelle di cui al comma 7 dell'art. 54 del D.P.R. n. 597 del 1973. Non devono essere indicate le plusvalenze che dal registro dei beni ammortizzabili risultano reinvestite nel medesimo periodo d'imposta nell'acquisto di beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni.

Al **rigo B13** va indicato l'ammontare delle plusvalenze non annotate nelle scritture contabili relative al 1987, che il contribuente dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982.

Componenti negativi

Per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa occorre preliminarmente individuare la voce della Tabella *B* allegata alla legge n. 17 del 1985, nella quale è classificabile l'attività esercitata, sulla base dei chiarimenti forniti con circolare n. 26 del 19 marzo 1985 con riguardo alla Tabella *A*, valevoli, per quanto compatibili, anche per la Tabella *B*. Si fa presente che quest'ultima, più avanti riportata, è stata integrata, in sostituzione degli asterischi e delle corrispondenti note ivi risultanti, con la specificazione delle attività per le quali, ricorrendone le condizioni, è prevista la maggiorazione della rispettiva percentuale di riduzione o deduzione e con l'attribuzione di un numero progressivo di voce per ciascuna delle attività elencate nella Tabella stessa.

Conseguentemente, nel riquadro concernente i componenti negativi devono essere indicati nel **rigo B16**, in colonna 1 il numero della voce dell'attività esercitata, in colonna 2 l'ammontare dei ricavi di **rigo B11**, in colonna 3 la percentuale di riduzione forfetaria prevista per l'attività stessa dalla Tabella B, ed infine, in colonna 4, l'importo della riduzione, da riportare nel **rigo B22**. Per i contribuenti che esercitano più attività per le quali detta Tabella stabilisce percentuali di riduzione diverse, i suddetti elementi devono essere indicati per ciascuna attività esercitata utilizzando i righi all'uopo previsti. Si precisa che l'applicazione delle diverse percentuali di riduzione è subordinata alla condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano state annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni. In mancanza si applica per tutte le attività esercitate la percentuale di riduzione meno elevata.

Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti, può essere allegato un prospetto conforme, riproducente le voci delle griglie.

COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DEL REDDITO D'IMPRESA IN REGIME FORFETARIO DETERMINATI SULLA BASE DEI CRITERI DI IMPUTAZIONE TEMPORALE PREVISTI DALL'ART. 2, COMMA 11, D.L. n. 853 DEL 1984 (L. n. 17 DEL 1985)

N.ro d'ord.	COMPONENTI POSITIVI	Corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi	Corrispettivi per la cessione di titoli azionari, obbligazionari e similari	Plusvalenze patrimoniali
		1	2	3
1	Ammontare delle operazioni registrate e/o annotate agli effetti I.V.A. nell'anno 1987.	.000	.000	.000
2	Ammontare delle operazioni registrate e/o annotate agli effetti I.V.A. nell'anno 1984 o in anni precedenti, non imputato ai fini della determinazione del reddito d'impresa di quegli anni perchè di competenza dell'anno 1987.	.000	.000	.000
3	Totale (sommare gli importi dei righi 1 e 2).	.000	.000	.000
4	Ammontare imputato all'anno 1984 o ad anni precedenti ai fini della determinazione del reddito d'impresa di quegli anni, le cui operazioni sono state registrate e/o annotate agli effetti dell'I.V.A. nell'anno 1987.	.000	.000	.000
5	COMPONENTI POSITIVI (Sottrarre gli importi del rigo 4 da quelli del rigo 3). TOTALE . . .	.000	.000	.000

N.ro d'ord.	COMPONENTI NEGATIVI	Interessi passivi	Canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali	Provvigioni passive	Compensi corrisposti per lavorazioni eseguite da terzi	Minusvalenze patrimoniali
		4	5	6	7	8
6	Ammontare delle operazioni registrate e/o annotate agli effetti I.V.A. nell'anno 1987.	.000	.000	.000	.000	.000
7	Ammontare dedotto nell'anno 1984 o in anni precedenti ai fini della determinazione del reddito d'impresa di quegli anni, le cui operazioni sono state registrate e/o annotate agli effetti dell'I.V.A. nell'anno 1987.	.000	.000	.000	.000	.000
8	COMPONENTI NEGATIVI (Sottrarre gli importi del rigo 7 da quelli del rigo 6). TOTALE . . .	.000	.000	.000	.000	.000

Nei successivi righi vanno indicati:

al **rigo B23** l'ammontare delle spese per il personale dipendente. Detto ammontare deve essere determinato computando per competenza, oltre alle retribuzioni vere e proprie (al lordo dei contributi a carico dei dipendenti), le indennità di trasferta e qualsiasi altro compenso dovuto in relazione al rapporto di lavoro (con la sola esclusione delle indennità pagate per conto di enti previdenziali), i contributi previdenziali ed assistenziali. Vanno altresì indicate in questo rigo le indennità di fine rapporto, gli acconti sulle stesse dopo la cessazione del rapporto di lavoro e le anticipazioni sulle indennità stesse in costanza del rapporto di lavoro.

Le quote maturate nell'anno 1987 a fronte di tali indennità concorrono a formare l'importo da indicare in tale rigo. Dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione.

Le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate in periodi d'imposta precedenti a quelli facenti parte del triennio 1985/1987 e non dedotte sono ammesse in deduzione nella determinazione del reddito dell'anno 1987 qualora in tale anno venga a cessare il rapporto di lavoro.

al **rigo B24** la parte interessi passivi che non eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi degli articoli 58 e 71, ultimo comma, del decreto n. 597. Non rientrano fra gli interessi passivi da indicare quelli che, a norma del secondo comma dello stesso art. 58, non costituiscono spese di esercizio ma elementi del costo dei beni ivi indicati. Si fa presente che, ai sensi del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1985, n. 6, per i soggetti nei cui confronti sono maturati proventi di obbligazioni pubbliche, di altre obbligazioni e di cedole staccate dalle obbligazioni stesse — acquisite le une e le altre a partire dal 28 novembre 1984 — esenti da imposta ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e di specifiche norme agevolative, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione soltanto per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi (ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui la società è socia, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi della società partecipata) e nel limite di cui al primo comma dell'art. 58 del D.P.R. n. 597, senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche, delle altre obbligazioni e delle cedole staccate delle obbligazioni medesime possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi.

Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 1985, già riportato nelle istruzioni al quadro A.

al **rigo B25** le quote di ammortamento (stabilite, per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974) dei beni strumentali, cioè di quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, a condizione che i beni stessi siano ammortizzabili in più di tre anni e che sia stato tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Per i beni strumentali immateriali ammortizzabili in più di tre anni con i criteri stabiliti nell'art. 69 del D.P.R. n. 597 del 1973, deve essere fatta apposita annotazione nel suindicato registro secondo le modalità di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973. Per i beni strumentali di costo unitario non superiore ad un milione di lire, sono deducibili soltanto le relative quote annue di ammortamento sempre che i beni stessi siano ammortizzabili in più di tre anni. Non sono invece deducibili le residue quote di ammortamento relative ai beni strumentali ammortizzabili in tre anni o meno, qualunque sia la data di acquisto del bene. Per gli eventuali ammortamenti relativi ai registratori di cassa si vedano le istruzioni al **rigo B31**;

al **rigo B26** i canoni di locazione, anche finanziaria, relativi ai locali o ad altri immobili in cui si svolge l'attività imprenditoriale (indipendentemente dalla durata dei relativi contratti) ed i canoni per l'affitto dell'azienda. Sono, altresì, deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio di altri beni strumentali adibiti esclusivamente all'esercizio di attività imprenditoriale, a condizione che siano ammortizzabili in più di tre anni e che la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento (vedere esempio più avanti riportato). Nel rigo o in apposito allegato devono essere indicate le generalità ed il domicilio dei concedenti dei beni dati in locazione o in noleggio. I canoni, i sovraccanoni e simili, corrisposti a pubbliche amministrazioni per la concessione in uso di suoli o altri immobili utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, ivi compreso l'esercizio di stabilimenti balneari, sono assimilati ai canoni di locazione e quindi deducibili.

Esempio: Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, il cui coefficiente di ammortamento, previsto dal D.M. 29 ottobre 1974, è del 18% e che, pertanto, sono ammortizzabili ordinariamente in cinque anni e mezzo. Se il contratto di locazione o di noleggio ha, per esempio, la durata di anni due (inferiore alla metà del periodo di ammortamento) il relativo canone di locazione *non è deducibile*; se, invece, il contratto ha la durata, per esempio, di anni tre, (superiore alla metà del periodo di ammortamento), *il canone è deducibile*.

al **righi B27 e B28** le deduzioni forfetarie previste dall'art. 2, comma 9, lettera e) della citata legge n. 17 del 1985 per provvigioni corrisposte per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa. Dette deduzioni si ottengono mediante l'applicazione delle seguenti percentuali:

— 78% delle provvigioni corrisposte ad intermediari con deposito, compresi i commissionari;

— 83% delle provvigioni corrisposte ad intermediari senza deposito, compresi i commissionari;

al **rigo B29** la deduzione forfetaria nella misura del 71%, prevista dall'art. 2, comma 9, lettera f) della citata legge n. 17 del 1985, sui compensi corrisposti per lavorazioni, relative a beni formanti oggetto dell'attività propria della impresa, eseguite da terzi senza impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiale fornito dall'imprenditore dichiarante;

al **rigo B30** il costo dei carburanti e lubrificanti, limitatamente agli intermediari senza deposito, compresi i commissionari;

al **rigo B31** il costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito d'imposta, non è superiore a L. 1.500.000, e se non si è proceduto, in via alternativa, all'ammortamento. Se detto importo di L. 1.500.000 è superato, il costo può essere soltanto ammortizzato. L'ammortamento del costo dei registratori di cassa, al netto del relativo credito d'imposta e degli eventuali interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è calcolato in ragione del 25% a partire dall'anno di acquisto dell'apparecchio, e con le modalità di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 597 del 1973 (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18);

al **rigo B32** le minusvalenze patrimoniali conseguenti alla cessione, permuta, etc. dei beni dell'impresa diversi da quelli da cui derivano i ricavi;

al **rigo B33** il totale dei componenti negativi che è dato dalla somma degli importi risultanti nei **righi da B22 a B32**;

al **rigo B34** il totale del reddito d'impresa che si ottiene sottraendo l'importo del **rigo B33** da quello di **rigo B15**. Se l'importo di **rigo B33** è superiore a quello di **rigo B15** si sottrae quest'ultimo dal primo e si ottiene la «perdita» a determinazione forfetaria, da indicare al **rigo B34**;

al **rigo B35** le quote di utili spettanti agli associati in partecipazione. A tale riguardo si precisa che la deduzione delle quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata i quali devono, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consista nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.

al **rigo B36** il reddito d'impresa o la perdita, da riportare nel quadro L, al rigo 2, col. 1.

Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi

Al reddito di **rigo B34**, riportato al **rigo B37**, vanno aggiunte le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate e vanno dedotti la perdita di **rigo B34** e i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate. Vanno altresì dedotti i redditi esenti ai fini dell'ILOR, per i quali dovrà essere compilato il prospetto contenuto nell'ultima pagina del modello fondamentale, in base alle istruzioni che verranno fornite nel successivo punto 23 delle presenti istruzioni.

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più Comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei Comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione. Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno, in particolare, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Si ricava così il reddito da indicare a **rigo B42**.

Al **rigo B43** vanno indicate le quote di utili attribuite agli associati in partecipazione ed al successivo **rigo B44** il reddito imponibile da riportare nel quadro O, rigo 18, col. 2.

Ai successivi **righi B45 e B46** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 599 del 1973 e dell'art. 13 della legge n. 72 del 1983.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE

Questo prospetto deve essere obbligatoriamente compilato dalle società che utilizzano il quadro B.

Il dichiarante deve attestare, apponendo la propria firma in calce al prospetto, che le indicazioni ivi contenute sono complete e veritiere.

La omissione delle indicazioni richieste è punita con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni. Nel caso, invece, di falsità degli elementi indicati si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da cinque a dieci milioni di lire.

A — Personale addetto all'attività

Vanno indicati il numero e le relative retribuzioni del personale addetto all'attività esercitata, distintamente per dirigenti, impiegati, operai e altri collaboratori.

Tra gli «altri collaboratori» vanno compresi anche i soggetti, diversi dai dirigenti, impiegati ed operai, che prestano la loro attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai fini della determinazione del numero del personale addetto deve farsi riferimento al numero complessivo delle persone che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, anche se per periodi limitati.

Tra le retribuzioni deve ricomprendersi l'ammontare complessivo dei compensi a qualunque titolo effettivamente corrisposti nell'anno e cioè: gli stipendi, i salari, i contributi previdenziali e assistenziali, il trattamento di fine rapporto o altre indennità e ogni altro emolumento, comunque denominato, spettante al personale addetto per l'attività prestata, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

B — Locali destinati all'esercizio dell'attività

Negli appositi righi, in riferimento a ciascun locale destinato all'esercizio dell'attività d'impresa, deve essere indicato:

a) l'indirizzo del locale (comune, sigla della provincia, frazione, via o piazza, numero civico);

b) la dimensione del locale, espressa in metri quadrati.

Se trattasi di magazzino o deposito, anche in spazi aperti, deve essere barrata la casella della colonna 1 contrassegnata con l'asterisco in corrispondenza del rigo nel quale sono riportati i dati relativi al magazzino o deposito.

Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti i contribuenti possono utilizzare altri **quadri B**, avendo cura di sottoscrivere l'attestazione posta in calce al prospetto.

C — Beni strumentali impiegati

Va indicato, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività, compresi gli immobili per destinazione (diversi dai locali già indicati in precedenza):

1 — il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni ammortizzabili, ai sensi dell'art. 2, 9° comma, del decreto-legge n. 853 del 1984, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2 — l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3 — il costo di acquisto (per i beni in proprietà) o il valore normale (per i beni acquisiti a titolo diverso dalla proprietà) di tutti gli altri beni, diversi da quelli di cui ai precedenti numeri 1) e 2), impiegati nell'esercizio dell'attività.

D — Acquisti effettuati

Deve essere indicato il costo dei seguenti beni acquistati nel periodo d'imposta risultanti dalle fatture o bollette doganali registrate nell'anno:

a) materie prime, semilavorati e materie sussidiarie, intendendosi per tali, a titolo indicativo, rispettivamente per le prime quelle che si trovano direttamente in natura (ad esempio, fibre tessili naturali) e che vengono utilizzate nella produzione dei beni, per i secondi quei prodotti derivanti dalle materie prime che sono state sottoposte ad una prima o seconda lavorazione (ad esempio filati ricavati da fibre tessili naturali) e per le ultime quelle che non attengono direttamente al processo produttivo dei beni, ma si pongono rispetto ad esso in via sussidiaria o meramente strumentale (imballaggi, materiali di consumo, lubrificanti utilizzati nella pulizia di macchine, etc.);

b) merci e relative materie sussidiarie, intendendosi per le prime quei prodotti che vengono venduti nello stato in cui sono stati acquistati o, comunque, senza aver subito processi di lavorazione o manipolazioni sostanziali tali da modificare il prodotto originario.

E — Consumi energetici

Deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta (ancorché non risultante da specifica documentazione) per:

a) qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, etc.) utilizzata sia per i processi produttivi che per il riscaldamento e l'illuminazione;

b) carburanti, lubrificanti e simili, comprendendovi quelli (benzina, gasolio, metano etc.) utilizzati esclusivamene per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni, etc..

F — Spese per assicurazioni

Devono essere indicati:

a) il numero complessivo delle polizze di assicurazione a qualsiasi titolo stipulate (furto, incendio, assicurazioni per dipendenti, responsabilità civile, etc.) purché inerenti all'esercizio dell'attività;

b) l'ammontare complessivo dei premi corrisposti nell'anno, a fronte delle assicurazioni stipulate nell'esercizio dell'attività;

c) il capitale assicurato, intendendosi per tale il valore dei beni relativi all'attività, risultante dalle polizze di assicurazione; per i beni assicurati per più rischi (ad es. furto e incendio) non deve procedersi al cumulo dei valori assicurati, ma va indicato soltanto il maggiore.

9 QUADRO C — REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Generalità

Il **Quadro C** va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo; esso si compone di due riquadri identificativi e di due Sezioni.

La **Sezione I** va utilizzata per dichiarare i redditi di lavoro autonomo da parte delle società o delle associazioni tra artisti e professionisti che, con effetto per il triennio 1985-1987, hanno optato, nella dichiarazione I.V.A. per l'anno 1984, per il regime ordinario di determinazione del reddito e ne hanno dato comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d'imposta 1984.

Questa Sezione va, altresì, utilizzata dalle società o associazioni tra artisti e professionisti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 1985 o 1986 o 1987 e che nella dichiarazione di inizio attività presentata agli effetti dell'I.V.A. abbiano optato per il regime ordinario. Nell'ipotesi in cui l'attività di lavoro autonomo sia intrapresa nel corso dell'anno 1987 l'opzione per il regime ordinario deve essere comunicata ai fini delle imposte sul reddito barrando la casella contenuta nel relativo riquadro posto in calce alla Sezione II.

La **Sezione II** va compilata per dichiarare i redditi di lavoro autonomo a determinazione forfetaria. In essa vanno indicati i redditi di lavoro autonomo da parte degli esercenti arti e professioni che NON hanno optato per il regime ordinario di determinazione del reddito e che, quindi, con effetto per il triennio 1985-1987, si debbono avvalere del regime forfetario di cui all'art. 2, comma 10, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Questa Sezione va, altresì, utilizzata da parte delle società o associazioni esercenti arti e professioni che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 1985 o 1986 o 1987 e che nella dichiarazione di inizio attività presentata agli effetti dell'I.V.A. non abbiano optato per il regime ordinario.

Si precisa che in base al D.L. 14 marzo 1988, n. 70, le disposizioni contenute nell'art. 2 del citato D.L. n. 853 del 1984 sono prorogate al 31 dicembre 1988 per i soggetti che si sono avvalsi del regime forfetario per il triennio 1985-1987 ovvero, per coloro che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività nel corso di detto triennio nei residui anni di esso.

Il regime forfetario non è stato invece prorogato per quei soggetti che hanno optato per il regime ordinario secondo le modalità di seguito illustrate.

In base all'art. 5, comma 3, del D.L. 13 gennaio 1988, n. 4, e all'art. 6, comma 3, del citato D.L. n. 70 del 1988, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che hanno optato, nella dichiarazione I.V.A. per l'anno 1987, per il regime ordinario di determinazione del reddito con effetto per l'anno 1988 devono darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno.

A tale scopo è stato inserito nella seconda facciata del modello un apposito riquadro articolato in due ipotesi: la prima riguarda la comunicazione dell'opzione per il regime ordinario dei lavoratori autonomi che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività nel corso dell'anno 1987 e che in forza dell'art. 6 del D.L. n. 70 del 1988 devono avvalersi del regime stesso anche per l'anno 1988; la seconda interessa i lavoratori autonomi che hanno optato, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 1987 per il regime ordinario i quali ne daranno comunicazione all'ufficio delle imposte dirette nella presente dichiarazione.

I soggetti che intendono effettuare le opzioni sopra evidenziate devono barrare le relative caselle.

Riquadri identificativi

Va indicata innanzitutto la ragione sociale della società o associazione e il suo codice fiscale; quindi vanno riportati i dati statistici richiesti nei **righi C1, C2 e C3**, e cioè rispettivamente: l'attività esercitata, specificando nell'apposita griglia l'anno di inizio dell'attività; il luogo in cui l'attività è esercitata e quello in cui sono conservate le scritture contabili, specifi-

cando le generalità e l'indirizzo del terzo eventualmente incaricato della loro tenuta.

Deve essere, eventualmente, allegato, se ne ricorrono i presupposti, un prospetto da cui risultino: i diversi locali (studi professionali od altro) in cui l'attività è esercitata, nell'ipotesi in cui la stessa venga svolta in luoghi diversi. Tali indicazioni non vanno fornite da parte degli esercenti arti e professioni in regime forfetario, che debbono compilare l'apposito prospetto dati e notizie posto nella pagina successiva.

Nel **rigo C4** deve essere riportato l'ammontare delle quote di indennità di quiescenza e previdenza per il personale dipendente maturate nell'anno; nel **rigo C5** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni. Se la società o associazione è in regime forfetario vanno indicate anche le ritenute alla fonte operate nel 1987 sui compensi corrisposti in detto anno che sono stati registrati nell'anno 1986 e dichiarati nel quadro C del mod. 750/87.

SEZIONE I — Determinazione ordinaria del reddito da imputare ai soci o associati.

I dati per la compilazione di questa Sezione devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.

Al **rigo C6** va dichiarato l'ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti da attività professionali o artistiche percepiti nell'anno 1987, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle attività svolte all'estero. In questo rigo vanno indicati anche i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che importano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione. Tali compensi devono essere dichiarati nell'ammontare lordo, senza alcuna deduzione forfetaria.

Al **rigo C7** vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili relative al 1987 ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.P.R. n. 600 del 1973, che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Al **rigo C8** va riportata la somma dei compensi di cui ai due righi precedenti.

Devono quindi essere indicati le spese e gli oneri sostenuti nel 1987 nell'esercizio dell'attività professionale o artistica, tenuto anche conto delle modifiche legislative introdotte dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e precisamente:

al **rigo C9**, le spese per l'acquisto di beni strumentali (macchinari, attrezzature d'ufficio, ecc.), il cui costo non sia superiore a L. 500.000 per ciascun bene. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare degli associati è deducibile un importo pari al 50 per cento del costo di acquisizione.

al **rigo C10**, le quote di ammortamento (stabilite, per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974) dei beni strumentali il cui costo, per singolo bene, superi L. 500.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare degli associati l'ammortamento va calcolato nella misura del 50 per cento. Non sono deducibili quote di ammortamento relative a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici, nè le spese relative all'impiego di tali beni.

al **rigo C11**, l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione (in danaro o in natura) al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, ivi compreso l'ammontare delle indennità di trasferta e delle indennità per cessazione di rapporto di lavoro dipendente corrisposte nell'anno nonché degli acconti sulle stesse corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte in costanza del rapporto di lavoro. Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta sono deducibili e vanno sommate alle spese a titolo di retribuzione da esporre in questo rigo; dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione. Negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse in deduzione per la sola parte non coperta dagli accantonamenti. I premi di assicurazione pagati alle compagnie di assicurazione, che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza maturate nell'anno, vanno inserite fra le spese da indicare in questo rigo.

al **rigo C12**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi al dichiarante in relazione all'esercizio dell'attività artistica o professionale;

al **rigo C13**, i canoni di locazione, anche finanziaria o di noleggio, dei beni strumentali adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, precisando nel rigo stesso le generalità ed il domicilio fiscale dei concedenti. Qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, i dati richiesti devono essere indicati in un prospetto aggiuntivo da allegare alla dichiarazione.

Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Le spese relative alla locazione anche finanziaria o al noleggio di beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare degli associati sono deducibili nella misura del 50 per cento.

al **rigo C14**, gli interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazioni nel pagamento di beni strumentali acquisiti;

al **rigo C15**, i premi di assicurazione per rischi specificatamente inerenti all'attività artistica o professionale, esclusi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti o aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro che vanno indicate al **rigo C11**.

al **rigo C16**, le spese per l'energia elettrica;

al **rigo C17**, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi nonchè le spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un importo complessivamente non superiore al 3 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta indicati nel rigo C8. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo sostenuto.

al **rigo C18**, l'ammontare complessivo delle altre spese documentate inerenti all'esercizio dell'attività artistica o professionale (ad esempio, per la carta e cancelleria, ecc.). Non sono deducibili le spese relative all'impiego dei beni per i quali non sono ammessi in deduzione quote di ammortamento né canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio.

al **rigo C19**, va riportato il totale delle spese e oneri deducibili di cui ai righi da C9 a C18. Questo va dedotto algebricamente dal totale dei compensi di cui al rigo C8, per determinare il

1 N. ORDINE TABELLA	2 ATTIVITÀ ESERCITATA	3 RIDUZIONE FORFETARIA	4 NUMERO DI VOCE DA INDICARE NEL MOD. 750
1	Produzione di beni	48%	B 01
	Produzione di beni (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	50%	B 02
2	Produzione di beni composti prevalentemente di metalli preziosi	61%	B 03
3	Lavorazioni di pelli da pellicceria e produzione di beni confezionati prevalentemente con pelli da pellicceria	56%	B 04
4	Torrefazione del caffè	76%	B 05
5	Installazione impianti	38%	B 06
	Installazione impianti (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	40%	B 07
6	Riparazioni e manutenzioni	34%	B 08
	Riparazioni e manutenzioni (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	36%	B 09
7	Attività di sola lavorazione senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dai committenti	29%	B 10
	Stessa attività svolta da imprese artigiane iscritte nel relativo albo	31%	B 11
8	Produzione di servizi	27%	B 12
	Produzione di servizi (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	29%	B 13
9	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande	86%	B 14
10	Commercio all'ingrosso di altri beni	81%	B 15
11	Commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande	80%	B 16
	Stessa attività svolta in comuni con non più di mille abitanti (escluse le stazioni di cura, soggiorno e turismo) in promiscuità con altri beni	79%	B 17
12	Commercio al minuto di latte e latticini	84%	B 18
13	Commercio al minuto di tessuti, biancheria per la casa, filati, mercerie	66%	B 19
14	Commercio al minuto di articoli per l'abbigliamento	56%	B 20
15	Commercio al minuto di carburanti per autotrazione e per usi agricoli e della pesca	97%	B 21
16	Commercio al minuto di gasolio ed altri combustibili per riscaldamento	93%	B 22
17	Commercio al minuto di prodotti farmaceutici soggetti all'obbligo di ricetta medica	76%	B 23
18	Commercio al minuto di auto, motoveicoli, biciclette, natanti, relativi accessori, parti di ricambio e lubrificanti	80%	B 24
19	Commercio al minuto di libri e cartoleria	80%	B 25
20	Commercio al minuto di giornali e periodici	84%	B 26
21	Rivendita di generi di monopolio e di valori bollati, postali, assicurativi e similari	22%	B 27
22	Commercio al minuto di mobilia ed articoli casalinghi	75%	B 28
23	Commercio al minuto di materiale elettrico, cinefotoottico, elettrodomestici, televisori, apparecchi radiofonici, dischi, nastri, strumenti musicali e accessori	75%	B 29
24	Commercio al minuto di macchine da ufficio	75%	B 30
25	GPL per uso domestico	86%	B 31
26	Commercio al minuto di altri beni	66%	B 32
27	Trasporti e comunicazioni	36%	B 33
28	Autotrasporti per conto terzi effettuati da imprese iscritte nel relativo albo	52%	B 34
29	Attività di servizi meccanico-agricoli	36%	B 35
30	Alberghi ed altri complessi ricettivi con ristorante	34%	B 36
	Stessa attività svolta in zone montane	36%	B 37
31	Alberghi ed altri complessi ricettivi senza ristorante	27%	B 38
	Stessa attività svolta in zone montane	29%	B 39
32	Alberghi ed altri complessi ricettivi stagionali con prevalente trattamento di pensione	37%	B 40
	Stessa attività svolta in zone montane	39%	B 41
33	Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, esercizi similari e mense	42%	B 42
34	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari per la somministrazione al pubblico, anche con vendita al pubblico	37%	B 43
35	Intermediari con deposito compresi i commissionari	22%	B 44
36	Intermediari senza deposito, compresi i commissionari	17%	B 45
37	Agenzie di viaggio e turismo: a) per le attività di intermediazione	20%	B 46
	Agenzie di viaggio e turismo: b) per le altre attività	00%	B 47
38	Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici	60%	B 48
39	Altri servizi d'impresa	27%	B 49
40	Esercenti arti o professioni	16%	
41	Pittori, scultori ed esercenti attività artistiche o professionali nel settore dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del comune di residenza per la maggior parte del periodo d'imposta; esercenti attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante	21%	
41 bis	Attività di pesca	54%	B 50

Le voci di attività della tabella, indicate con lo stesso numero d'ordine, corrispondono a quelle contrassegnate con asterisco nelle note contenute nella tabella B, allegata alla L. n. 17 del 17-2-1985.

reddito netto o le perdita delle attività artistiche o professionali, da indicare al **rigo C20**.

SEZIONE II - Determinazione forfetaria del reddito da imputare ai soci o associati.

I dati per la compilazione di questa Sezione devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.

Il reddito di lavoro autonomo in regime forfetario è determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 10, del citato D.L. n. 853 del 1984, diminuendo l'ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle percentuali (16% o 21% a seconda dei casi) stabilite nelle voci n. 40 e n. 41 della Tabella *B* allegata al decreto-legge stesso.

L'ammontare che ne risulta può essere ulteriormente diminuito delle spese tassativamente indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato comma 10, descritte nei righi da C25 a C29 contenuti in questa Sezione.

Si precisa che le società o associazioni che svolgono più attività in relazione alle quali sono stabilite percentuali di riduzione diverse (16% e 21%) possono separatamente calcolare, seguendo le indicazioni di seguito fornite, le deduzioni forfetarie spettanti, a condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano state annotate distintamente nelle scritture contabili obbligatorie. In mancanza della distinta annotazione, ai fini del calcolo forfetario del reddito di lavoro autonomo, si applica, relativamente a tutte le attività esercitate, la percentuale di riduzione più bassa (16%).

Al **rigo C21**, va dichiarato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, al netto dell'I.V.A., derivanti da attività professionali o artistiche che sono stati o avrebbero dovuto essere registrati agli effetti I.V.A. nell'anno 1987. In questo rigo vanno indicati anche i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione esercitata. Tali compensi devono essere dichiarati nell'ammontare lordo (senza alcuna deduzione forfetaria) che è stato o avrebbe dovuto essere registrato agli effetti I.V.A. nell'anno 1987. Per le operazioni non soggette a registrazione ai fini I.V.A., vanno dichiarati i compensi percepiti nel corso dell'anno 1987. In questo rigo vanno, altresì, indicati i compensi (sia derivanti da attività professionali o artistiche, sia derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nell'oggetto proprio della professione esercitata) registrati agli effetti I.V.A. nell'anno 1984 o in anni precedenti e percepiti nel corso dell'anno 1987. In questo rigo non vanno, inoltre, indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili relative all'anno 1986, che sono stati invece annotati nelle scritture dell'anno 1987 e dichiarati dal contribuente tra i compensi del 1986 ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Il rigo C21 è strutturato in 3 colonne. In particolare: a colonna 1, devono essere indicati i compensi sopra specificati derivanti dalle attività di lavoro autonomo che fruiscono della riduzione forfetaria del 16%; a colonna 2, vanno riportati i compensi derivanti da attività artistiche o professionali che fruiscono della riduzione forfetaria del 21% (compensi dei pittori, degli scultori, degli esercenti attività artistiche o professionali nel settore dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del comune di residenza per la maggior parte del periodo d'imposta, degli odontostomatologi, dei radiologi, dei soggetti autorizzati all'esercizio di gabinetti di analisi clinico-chimiche di laboratorio a scopo di accertamento diagnostico); a colonna 3, va riportata la somma degli importi indicati a colonna 1 e a colonna 2.

Al **rigo C22** vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili relative al 1987 ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.P.R. n. 600 del 1973, che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Anche il rigo C22 è strutturato in 3 colonne: nella colonna 1, vanno indicati i compensi sopra specificati derivanti dalle attività di lavoro autonomo che fruiscono della riduzione forfetaria del 16%; nella colonna 2, vanno riportati i compensi derivanti da attività artistiche o professionali che fruiscono della riduzione forfetaria del 21% come sopra precisato; nella colonna 3, va effettuata la somma degli importi indicati a colonna 1 e a colonna 2.

Al **rigo C23** vanno riportate, seguendo l'ordine delle colonne, le somme degli importi dei righi C21 e C22.

Al **rigo C24** vanno indicate le riduzioni forfetarie previste dal decimo comma dell'art. 2 del D.L. n. 853 del 1984. In particolare: a colonna 1, va indicato il 16% dell'ammontare riportato nella stessa colonna del rigo C23; a colonna 2, va riportato il 21% dell'importo indicato nella stessa colonna del rigo C23; a colonna 3 va effettuata la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo C24.

Al **rigo C25**, colonna 3, va indicato l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione (in denaro o in natura) al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, ivi compreso l'ammontare delle indennità di trasferta e delle indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente corrisposte nell'anno nonché degli acconti sulle stesse corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte in costanza del rapporto di lavoro. Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta sono deducibili e vanno sommate alle spese a titolo di retribuzione da esporre in questo rigo, a condizione che venga allegato alla dichiarazione il relativo prospetto analitico di calcolo; in tal caso negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse in deduzione per la sola parte non coperta dagli accantonamenti. Sono altresì deducibili, nella misura corrispondente alla quota di accantonamento per indennità di quiescenza e previdenza maturata nel periodo d'imposta, i premi pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai dipendenti delle indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro.

Ai **righi C26 e C27** vanno indicate le deduzioni forfetarie previste dall'art. 2, comma decimo, lettera *b*), del decreto-legge n. 853 del 1984, per compensi corrisposti a professionisti per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attività propria. Le deduzioni in argomento si ottengono mediante l'applicazione sui compensi registrati agli effetti dell'I.V.A. delle seguenti percentuali:

— 84% sui compensi corrisposti ad esercenti arti e professioni, da indicare al rigo C26;

— 79% sui compensi corrisposti a pittori, scultori, ecc. (vedere elencazione contenuta nella nota a rigo C21), da indicare al rigo C27.

Al **rigo C28**, vanno indicate le quote di ammortamento (stabilite per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974) dei beni strumentali di qualunque costo unitario ammortizzabile in più di tre anni (sono, cioè, escluse dall'ammortamento la biancheria, le attrezzature varie, minute e di laboratorio). Le spese relative all'acquisto dei beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare degli associati sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento.

Al **rigo C29** vanno indicati i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio relativi a beni strumentali adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, a condi-

zione che siano ammortizzabili in più di tre anni e che la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento. Nel rigo stesso vanno indicate le generalità ed il domicilio dei concedenti dei beni dati in locazione o in noleggio. Qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente i dati richiesti devono essere indicati in un prospetto aggiuntivo da allegare alla dichiarazione.

Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria o di noleggio, relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici.

Le spese relative alla locazione, anche finanziaria, o al noleggio di beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare degli associati sono deducibili nella misura del 50 per cento semprechè si riferiscano a beni ammortizzabili in più di tre anni e purchè la durata dei relativi contratti sia superiore alla metà del periodo d'ammortamento.

Le spese indicate nel presente rigo, deducibili nei limiti e nella misura sopra descritti, vanno commisurate sulla base dei relativi importi registrati agli effetti I.V.A. nell'anno 1987. Viene qui di seguito fornito un esempio di deducibilità di beni presi in locazione quando il contratto ha una durata superiore alla metà del periodo di ammortamento:

— macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche il cui coefficiente di ammortamento, previsto dal D.M. 29 ottobre 1974, è del 18 per cento e che, pertanto, sono ammortizzabili ordinariamente in cinque anni e mezzo.

Se il contratto di locazione o di noleggio ha per es. durata di anni due (inferiore alla metà del periodo di ammortamento) il relativo canone di locazione *non è deducibile*; se, invece, il contratto ha la durata, per es., di tre anni (superiore alla metà del periodo di ammortamento), *il canone è deducibile*.

Nei **righi C25, C27 e C29** non vanno considerate le spese sostenute nell'anno 1984 o in anni precedenti, riferite a quegli anni ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, ma che sono state registrate agli effetti dell'I.V.A. nell'anno 1987.

Al **rigo C30**, va indicato il Totale delle spese e degli oneri deducibili che si ottiene sommando gli importi indicati nella colonna 3 dei righi da C24 a C29.

Al **rigo C31**, va indicato il reddito (o la perdita) a determinazione forfetaria delle attività professionali e artistiche che si ottiene dalla differenza algebrica tra l'importo di rigo C23 e quello di rigo C30.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE

Questo prospetto deve essere obbligatoriamente compilato dalle società e associazioni che utilizzano la sezione seconda del quadro C.

Il dichiarante deve attestare, apponendo la propria firma in calce al prospetto, che le indicazioni ivi contenute sono complete e veritiere.

La omissione delle indicazioni richieste è punita con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni. Nel caso, invece, di falsità degli elementi indicati si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da cinque a dieci milioni di lire.

A — **Personale addetto all'attività**

Vanno indicati il numero e le relative retribuzioni del personale addetto all'attività esercitata, distintamente per impiegati, operai e altri collaboratori.

Tra gli «altri collaboratori» vanno compresi anche i soggetti, diversi dagli impiegati ed operai, che prestano la loro attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai fini della determinazione del numero del personale addetto deve farsi riferimento al numero complessivo delle persone che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, anche se per periodi limitati.

Tra le retribuzioni deve ricomprendersi l'ammontare complessivo dei compensi a qualunque titolo effettivamente corrisposti nell'anno e cioè: gli stipendi, i salari, i contributi previdenziali e assistenziali, il trattamento di fine rapporto o altre indennità e ogni altro emolumento, comunque denominato, spettante al personale addetto per l'attività prestata.

B — **Locali destinati all'esercizio dell'attività**

Negli appositi righi, in riferimento a ciascun locale destinato all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, deve essere indicato:

a) l'indirizzo del locale (comune, sigla della provincia, frazione, via o piazza, numero civico);

b) la dimensione del locale, espressa in metri quadrati.

Se trattasi di magazzino o deposito, anche in spazi aperti, deve essere barrata la casella della colonna contrassegnata con l'asterisco in corrispondenza del rigo sul quale sono riportati i dati relativi al magazzino o deposito.

Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti i contribuenti possono utilizzare altri **quadri C**, avendo cura di sottoscrivere l'attestazione posta in calce al prospetto.

C — **Beni strumentali impiegati**

Va indicato, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività (diversi dai locali già indicati in precedenza):

1 — il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili, ai sensi dell'art. 2, 10° comma, del decreto legge n. 853 del 1984, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2 — l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3 — il costo di acquisto (per i beni in proprietà) o il valore normale (per i beni acquisiti a titolo diverso dalla proprietà) di tutti gli altri beni, diversi da quelli di cui ai precedenti numeri 1) e 2), impiegati nell'esercizio dell'attività.

D — **Consumi energetici**

Va indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta (ancorché non risultante da specifica documentazione) per:

a) qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio etc.) utilizzata sia per macchinari che per il riscaldamento e l'illuminazione;

b) carburanti, lubrificanti e simili, comprendendovi quelli (benzina, gasolio, metano etc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

E — **Spese per assicurazioni**

Devono essere indicati:

a) il numero complessivo delle polizze di assicurazione a qualsiasi titolo stipulate (furto, incendio, assicurazioni per dipendenti, responsabilità civile, etc.) purchè inerenti all'esercizio dell'attività;

b) l'ammontare complessivo dei premi corrisposti nell'anno a fronte delle assicurazioni stipulate nell'esercizio dell'attività;

c) il capitale assicurato, intendendosi per tale il valore dei beni relativi all'attività, risultante dalle polizze di assicurazione; per i beni assicurati per più rischi (ad es. furto e incendio) non deve procedersi al cumulo dei valori assicurati, ma va indicato soltanto il maggiore.

10. QUADRO D - REDDITI DEI TERRENI

Il reddito dominicale e il reddito agrario devono essere indicati rispettivamente nelle **colonne 2 e 5** già rivalutati, cioè moltiplicando il reddito iscritto in catasto per il coefficiente 250 stabilito per l'anno 1987 con decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 403.

Si fa presente che, in base all'art. 4, primo comma, del decreto-legge n. 326 del 1987 le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa hanno effetto dal 1° gennaio 1988. Pertanto per l'anno 1987 va fatto riferimento alla rendita iscritta in catasto anteriormente alla menzionata revisione delle tariffe d'estimo.

Nella **colonna 1** si dovrà indicare la partita catastale del terreno. Nelle **colonne 3 e 6** e nelle **colonne 4 e 7** dovranno essere indicate, rispettivamente ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG dovuta dai soci o associati e dell'ILOR dovuta dalla società o associazione, le quote di reddito imputabili alla società o associazione, tenendo conto anche delle eventuali agevolazioni da specificare nelle «annotazioni» (escluse le deduzioni di cui alla colonna 8). Nella **colonna 8** si dovranno indicare, infine, gli ammontari delle deduzioni dal reddito agrario spettanti, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 599 del 1973, a ciascun socio o associato in quanto presti la propria opera, in tale qualità, nell'impresa agraria e tale attività costituisca la sua occupazione prevalente.

In base alla legge 5 aprile 1985, n. 126, l'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola ed il relativo reddito deve essere dichiarato in questo quadro mediante autodenuncia delle superfici investite a funghi.

In tali ipotesi, pertanto, sia il reddito dominicale che quello agrario vanno determinati moltiplicando la superficie investita a funghi per la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda, ed il risultato va poi moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione 250.

Si fa presente che nel quarto comma dell'art. 31 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 è stata inserita la disposizione sopra menzionata già contenuta nella Legge n. 126 del 1985. Rispetto al disposto di quest'ultima norma, nel quarto comma dell'art. 31 sopra menzionato risulta precisato che tale procedura riguarda la determinazione del reddito agrario, mentre una analoga precisazione non è stata fornita nell'art. 25 del Testo Unico a proposito della determinazione del reddito dominicale. Per il collegamento con l'art. 36 del D.P.R. n. 42 del 1988, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al Testo Unico, si rinvia a quanto già detto nella premessa alle presenti istruzioni.

Nello spazio riservato alle annotazioni devono essere indicati, distintamente per partita catastale, la superficie investita a funghi e la tariffa catastale applicata.

Per conoscere la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda i contribuenti possono rivolgersi agli Uffici Tecnici Erariali competenti per territorio.

Nell'apposito riquadro sottostante, in corrispondenza dei singoli numeri d'ordine, vanno indicati il Comune e la località dove il terreno è ubicato.

Nello spazio riservato alle «annotazioni» dovrà essere dichiarata l'eventuale mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria del fondo rustico, che, ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 597, dà diritto rispettivamente alla riduzione al 30% del reddito dominicale imponibile e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF o IRPEG e dall'ILOR.

Analoga annotazione deve essere effettuata in caso di perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo che, ai sensi dei citati articoli del D.P.R. n. 597, dà diritto alla esclusione del reddito dominicale e del reddito agrario dall'IRPEF o IRPEG e dall'ILOR, purchè la società o associazione abbia effettuato le prescritte denunzie all'Ufficio tecnico erariale.

Godono della riduzione a metà dell'ILOR i redditi dominicale ed agrario dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine non inferiore a m. 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonchè dei terreni facenti parte dei comprensori di bonifica montana.

In tale ipotesi, si consiglia di riportare nel presente quadro l'intera quota dei redditi spettanti e nel quadro O, righi 19 e 20, il totale dei redditi dominicale e agrario defalcato del 50% dei redditi per i quali spetta la riduzione.

Se il terreno è stato dato in affitto riportare nello spazio riservato alle «annotazioni» il nome e cognome dell'affittuario e gli estremi di registrazione del contratto.

Il socio o associato che presta la propria opera nell'impresa agricola, se tale prestazione costituisce la sua occupazione prevalente, può beneficiare, limitatamente alla propria quota di reddito, della deduzione prevista dalla legge agli effetti della determinazione del reddito agrario da assoggettare all'imposta locale sui redditi (deduzione del 50% del reddito agrario, con un minimo di L. 6.000.000 e un massimo di L. 12.000.000, salvo ragguaglio ad anno). La richiesta di deduzione, il cui ammontare complessivo va riportato nella colonna 8, deve essere effettuata, nel caso che interessi più di un socio o associato, in apposito allegato con l'indicazione nominativa degli aventi diritto.

11. QUADRO D1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo quadro deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali ai sensi dell'articolo 72-*ter* del D.P.R. n. 597, quando tale attività superi il limite indicato alla lettera *b)* dell'art. 28 dello stesso decreto, salvo che non si opti per la determinazione analitica del reddito stesso in base ai costi e ai ricavi effettivi. Ciò in relazione alla disciplina introdotta con il D.P.R. n. 132 del 5 aprile 1978, che ha profondamente innovato il regime di tassazione delle imprese esercenti attività di allevamento consentendo la determinazione dei loro redditi su base forfetaria mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità fissati con il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 emanato in attuazione della normativa stessa e confermati con il decreto ministeriale 28 dicembre 1987.

Nel citato decreto ministeriale sono stati infatti stabiliti criteri per determinare, rispettivamente, il numero di animali allevabili, per ciascuna specie, sul terreno e redditualmente riconducibili nell'ambito del reddito agrario ai sensi della lettera *b)* dell'art. 28, il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza, nonché il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 72-*ter*, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente. Il computo di detti valori è effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale da adottarsi per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 28 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione nel presente quadro D-1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni

appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diverse specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 72-*ter* si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocavano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:

1) che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;

2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella allegato 3 al D.M. 30 dicembre 1986 (riportata nel prospetto contenuto nel presente quadro).

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i normali criteri di cui al titolo V del D.P.R. n. 597 e dovrà formare oggetto di dichiarazione nel quadro A.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 72-*ter* non deve ritenersi esclusivo, nel senso che l'impresa di allevamento può optare per il regime ordinario di determinazione del reddito. Tale opzione va esercitata in sede di dichiarazione, determinando tale reddito nel quadro A senza utilizzare il quadro D-1.

In ordine alla compilazione del presente quadro si precisa che le sezioni 1 e 2 contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D.M. il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo che si possono riscontrare in presenza di allevamenti riguardanti più specie animali od esercitati sui terreni appartenenti a diverse fasce di qualità. In particolare nella sezione 2 si indicherà il numero dei capi allevati per ciascuna specie, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti a fianco indicati, si otterrà il totale (totale B) dei capi ridotti all'unità di misura assunta come base (piccioni ed altri volatili). Con lo stesso procedimento nella sezione 1 si indicheranno i redditi agrari non rivalutati, riportati distintamente per fasce di qualità, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si otterrà il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).

Per ricavare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 72-*ter* si deve sviluppare il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 160, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 28 e per 100 lire di R.A.; tale valore, rapportato a 100, darà il numero di capi allevabili entro il limite dell'art. 28 del D.P.R. n. 597;

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili si avrà il numero dei capi eccedenti espresso in unità base di allevamento;

c) il numero dei capi allevati in eccedenza dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 0,11 che è l'imponibile di ogni capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna *d*), quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 ed infine per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario che per l'anno d'imposta 1987 è pari a 250. Il prodotto dei tre coefficienti è uguale a 55 per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero dei capi eccedenti per tale ultimo indice per ottenere il reddito imponibile dell'impresa di allevamento esercitata in eccedenza ai limiti dell'art. 28 determinato ai sensi dell'art. 72-*ter*.

Tale importo deve confluire, come componente del reddito d'impresa, nel quadro A, in uno dei righi da A32 a A35 («altre variazioni in aumento») se trattasi di società che esercitì altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione del detto quadro A; altrimenti, va riportato nel quadro L, rigo 6, colonna 1

12 QUADRO E - REDDITI DEI FABBRICATI

Nel presente quadro non vanno compresi i fabbricati rurali dei terreni cui servono (costruzioni adibite ad abitazione dei coltivatori, al ricovero degli animali, alla custodia degli attrezzi o dei prodotti, ecc.) e gli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di attività commerciali. In tali casi i redditi relativi sono compresi nel reddito catastale dei terreni o nel reddito di impresa.

Si ricorda che in base al disposto del secondo comma dell'art. 40 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 si considerano strumentali, oltre agli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore, anche quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati ovvero dati in locazione o in comodato. Per il collegamento di tale disposizione con l'art. 36 del D.P.R. n. 42 del 1988 si rinvia a quanto già detto nella premessa alle presenti istruzioni.

Gli immobili posseduti dalle società o associazioni e non adibiti ad attività commerciali devono essere compresi nel presente quadro ai soli fini dell'ILOR se trattasi di impresa soggetta al regime di contabilità ordinaria, ovvero, quando trattasi di impresa forfetaria, anche ai fini della determinazione del reddito da imputare ai soci o associati (rigo 7 col. 1, quadro L). Per la compilazione di questo quadro le società o associazioni dichiaranti, dopo aver provveduto a numerare progressivamente nell'apposita casella ogni quadro E utilizzato, devono attenersi alle seguenti istruzioni.

Alla **colonna U.I.D.** con il segno (×) vanno segnalate le unità immobiliari destinate ad abitazioni e possedute e tenute a disposizione della società o associazione, che non costituiscono beni strumentali e che non sono destinate alla locazione.

Si precisa che per unità immobiliari a disposizione devono intendersi non solo quelle utilizzate come residenza secondaria dai soci o associati, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione, quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili.

Vanno, invece, segnalate con il segno (×) alla **colonna U.I.N.L.** le unità immobiliari destinate ad abitazione, ubicate nei Comuni indicati nell'allegato A alla delibera del CIPE del 30 maggio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985), semprechè risultino non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta.

La rendita catastale rivalutata di tali unità immobiliari va aumentata del 300 per cento (in pratica va moltiplicata per 4); tale aumento, però, non si applica alla prima unità immobiliare non locata, a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonchè alle nuove abitazioni per i primi 18 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Nella **colonna 2** va riportato il reddito ottenuto moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da indicare nella **colonna 10**, per i coefficienti di aggiornamento indicati nella tabella più avanti riportata.

Per le unità immobiliari a disposizione (segnalate nella colonna «U.I.D.») il reddito catastale rivalutato va determinato moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento riportati nella tabella suddetta ed aumentando di un terzo l'importo così ottenuto.

Per i fabbricati non censiti in catasto deve essere indicato nella colonna 2 un importo corrispondente al reddito catastale riva-

lutato (ed aumentato di un terzo ovvero del 300 per cento se ne ricorrono i presupposti) attribuito ad unità immobiliari similari già censite in catasto

Nella **colonna 3** deve essere indicata la quota del reddito spettante alla società o associazione.

Per i fabbricati dati in locazione va riportato nella **colonna 4**, «Totale Lordo», il canone di locazione risultante dal contratto (tenuto conto, in quanto applicabili, delle norme sull'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392) comprendendovi la maggiorazione spettante al proprietario nei casi di sublocazione e diminuendolo delle spese di luce, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone.

Nella **colonna 5** «Totale Netto», deve essere riportato il reddito effettivo lordo ridotto di un quarto a titolo di manutenzione, riparazione e di ogni altra eventuale spesa o perdita; per i fabbricati locati destinati specificatamente all'esercizio di attività commerciali la riduzione compete nella misura di un terzo del reddito effettivo lordo. Tale riduzione compete nella misura di due quinti per le costruzioni della città di Venezia centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano. Inoltre, per i soli fabbricati ai quali compete la detrazione di un quarto, se costruiti e utilizzati secondo la loro destinazione prima del 29 maggio 1946, si detrae una ulteriore somma pari a quattro volte e mezzo il reddito imponibile definito per l'anno 1938 ai fini delle imposte dirette.

Nella **colonna 6** deve essere indicata la quota del reddito effettivo spettante alla società o associazione.

Nella **colonna 7**, ai fini della determinazione del reddito da imputare ai soci e associati, deve essere indicato:

— per gli immobili direttamente utilizzati o tenuti a disposizione dalla società o associazione e per le abitazioni non locate l'importo di colonna 3;

— per gli immobili dati in locazione, l'importo di colonna 6, se la quota di reddito effettivo risulta superiore alla quota di reddito catastale rivalutato per più di un quinto di questo; va invece riportato l'importo di colonna 3 se il divario tra le predette quote di reddito è inferiore alla misura sopraindicata;

— va ugualmente riportato l'importo di colonna 6 se il reddito effettivo ivi esposto è inferiore a quello di colonna 3, diminuito di un quinto; mentre va riportato l'importo di colonna 3 se la divergenza è inferiore alla predetta misura.

Occorre tener presente, ai fini di un esatto raffronto, che nel caso di locazione cessata o iniziata nel corso dell'anno il raffronto stesso deve essere effettuato tra la rendita catastale aggiornata relativa all'intero anno e il reddito effettivo costituito dai canoni di locazione percepiti nel periodo dello stesso anno in cui l'immobile è stato locato. Si richiama l'attenzione degli interessati sulla necessità di richiedere espressamente il beneficio della tassazione sul minor reddito effettivo, atteso che essi soltanto sono in grado di far conoscere se tale minor reddito sia dovuto a esclusioni dagli aumenti di fitto o a riduzioni degli aumenti stessi disposte dalle leggi di blocco, secondo quanto prescrive l'art. 2, secondo comma, della legge 23 febbraio 1960, n. 131, che tale beneficio consente.

Nella **colonna 8** deve essere indicato il reddito ai fini ILOR, che coincide con quello indicato a colonna 7, salvo quanto appresso precisato.

Per i fabbricati che hanno già acquisito il diritto alla esenzione dalla preesistente imposta sui fabbricati, e quindi esenti dall'ILOR fino al compimento del periodo di durata dell'esenzione, ovvero hanno acquisito successivamente l'esenzione dall'ILOR anche ai sensi dell'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dell'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve esserne fatta specifica menzione nell'apposito spazio. In tal caso non verrà indicata alcuna somma nella colonna 8 e nella **colonna 16** deve essere indicata la data di scadenza della esenzione.

Ai fini del riporto degli imponibili nel quadro O, si fa presente che il totale di colonna 8 va riportato al rigo 22, colonna 2.

Ai fini della compilazione delle colonne 7 e 8 è da tener presente che il reddito relativo alle abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 o A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG nella misura del 50 per cento ed è esente da ILOR.

Nella **colonna 11**, deve essere espresso il numero complessivo dei giorni durante i quali si è verificata la situazione di possesso.

Tabella dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali (D.M. 10 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 1986)

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA.

Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	365
Abitazioni di tipo civile	A/2	280
Abitazioni di tipo economico	A/3	255
Abitazioni di tipo popolare	A/4	220
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	205
Abitazioni di tipo rurale	A/6	220
Abitazioni in villini	A/7	325
Abitazioni in ville	A/8	415
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	180
Uffici e studi privati	A/10	460
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	235
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi).		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	305
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	305
Prigioni e riformatori	B/3	305
Uffici pubblici	B/4	305
Scuole e laboratori scientifici	B/5	305
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	180
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	305
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	305
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia).		
Negozi e botteghe	C/1	425
Magazzini e locali di deposito	C/2	370
Laboratori per arti e mestieri	C/3	370
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	370
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	370
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	370
Tettoie chiuse o aperte	C/7	370

II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE.

Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni	da D/1 a D/9	425

III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9	255

Questo quadro deve essere compilato dalle società o associazioni che nel corso dell'anno hanno percepito i redditi di capitale indicati nei righi da F1 a F11, ad esclusione delle società esercenti attività commerciali in regime ordinario.

Ai fini della compilazione di detto quadro F, si ricorda che, per effetto della legge 16 dicembre 1977, n. 904, gli aumenti gratuiti di capitale deliberati dal 18 dicembre 1977 non sono assoggettati ad imposta.

Al **rigo F/1** devono essere indicati: a colonna 1, i dividendi e gli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nell'anno e relativi ad esercizi chiusi dopo il 1° dicembre 1983, compresi gli acconti di dividendo; a colonna 2, l'importo delle ritenute alla fonte subite.

Al **rigo F/2** devono essere indicati: a colonna 1, i dividendi e gli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nell'anno ma relativi ad esercizi sociali chiusi prima del 1° dicembre 1983; a colonna 2, va indicato l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo F/3** vanno indicati: a colonna 1 l'ammontare dei dividendi e degli utili anche in natura distribuiti da società estere di ogni tipo, per i quali non compete il credito d'imposta e a colonna 2 l'importo delle ritenute subite.

Al **rigo F/6** vanno indicati gli interessi derivanti da capitali dati a mutuo, senza alcun riguardo al tipo o alla forma del contratto. Tali interessi si presumono percepiti nella misura del 5% annuo, anche se nel titolo non risulta pattuito alcun interesse o risulta pattuito un interesse in misura inferiore; è tuttavia ammessa la prova contraria. Pertanto, se la società o associazione non ha diritto ad alcun interesse o se lo ha percepito in misura inferiore al 5%, dovrà produrre la prova necessaria a vincere la presunzione, allegandola alla dichiarazione, ovvero dichiarare comunque un interesse nella misura del 5% annuo. La presunzione degli interessi non vale per le somme versate, in «conto capitale», da parte dei soci alla società purché si tratti di società regolarmente costituita in uno dei tipi indicati dall'art. 2200 c.c. (non di società irregolari o di fatto) e purché i versamenti siano proporzionali alle quote di partecipazione e siano effettuati in base a formale deliberazione della società, o risultino da atto notarile avente data anteriore al finanziamento sottoscritto da tutti i soci ed allegato alla dichiarazione mod. 750. S'intendono versate «in conto capitale» non soltanto le somme destinate a copertura di un aumento di capitale (attuale o futuro), ma anche quelle che vengono acquisite al patrimonio sociale senza che ne derivi un obbligo di restituzione a carico della società.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 42, secondo comma, del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. L'art. 43, primo comma, dello stesso Testo Unico stabilisce altresì che le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. Per il collegamento di tali disposizioni con l'art. 36 del D.P.R. n. 42 del 1988 si rinvia a quanto già detto nella premessa alle presenti istruzioni.

A proposito del **rigo F/15** si fa presente che si considerano prodotti all'estero i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia. I redditi prodotti all'estero devono essere analiticamente elencati, per Stato di provenienza, in apposita distinta da allegare alla dichiarazione, nella quale devono essere indicate le imposte estere pagate in ciascuno Stato in via definitiva nell'anno e le relative misure detraibili ai sensi dell'art. 18 del decreto n. 597. Circa il credito per imposte pagate all'estero vedasi punto 18 delle presenti istruzioni.

14. QUADRO G - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo quadro deve essere compilato dalle società di persone che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, a società in nome collettivo, in accomandita semplice, a società di armamento o a società di fatto aventi la sede o l'oggetto principale in Italia.

I redditi (o le perdite) delle anzidette società sono accertati unitariamente nei confronti delle società stesse, le quali devono pertanto provvedere a dichiararli nel proprio **Mod. 750**, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Di conseguenza ciascuno dei soci, se società di persone o equiparata, deve dichiarare **nel quadro G** la quota del reddito (o della perdita) della società, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile, eccezione fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di un'impresa in regime ordinario, nel quale caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel **quadro A** come componente del reddito d'impresa.

Devono essere indicati la ragione sociale e l'indirizzo delle società di persone cui si riferiscono le partecipazioni e per ciascuna di tali società:

— nella colonna 1, il codice fiscale della società di persone;

— nella colonna 2, il reddito totale della società, preceduto dal segno «—» in caso di perdita;

— nella colonna 3, la percentuale di partecipazione agli utili spettanti all'ente o società dichiarante;

— nella colonna 4, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società imputabile all'ente o società dichiarante;

— nella colonna 5, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società di persone imputabile alla società dichiarante;

— nella colonna 6, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi, percepiti dalla società di persone, sui quali è commisurato il credito d'imposta;

— nella colonna 7, l'ammontare della quota dell'ILOR e relativa addizionale straordinaria pagata dalla società di persone sulla quota di reddito spettante all'ente dichiarante.

In questo quadro vanno dichiarati i «redditi diversi», che non hanno già formato oggetto di dichiarazione negli altri quadri del modello 750.

Al **rigo H1** devono essere indicati i corrispettivi relativi alle operazioni speculative, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 597, concluse nel corso dell'anno.

Si presumono in ogni caso fatte a fini speculativi, senza possibilità di prova contraria: la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione e la successiva vendita, totale o parziale, di essi; l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente, se il periodo di tempo intercorrente fra l'acquisto e la vendita non è superiore a cinque anni (la presunzione opera anche se l'acquisto e la rivendita hanno per oggetto quote o azioni, non quotate in borsa, di società il cui patrimonio è investito prevalentemente in immobili); l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato e in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente fra l'acquisto e la vendita non è superiore a due anni (si fa presente che nell'art. 81 del Testo Unico quest'ultima fattispecie non è più prevista tra quelle che danno luogo a redditi diversi; per il collegamento con l'art. 36 del D.P.R. n. 42 del 1988 si rinvia a quanto già detto nella premessa alle presenti istruzioni).

Per effetto dell'art. 3, comma 11, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in società, di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori: al 2% del capitale sociale della società partecipata, se si tratta di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto; al 10% del capitale sociale della società partecipata, se si tratta di altre azioni; al 25% del capitale sociale della società partecipata, se si tratta di partecipazioni non azionarie, come nei casi di quote di società a responsabilità limitata o di società di persone.

La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi.

La disciplina sopra esposta non si applica se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data della cessione o della prima cessione è superiore a cinque anni. Per ulteriori chiarimenti si veda la circolare n. 16 del 10 maggio 1985 della Direzione Generale delle Imposte Dirette in G.U. n. 180 del 1° agosto 1985.

L'ammontare da indicare al **rigo H1** è costituito dalla somma dei prezzi reali conseguiti in dipendenza delle operazioni speculative che hanno dato luogo alle plusvalenze, mentre i prezzi di acquisto e gli altri costi inerenti ai beni alienati, compresa l'imposta sull'incremento di valore degli immobili, saranno portati in deduzione al **rigo H7**. Va tenuto presente che per i terreni lottizzati o resi edificabili acquistati più di cinque anni prima della loro inclusione in piani regolatori o in programmi di fabbricazione, si assume come prezzo di acquisto il valore medio corrente nel quinto anno anteriore a quello dell'inclusione stessa. Per le operazioni speculative produttive di plusvalenze dovrà essere allegato un apposito prospetto analitico da cui risultino in particolare, per ciascuna operazione: il corrispettivo conseguito, il prezzo di acquisto, gli altri costi inerenti l'operazione.

Al **rigo H2** va indicato l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio occasionale di attività commerciali, percepiti nell'anno, ivi compresi i corrispettivi della concessione in uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili.

Le spese e gli oneri sostenuti nell'esercizio di tale attività devono essere portati in deduzione al **rigo H8**.

Al **rigo H3** va indicato l'ammontare dei censi, decime, quartesi, livelli e altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, anche se consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi. Per tutti questi redditi, se risultanti da titoli scritti, vanno dichiarate le somme di cui nell'anno si è acquisito il diritto alla percezione. In caso contrario devono indicarsi le somme effettivamente percepite nell'anno. Non è ammessa alcuna deduzione per oneri e spese di produzione.

Al **rigo H4** vanno indicati i redditi degli immobili situati all'estero che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio di imprese. Questi redditi devono essere dichiarati nell'ammontare netto determinato nello Stato estero ai fini delle imposte ivi dovute.

Al **rigo H5**, infine, vanno indicati gli eventuali altri redditi non espressamente considerati nel D.P.R. n. 597 del 1973. Per tali redditi non è ammessa alcuna deduzione per oneri e spese di produzione.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei **righi H7 e H8** non possono in ogni caso superare i corrispettivi a ciascuno di essi corrispondenti indicati nei righi H1 e H2.

Al **rigo H10** deve essere indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite, come risultante dai certificati rilasciati dai sostituti d'imposta.

16. QUADRO I - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Questo quadro è diviso in due sezioni. Esso concerne i redditi che vanno attribuiti ai soci separatamente dagli altri redditi della società, in quanto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche vanno assoggettati a tassazione separata applicando all'ammontare di ciascuno di detti redditi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione.

Nella **prima sezione** vanno indicate le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate per cessione o liquidazione di aziende e i compensi percepiti per la perdita di avviamento commerciale.

Dopo aver indicato il Comune di produzione del reddito, o lo Stato nel caso di redditi prodotti all'estero, si devono riportare gli estremi dei soggetti eroganti e cioè degli acquirenti nel caso di cessione o liquidazione di aziende ovvero dei proprietari degli immobili nel caso di corresponsione di compensi per la perdita di avviamento.

Devono poi essere indicati, unitamente all'anno in cui è sorto il diritto a percepirli:

— l'ammontare delle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, percepite in dipendenza della cessione o liquidazione di aziende, al lordo dell'ILOR su di esse dovuta, che deve formare oggetto di deduzione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dovuta dai soci persone fisiche da parte dell'Ufficio

in sede di determinazione della tassazione separata. Alla dichiarazione va allegato un apposito prospetto analitico da cui risultino le voci attive e passive in base alle quali si è determinato l'ammontare delle plusvalenze indicando separatamente le plusvalenze dei beni relativi a stabili organizzazioni all'estero;

— l'ammontare delle ritenute d'acconto subite, come risultante dai certificati rilasciati dai sostituti d'imposta.

Nella **sezione seconda** va indicato il valore nominale delle azioni o quote gratuite ricevute o aumento del valore nominale delle azioni o quote già possedute, se costituenti reddito di capitale ai sensi degli artt. 41, 44 e 45 del D.P.R. n. 597 e non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, relativamente alle deliberazioni adottate entro il 17 dicembre 1977. Gli aumenti gratuiti deliberati a partire dal 18 dicembre 1977 non sono assoggettati ad imposta, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Oltre all'ammontare del reddito è necessario indicare le ritenute d'acconto subite, risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta, e l'eventuale credito d'imposta (spettante soltanto nella misura di 1/3 del reddito indicato a colonna 4 per i soli redditi prodotti in Italia), e l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta, nonché il soggetto erogante. In questa Sezione tuttavia si deve riportare alla colonna 1, invece del Comune, unicamente lo Stato di formazione del reddito (Italia o Stato estero).

17 QUADRO L - REDDITI DELLE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

In questo quadro vanno riepilogati i redditi dichiarati dalle società o associazioni negli appositi quadri contrassegnati con le lettere da *A* ad *I*, dei quali si è già accennato in precedenza.

Nella **colonna** 1 va riportato l'ammontare del reddito (o della perdita) risultante dai quadri staccati in corrispondenza del rigo relativo al tipo di reddito e l'ammontare dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, da dedurre dal reddito complessivo imponibile ai sensi dell'art. 9 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Detta deduzione non dovrà essere indicata dalle società tenute a compilare il quadro A, in quanto le stesse hanno già imputato al conto profitti e perdite l'ammontare della predetta imposta.

Nella **colonna** 2 devono essere indicate le ritenute d'acconto subite dalla società o associazione per ciascun tipo di reddito.

Nella **colonna** 3 va indicato l'ammontare delle imposte pagate all'estero.

Circa le imposte pagate all'estero, si precisa che occorre indicare in apposito allegato i redditi prodotti all'estero, distintamente per Stato di provenienza, nonché le corrispondenti imposte ivi pagate nell'anno in via definitiva, intendendosi per tali quelle non suscettibili di modificazione a favore del contribuente né di rimborsi e, quindi, con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte pagate all'estero relative ai redditi del 1987 saranno, in tutto o in parte, pagate negli anni successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà richiedere la detrazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel 1987. Ove nel 1987 siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero negli anni dal 1974 al 1986 compresi nelle dichiarazioni presentate per tali anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nelle apposite distinte, unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato dallo Stato estero per ciascuno degli anni predetti.

Nella **colonna** 4 va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi, in denaro o in natura (distribuiti dalle società per azioni, in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività), percepiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Il credito di imposta sui dividendi, che concorre pro-quota a formare il reddito imponibile dei singoli soci, è pari ai 9/16 (56,25 per cento) degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, se relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 1° dicembre 1983 (anche se derivano da riserve ed altri fondi costituiti anteriormente) ovvero pari a 1/3 se la delibera di distribuzione fu adottata entro la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 anche se posteriormente a questa data.

Tale credito non spetta sui dividendi per i quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cedolare secca opzionale ovvero ritenuta sui dividendi attribuiti su azioni di risparmio o distribuiti da società cooperative di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 601), né se gli utili siano stati distribuiti da società estere non residenti.

Nella **colonna** 5, i soggetti obbligati all'uso dei registratori di cassa di cui all'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, devono indicare il credito d'imposta spettante, ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG dovuta dai soci o associati, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire 2.000.000.

In caso di locazione finanziaria il credito d'imposta è commisurato alla parte del prezzo d'acquisto non eccedente lire 2.000.000 ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'indicato importo complessivo.

Si avverte che detto credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti.

Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità del credito d'imposta, i documenti probatori, in originale o in copia fotostatica, degli eseguiti pagamenti del prezzo d'acquisto o del canone di locazione, dai quali devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato.

In caso di locazione finanziaria alla dichiarazione deve essere allegato, in originale o in copia fotostatica, il contratto di locazione contenente l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.

Nella **colonna** 6 vanno indicate l'ILOR e l'addizionale straordinaria sull'ILOR iscritte a ruolo a nome della società o associazione la cui riscossione è iniziata nel 1987, l'ILOR versata per autoliquidazione a titolo di saldo e di acconto nell'anno stesso, la quota di ILOR e relativa addizionale riportata dal quadro G, colonna 7.

Per l'esatta compilazione del quadro L si precisa che i redditi fondiari (redditi dominicali e agrari dei terreni e dei fabbricati non costituenti beni strumentali), di capitale, di partecipazione e diversi vanno sommati al rigo 13 (in quanto non inclusi nel reddito complessivo) solo se posseduti da società semplici, associazioni fra artisti e professionisti e da società in regime forfetario.

I suindicati redditi posseduti dai soggetti in regime di contabilità ordinaria non vanno indicati separatamente in questo quadro in quanto già compresi nel reddito di impresa.

I redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF riportati dal quadro I restano esclusi dalla sommatoria di quelli di altra natura contenuti nello stesso quadro L.

18 PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Questo prospetto va compilato in aggiunta all'allegato concernente gli stessi redditi, di cui è già fatto cenno al punto precedente. Al rigo 15 va indicato l'ammontare complessivo del reddito prodotto all'estero, mentre al rigo 16 va riportato soltanto l'ammontare del reddito in relazione al quale sono state pagate imposte all'estero in via definitiva.

19 PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA ABITATIVA (Legge 22 aprile 1982, n. 168)

Questo prospetto deve essere compilato dalle società o associazioni per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni immobiliari ammesse a fruire delle agevolazioni tributarie di cui alla legge 22 aprile 1982, n. 168, con l'avvertenza che i dati ivi richiesti vanno indicati cumulativamente per periodo d'imposta.

20 QUADRO M - IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il quadro M va utilizzato per indicare tutti i soci o associati che rivestono tale qualità alla chiusura dell'esercizio ed ai quali vanno pertanto imputati pro-quota i redditi, ritenute, crediti d'imposta e ILOR di cui al quadro L, righi 13 e 14.

Nella **colonna 1** vanno indicati, nell'ordine, il numero di codice fiscale, le generalità dei soci od associati e la qualifica rivestita, tenendo presente che per le persone fisiche si deve riportare il cognome, il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita, mentre per i soggetti diversi è necessario indicare l'esatta denominazione o ragione sociale.

Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati vanno indicati nel quadro N sito nell'ultima pagina del mod. 750/A ovvero nell'ultima pagina delle presenti istruzioni se trattasi di soggetti che non compilano il mod. 750/A.

Se i soci sono più di quindici la loro indicazione potrà essere proseguita su un foglio aggiunto indicandovi i richiesti dati ed elementi nello stesso ordine sopra detto. In questa ipotesi al **rigo 53** del quadro M vanno indicati (dalla colonna 3 in poi) i dati cumulativi relativi a quei soci, elencati nel detto foglio aggiunto, in capo ai quali va calcolata la deduzione dai redditi agrari o d'impresa, in quanto i soci stessi esercitano la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la loro attività prevalente; per contro, al **rigo 54** vanno indicati i dati cumulativi relativi a quei soci, anch'essi elencati nel detto foglio aggiunto, che non prestano alcuna opera nell'impresa o, se la prestano, essa non costituisce la loro occupazione prevalente. Detto foglio aggiunto va debitamente datato e sottoscritto. Nella **colonna 2**, con un SI oppure con un NO va precisato se per il socio l'attività svolta nell'impresa costituisce l'occupazione prevalente e ciò al fine delle deduzioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, e all'art. 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, da effettuare dal reddito assoggettabile ad ILOR; nella **colonna 3** va indicata la **quota percentuale** di partecipazione agli utili.

Le quote di reddito o perdita spettanti a ciascuno dei soci o associati, già complessivamente esposti nel precedente quadro L ed emergenti dai quadri staccati da A ad H, vanno indicate nella **colonna 4** mentre le quote di reddito di cui al quadro I (redditi soggetti a tassazione separata) vanno riportate nella **colonna 5**.

Nella **colonna 6** va indicata la quota di ritenute d'acconto spettante a ciascun socio od associato, calcolata sulla somma degli importi indicati al rigo 13 colonna 2 del quadro L. Analoga operazione va effettuata alla **colonna 7** per quanto concerne le ritenute d'acconto di cui al rigo 14 colonna 2 del quadro L.

Nella **colonna 8** va ripartito il credito di imposta sui dividendi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio od associato, da calcolarsi sulla somma degli importi indicati a colonna 4 dei righi 13 e 14 del quadro L.

Nella **colonna 9** va ripartito il credito d'imposta, spettante per l'acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa, già indicato a colonna 5 del rigo 13 del quadro L, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio o associato.

Nella **colonna 10** va indicata l'ILOR di cui alla colonna 6 del quadro L ripartita in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei singoli soci, prescindendo dal fatto che per alcuni di essi sia stata operata la deduzione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 599 e la ulteriore deduzione di cui all'art. 13 della legge n. 72 citata.

Così, se l'imposta pagata dalla società di cui al seguente 2° esempio è stata di L. 1.200.000, ciascun socio che partecipa per un quarto agli utili della società, potrà portarsi in deduzione dal proprio reddito complessivo non più di L. 300.000 (1.200.000 : 4), sia stato o meno tenuto in considerazione ai fini delle anzidette deduzioni. Ciò perchè l'art. 10, lettera a), del D.P.R. n. 597 dispone, per le società in argomento, che l'ILOR corrisposta dalla società stessa si deduce, per ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Nella **colonna 11** va riportato l'ammontare della deduzione spettante a ciascun socio o associato, così come calcolato ex art. 7 del D.P.R. n. 599 nei singoli quadri staccati.

Tale deduzione è fissata nella misura del 50% della quota spettante a ciascun socio o associato ed in ogni caso per un ammontare non inferiore a L. 6.000.000 e non superiore a L. 12.000.000, salvo il ragguaglio ad anno.

Nella colonna 12 va riportato l'ammontare della ulteriore deduzione dal reddito d'impresa concessa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 72 citata, in aggiunta a quella prevista dall'art. 7 del ripetuto D.P.R. n. 599:

a) alle imprese artigiane iscritte nel relativo albo;

b) alle imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

c) alle imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Tale ulteriore deduzione, è pari al 30% della quota di reddito spettante a ciascun socio al netto della deduzione ex art. 7 del D.P.R. n. 599, con un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 4.000.000, salvo il ragguaglio all'anno. Le predette misure sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000.000 ovvero a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane di cui alla precedente lettera a) che impieghino per la maggior parte del periodo di imposta rispettivamente uno ovvero due o più apprendisti.

Si sottolinea che le deduzioni in questione vengono concesse purchè dal socio sia stata prestata nella società, in qualità di socio, la propria personale opera e che questa non sia estrinsecata in un qualsiasi modo, ma sia stata tale da rappresentare l'occupazione prevalente.

Ciò comporta che ad uno stesso soggetto non può essere riconosciuta detta condizione in più di una società, essendo il termine prevalente riferito all'occupazione potenziale del socio e non all'attività della società, per cui non è possibile, in concreto, più di un'occupazione prevalente con riferimento alla medesima persona.

Il campo di applicazione dei benefici è pertanto limitato ai soci che prestano la loro opera nella società in modo prevalente rispetto alle altre eventuali diverse occupazioni ed alla quota di reddito a ciascuno di essi spettante.

Le suddette deduzioni previste ai fini ILOR per i redditi agrari o d'impresa si applicano a condizione che la società dichiarante attesti che sussistono i requisiti sopra specificati in capo a ciascun socio per il quale sono state calcolate le deduzioni e che all'uopo risulti sottoscritta la dichiarazione predisposta nel riquadro sottostante il quadro M.

Si fa presente che in caso di falsità dell'attestazione si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

A maggior chiarimento si portano i seguenti esempi:

1° esempio: Società esercente attività di commercio al minuto. Quattro soci di cui due prestano la propria opera nella società. Quote uguali

Reddito netto	L.	60.000.000
— Calcolo deduzione ex art. 7 D.P.R. n. 599: quote reddito individuale (L. 60.000.000 : 4)	»	15.000.000
Deduzione per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 6.000.000)	»	7.500.000
— Calcolo deduzione ex art. 13 legge 72/1983: 30% della quota di reddito di ciascun socio lavoratore, al netto della deduzione ex art. 7, con minimo di L. 2.000.000 (30% di 7.500.000)	»	2.250.000

Riepilogo:

Reddito netto	»	60.000.000
deduzioni ex artt. 7. D.P.R. n. 599 e 13 legge n. 72/1983 (L. 9.750.000 × 2)	»	19.500.000
Reddito imponibile ILOR...	L.	40.500.000

2° esempio:
Quattro soci di cui due prestano la propria opera in società esercente attività diversa da quelle di cui all'art. 13 della legge n. 72/1983.

Quote uguali

Reddito netto	L.	16.000.000
— Quota reddito per ogni socio (L. 16.000.000 : 4)	»	4.000.000
Deduzione per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 6.000.000)	»	4.000.000

Riepilogo:

Reddito netto	»	16.000.000
deduzioni ex art. 7. D.P.R. n. 599: intera quota spettante perchè inferiore al minimo deducibile (L. 4.000.000 × 2):	»	8.000.000
Reddito imponibile ILOR...	L.	8.000.000

PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI.

Sulla base dei dati risultanti dal quadro M, la società o associazione rilascerà a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la propria ragione sociale, sede e numero di codice fiscale, i dati identificativi del socio o associato, il reddito (o la perdita) totale dichiarato agli effetti dell'IRPEF, la quota di partecipazione agli utili spettante al singolo socio o associato, nonché le quote di reddito (o perdita), di ritenute di acconto, di imposte pagate all'estero (indicando anche la quota di reddito prodotto all'estero), di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti per registratori di cassa e di ILOR e relativa addizionale straordinaria imputabili al singolo socio o associato, distinguendo i dati relativi ai redditi soggetti all'IRPEF a tassazione ordinaria, da riportare dal socio o associato persona fisica nel quadro 740/H, da quelli soggetti a tassazione separata, da riportare dal socio o associato persona fisica nel quadro 740/M.

Analogo prospetto va rilasciato quando compartecipe sia una società di capitali o altra società di persone.

In detto prospetto deve altresì essere specificato:

— se la società è in regime forfetario ovvero in regime ordinario. Nel primo caso è consentito al socio di fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis del D.P.R. n. 597 del 1973, mentre nel caso in cui sia stata tenuta la contabilità ordinaria il socio può portare in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, la differenza tra l'ammontare delle perdite d'impresa in regime ordinario e l'ammontare dei redditi;

— la quota spettante alle imprese socie (società commerciali o persone fisiche) degli interessi e altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e delle altre obbligazioni esenti, che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione dell'imponibile della società. Le imprese socie devono computare tra gli interessi e altri proventi esenti da imposta sopra menzionati di propria spettanza (fino a concorrenza del cui ammontare gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1985, n. 6), anche quelli conseguiti per il tramite di società di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 597 del 1973.

21. QUADRO O: DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

a) Redditi e deduzioni

Dai quadri interni si devono riportare, rispettivamente alle **colonne 2, 3 e 4** del quadro O, i redditi e le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 e dell'art. 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

Si ricorda che i redditi esposti in questa sezione non possono in alcun caso essere negativi e che le deduzioni non possono mai superare il relativo reddito.

Per quanto riguarda le menzionate deduzioni gli importi indicati al **rigo 27, colonne 3 e 4**, devono coincidere con i totali rispettivamente di colonne 11 e 12, rigo 55 del quadro M.

L'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili (INVIM) da dedurre ai fini ILOR dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, va riportata al **rigo 27 colonna 3**; va quindi sommata alle deduzioni di cui alle colonne 3 e 4 di rigo 27 e l'importo risultante va indicato al **rigo 28**.

Detto importo va sottratto dal reddito di rigo 27 colonna 2 ed il risultato ottenuto va indicato al **rigo 29**.

Al **rigo 30** va riportata la somma dei redditi dominicali e agrari dei terreni e dei fabbricati, al netto della deduzione ex art. 7/599 di cui al rigo 20 col. 3.

L'importo risultante da detta somma costituisce il reddito imponibile ILOR da indicare al **rigo 31** qualora sia superiore al reddito indicato al rigo 29: ciò in quanto, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del D.P.R. n. 599 citato, per i redditi fondiari l'ILOR è applicata separatamente.

Al rigo 31 va invece indicato il reddito di cui al rigo 29 qualora lo stesso risulti superiore a quello di cui al rigo 30.

b) Calcolo e versamento dell'ILOR.

Al **rigo 32** va indicata l'imposta dovuta che è pari al 16,2% dell'importo di rigo 31.

Al **rigo 33** si riporta l'acconto eventualmente versato nel mese di novembre 1987, trascrivendo negli appositi spazi gli estremi di versamento desunti dalla attestazione rilasciata dall'Azienda di credito o dall'ufficio postale.

Si esegue quindi la somma algebrica fra l'importo di rigo 32 e di rigo 33: se positiva si avrà l'importo dell'ILOR da versare a *saldo che deve essere indicato al* **rigo 34**; *se negativa risulterà* un credito di imposta da indicare al **rigo 35**. Al **rigo 36** va riportato il saldo versato con gli estremi dell'attestazione di versamento (data e codice banca o codice Ufficio postale).

Si ricorda che i versamenti non vanno effettuati se l'imposta da versare a saldo non supera le lire 20.000.

L'inosservanza totale o parziale dell'obbligo di versamento dell'imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi comporta il pagamento degli interessi di mora nella misura del 9% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della prima rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata, nonchè l'applicazione della soprattassa, pari al 40% delle somme non versate.

Se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a tre giorni, detta soprattassa si applicherà nella misura del 3%.

22. PROSPETTI DATI CONTABILI

Nell'ultima pagina del modello fondamentale sono stati inseriti due prospetti contabili che il soggetto dichiarante deve compilare al fine di fornire i dati in essi richiesti.

Il **primo Prospetto**, concernente le variazioni di bilancio, riguarda esclusivamente le società commerciali che, per opzione *o perché tenute alla contabilità ordinaria, debbono dichiara*re i propri redditi utilizzando il quadro A, allegandovi il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite.

La compilazione di questo prospetto richiede la evidenziazione, limitatamente alle voci dello stato patrimoniale ivi indicate, dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano con quelli finali del bilancio precedente), dei movimenti, in dare ed in avere, intervenuti nei conti durante l'esercizio (variazioni di bilancio), del conseguente saldo finale di bilancio, nonché di quello assunto ai fini fiscali in sede di dichiarazione in dipendenza dei diversi criteri dettati dalla normativa tributaria. Atteso che in talune ipotesi la particolare natura dei conti non richiede certe evidenziazioni, si è provveduto ad annullare nel prospetto lo spazio riservato alle evidenziazioni stesse.

In ordine alle singole voci del prospetto va precisato quanto segue.

Le **voci da 60 a 63** interessano i conti accesi alla valutazione delle rimanenze di cui agli artt. 62 e 63 del D.P.R. n. 597. Alla **voce 60** vanno quindi indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita e di quelli da impiegare nella produzione quando non risultino ancora immessi in processi di lavorazione; alla **voce 61** vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione di cui al comma 5 dell'art. 62 del D.P.R. n. 597; alla **voce 62** vanno indicate le scorte di prodotti finiti (ossia di quelli provenienti dalle lavorazioni); alla **voce 63**, infine, va indicato l'ammontare delle opere e servizi in corso di esecuzione di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 597.

Si precisa, inoltre, che le voci dello stato patrimoniale "altri crediti e attività" e "altri debiti e passività", nonchè quelle del conto economico "altri costi, oneri e spese" e "altri proventi" debbono ritenersi residuali, nel senso che in esse vanno ricompresi, rispettivamente, tutti gli elementi patrimoniali e red*dituali non collocabili tra le altre voci.*

Nel conto economico sono state inserite per maggior chiarezza espositiva le **voci 79 e 97** relative alle rimanenze iniziali e finali costituite dagli importi evidenziati, rispettivamente, alle colonne 1 e 4 delle **voci da 60 a 63**, eventualmente integrati con quelli delle rimanenze dei titoli azionari, obbligazionari e titoli similari, se e nella misura in cui essi siano stati dalle società considerati contabilmente beni suscettibili di produrre ricavi.

*È appena il caso di ricordare che l'utile (o la perdita) di eserci*zio indicato nella **voce 91 (o 98)** è uguale alla differenza tra l'importo delle attività e quello delle passività dello stato patrimoniale.

Si osserva, che tra gli utili in sospensione di imposta di cui alla **voce 89**, relativi alle plusvalenze e sopravvenienze attive accantonate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 54, comma 5, e dell'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 597, non vanno ricomprese le plusvalenze conseguenti a conferimenti agevolati (art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576), nè quelle realizzate a seguito di cessioni agevolate ai sensi della legge 22 aprile 1982, n. 168, le quali vanno indicate nei relativi prospetti.

Si fa infine presente che alla **voce 102** va indicato l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e alla **voce 103** va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti per lavorazioni, relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi.

Il secondo Prospetto interessa le sole imprese che in esercizi precedenti abbiano operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si dovrà provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando i dati riepilogativi al **rigo 104**.

Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:

— per valore attribuito all'azienda è da intendersi quello risultante dalla perizia di stima (se il conferimento è operato verso società di capitali) ovvero quello risultante dall'atto di conferimento (nelle altre ipotesi);

— il costo fiscale di riferimento alla data del conferimento è dato dalla somma algebrica delle attività e passività conferite assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti a quella data;

— l'importo da riportare nella colonna «valore della partecipazione iscritta in bilancio» è, ovviamente, quello assunto in bilancio a detto titolo;

— in ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate tutte le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta. Tale rilevazione va operata distintamente per i realizzi dell'esercizio e per quelli complessivamente riferibili ad esercizi anteriori.

23 PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nelle **colonne** 1 e 7 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella **tabella E**, di seguito riportata.

Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle **colonne 2 e 8** deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella F**, di seguito riportata, da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle **colonne 3 e 9** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nelle **colonne 4 e 10** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1988 relativa all'anno 1987 indicherà l'anno 1988.

Nelle **colonne 5 e 11** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle **colonne 6 e 12** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le **colonne 3, 4, 9 e 10** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta dell'esenzione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e *non* al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

TABELLA *E)* TIPO DI ESENZIONE

Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64)

01 Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

02 Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

03 Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)

Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879)

20 Esenzione totale ILOR

21 Esenzione parziale ILOR

Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona e Falconara Marittima, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)

30 Esenzione totale ILOR

31 Esenzione parziale ILOR

Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3 terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 883; legge 10 maggio 1983, n. 190)

50 Esenzione totale ILOR

51 Esenzione parziale ILOR

Utili reinvestiti in settori agevolati

80 Esenzione 70% utili reinvestiti (articoli 7, 8, 9, legge 30 aprile 1985, n. 163)

TABELLA *F)* STATO DELL'ESENZIONE

A Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.

B Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

C Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.

D Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.

E Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Riservato all'Ufficio

Ufficio delle imposte di ______
oppure
Centro di Servizio di ______ N. ......

Presentata al Comune di ______
il ______ n. ______

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/88

dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società o associazioni fra artisti o professionisti

REDDITI 1987

SE IL PERIODO D'IMPOSTA È INFERIORE ALL'ANNO INDICARNE LE DATE

dal giorno ___ mese ___ anno ___ al giorno ___ mese ___ anno ___

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le istruzioni allegate

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE (1) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (1) (se diverso dalla sede legale) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE — TELEFONO (prefisso e numero)

STATO VEDERE TAB. A — NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B — ATTIVITÀ VEDERE TAB. C — SITUAZIONE VEDERE TAB. D

IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

IMPRESE ARTIGIANE di cui all'art. 13, lett. a, della legge 12-3-1985, n. 72 — NUMERO APPRENDISTI — PLUSVALENZE L. 22 apr. ile 1982, n. 168 — ACCUVIDUALI (2)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — CODICE CARICA ① ② ③ ④

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazioni) — SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

TELEFONO (prefisso e numero)

Il sottoscritto Cognome ______ Nome ______

Numero di Codice Fiscale (3) ______ nato in (3) Comune ______ Prov ___ il (3) Data di nascita ___ 1 ___

domiciliato in (3) Comune ______ Prov. ___ Frazione, via e numero civico ______

dichiara, con questo atto, in qualità di ______ i redditi della

suindicata società o associazione quali risultano dai modelli ______ e dai prospetti riepilogativi.

La presente è una dichiarazione completa e veritiera

Data ______

Il dichiarante

1) Barrare la casella se i dati sono variati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno
2) Vedere il punto 6 delle istruzioni
3) Compilare soltanto se i dati sono diversi da quelli indicati nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE

QUADRO L - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord	TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	QUADRI	1 AMMONTARE DEL REDDITO O DELLA PERDITA O DELLA DEDUZIONE (1)	2 RITENUTE D'ACCONTO	3 IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITO D'IMPOSTA 4 SUI DIVIDENDI	CREDITO D'IMPOSTA 5 REGISTRATORI DI CASSA	6 ILOR PAGATA NEL 1987
01	D'impresa ordinaria	(A)	.000	.000	.000	.000	.000	Per iscrizione a ruolo
02	D'impresa forfetaria	(B)	.000	.000	.000		.000	.000
03	Di lavoro autonomo	(C) (2)	.000	.000	.000			Per autotassazione a saldo
04	Dominicale dei terreni	(D)	.000					.000
05	Agrario	(D)	.000					Per autotassazione in acconto
06	Di allevamento	(D1)	.000				.000	.000
07	Dei fabbricati	(E)	.000					Da quadro G, col. 7
08	Di capitale	(F)	.000	.000	.000	.000		.000
09	Di partecipazione	(G)	.000	.000	.000	.000		TOTALE
10	Diversi	(H)	.000	.000	.000	.000		.000
11	Rimborsi, restituzioni e sgravi (art. 5 L. 14-11-1981, n. 645) (3)		.000					
12	Deduzione INVIM (4)		.000					
13	Totale		.000	.000	.000	.000	.000	
14	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000		.000		

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

15	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO	.000
16	AMMONTARE DEL REDDITO PER IL QUALE COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA	.000

QUADRO O - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

N. ord	TIPO DI REDDITO	1 QUADRI	2 REDDITI	3 DEDUZIONI art. 7 D.P.R. 599 del 1973	4 DEDUZIONI art. 13 L. 72 del 1983	5 DEDUZIONI INVIM (4)
17	D'impresa ordinaria	(A)	.000	.000	.000	
18	D'impresa forfetaria	(B)	.000	.000	.000	
19	Dominicale dei terreni	(D)	.000			
20	Agrario	(D)	.000	.000		
21	Di allevamento	(D1)	.000	.000		
22	Dei fabbricati	(E)	.000			
23	Di capitale	(F)	.000			
24	Diversi	(H)	.000			
25	Rimborsi, restituzioni e sgravi (art. 5, legge 14-11-1981, n. 645) (5)		.000			
26	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000			
27	TOTALI		.000	.000	.000	.000
28	Totale deduzioni (somma delle colonne 3, 4 e 5 di rigo 27)					.000
29	*Reddito complessivo imponibile (sottrarre il rigo 28 dal rigo 27, col. 2)*					.000
30	Reddito dei terreni e fabbricati costituenti beni non strumentali (sommare gli importi dei righi 19, 20 e 22, col. 2, e sottrarre l'importo di rigo 20 col. 3)					.000
31	Reddito imponibile ILOR (confrontare gli importi dei righi 29 e 30 e riportare il maggiore)					.000
32	ILOR DOVUTA (calcolare il 16,20% dell'importo di rigo 31)					.000
33	ACCONTO Versato il ... 87 codice BANCA		oppure	ufficio POSTALE		.000
34	IMPOSTA DA VERSARE A SALDO (sottrarre il rigo 33 dal rigo 32) oppure		L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo 34, oppure al rigo 35, non supera L. 20.000 (L. 121 del 1966)			.000
35	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 32 dal rigo 33)					.000
36	SALDO Versato il ... 88 codice BANCA		oppure	ufficio POSTALE		.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA ABITATIVA (LEGGE 22 aprile 1982 n. 168)

N. ord	1 ANNO DI CONSEGUIMENTO	2 Ammontare complessivo della plusvalenza agevolata	Quota di plusvalenza: 3 Ammontare plusvalenza reinvestita dal 1984 al 1987	Quota di plusvalenza: 4 Ammontare plusvalenza non reinvestita al 31-12-1987	Ammontare complessivo dei corrispettivi: 5 Conseguiti	Ammontare complessivo dei corrispettivi: 6 Definitivamente reinvestiti
37	1984	.000	.000	.000	.000	.000

QUADRO M IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI (6)

Quando il socio non è persona fisica indicare al posto del cognome e nome la denominazione o la ragione sociale

N ord	NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	QUALIF (7)	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV	DATA DI NASCITA	2 Occupazione prevalente (SI o NO)	3 Quota partec. agli utili %
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI CON OCCUPAZIONE PREVALENTE							SI	
54	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI SENZA OCCUPAZIONE PREVALENTE							NO	
55							TOTALI		100,00

Indicare nel riquadro sottostante i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N ord	QUOTE DI REDDITO O PERDITA		RITENUTE D'ACCONTO		8 CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI (8)	9 CREDITO D'IMPOSTA SUI REGISTRATORI DI CASSA	10 QUOTE ILOR IMPUTABILI AI SOCI (9)	11 AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR ART. 7 D.P.R. N. 599 DEL 1973	12 AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR ART. 13 L. N. 72 DEL 1983
	4 DI CUI AL RIGO 13 COL. 1	5 DI CUI AL RIGO 14 COL. 1	6 DI CUI AL RIGO 13 COL. 2	7 DI CUI AL RIGO 14 COL. 2					
38	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
39	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
40	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
41	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
42	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
43	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
44	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
45	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
46	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
47	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
48	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
49	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
50	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
51	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
52	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
53	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
54	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		
55	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000

ATTESTAZIONE DEDUZIONE ILOR

Si attesta, ai sensi dell'art. 3, tredicesimo e quattordicesimo comma, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito nella Legge n. 17 del 1985, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nella presente dichiarazione

Il dichiarante

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI L, O ED M

(1) La perdita e la deduzione vanno indicate precedute dal segno meno
(2) Barrare la casella se il reddito è stato determinato forfetariamente
(3) Le imposte e gli oneri di cui si sia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione, di cui all'art. 5 della legge 14-11-1981, n. 645, vanno indicati in questo rigo soltanto dalle Associazioni o dalle Società che non compilano il quadro 750/A
(4) L'INVIM da dedurre ai sensi dell'art. 9 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, va indicata al rigo 12 del quadro L e al rigo 27, col. 5, del quadro O soltanto dalle Associazioni o da quelle Società che non compilano il quadro 750/A
(5) Le imposte e gli oneri di cui si sia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione di cui all'art. 5 della legge 14 novembre 1981, n. 645, già evidenziati nel rigo 11, colonna 1, del quadro L, vanno indicati in questo rigo se e in quanto non contribuiscono a formare il reddito complessivo assoggettato all'ILOR
(6) Indicare coloro che rivestono tale qualità alla data di chiusura dell'esercizio
(7) Indicare A se trattasi di amministratori, e R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori va fatta con riferimento a quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione. Quando gli amministratori non rivestono la qualifica di soci o associati compilare il quadro N posto nell'ultima pagina del mod. 750/A o, per i soggetti che non compilano tale quadro, nell'ultima pagina delle istruzioni
(8) Somma dei righi 13 e 14, colonna 4, del quadro L
(9) Ripartire tra i soci il totale di colonna 6 del quadro L

N ord	STATO PATRIMONIALE	1) SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2) VARIAZIONI: INCREMENTI	3) VARIAZIONI: DECREMENTI	4) SALDO FINALE: BILANCIO	5) SALDO FINALE: FISCALE
56	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000	.000
57	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000	.000
58	BENI IMMATERIALI E COSTI A UTILIZZAZIONE PLURIENNALE	.000	.000	.000	.000	.000
59	PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZIONARI	.000	.000	.000	.000	.000
60	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATE	.000			.000	.000
61	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	.000			.000	.000
62	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000			.000	.000
63	OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE	.000			.000	.000
64	CASSA	.000			.000	
65	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	.000	.000	.000	.000	
66	CREDITI VERSO BANCHE	.000			.000	
67	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	.000			.000	
68	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	.000	.000	.000	.000	
69	CAPITALE SOCIALE	.000	.000	.000	.000	
70	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000			.000	
71	RISERVE	.000	.000	.000	.000	
72	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000	.000
73	FONDO AMMORTAMENTO	.000	.000	.000	.000	.000
74	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000	.000	.000	.000	.000
75	ALTRI FONDI	.000	.000	.000	.000	.000
76	DEBITI VERSO FORNITORI	.000	.000	.000	.000	
77	DEBITI VERSO BANCHE	.000			.000	
78	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	.000			.000	

N ord	PERDITE	SALDO DI BILANCIO	N ord	PROFITTI	SALDO DI BILANCIO
79	ESISTENZE INIZIALI	.000	92	RICAVI DI ESERCIZIO	.000
80	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	.000	93	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	.000
81	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	.000	94	INTERESSI ATTIVI	.000
82	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	.000	95	ALTRI PROVENTI	.000
83	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	.000	96	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	.000
84	INTERESSI PASSIVI	.000	97	RIMANENZE FINALI	.000
85	AMMORTAMENTI ORDINARI	.000	98	PERDITA DI ESERCIZIO	.000
86	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	.000		ALTRI DATI	
87	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	.000	99	UTILI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	.000
88	ALTRI ACCANTONAMENTI	.000	100	DIVIDENDI E UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000
89	ALTRI COSTI ONERI E SPESE	.000	101	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	.000
90	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	.000	102	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	.000
91	UTILE DELL'ESERCIZIO	.000	103	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI (Art. 10 legge n. 904/77)

N ord	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'Azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partecipazione iscritto in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE: Esercizi precedenti 4	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE: Nell'esercizio 5
104	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N. ord	1 Tipo di esenzione	2 Stato della esenzione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 Tipo di esenzione	8 Stato della esenzione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO ESENTE
105			19	19		.000			19	19		.000
106			19	19		.000			19	19		.000
107			19	19		.000			19	19		.000
108			19	19		.000			19	19		.000
109			19	19		.000			19	19		.000
110			19	19		.000			19	19		.000

COPIA PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Riservato all'Ufficio

Ufficio delle imposte di ... oppure Centro di Servizio di ... N. ...

Presentata al Comune di ... il ... n. ...

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/88

dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società o associazioni fra artisti e professionisti

REDDITI 1987

SE IL PERIODO D'IMPOSTA È INFERIORE ALL'ANNO INDICARNE LE DATE

dal giorno ... mese ... anno ... al giorno ... mese ... anno ...

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le istruzioni allegate

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE (1) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (1) (se diverso dalla sede legale) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE — TELEFONO (prefisso e numero)

STATO (VEDERE TAB. A) — NATURA GIURIDICA (VEDERE TAB. B) — ATTIVITÀ (VEDERE TAB. C) — SITUAZIONE (VEDERE TAB. D)

IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

NUMERO ... — EVENTI ECCEZIONALI (2)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — CODICE CARICA ① ② ③ ④

COGNOME

NOME (senza abbreviazioni) — SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

TELEFONO (prefisso e numero)

Il sottoscritto — Cognome — Nome

Numero di Codice Fiscale (3) — nato in (3) Comune — Prov. — il (3) Data di nascita

domiciliato in (3) Comune — Prov. — Frazione, via e numero civico

dichiara, con questo atto, in qualità di ... i redditi della

suindicata società o associazione quali risultano dai modelli ... e dai prospetti riepilogativi.

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ...

Il dichiarante

1) Barrare la casella se i dati sono variati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.
2) Vedere il punto 6 delle istruzioni.
3) Compilare soltanto se i dati sono diversi da quelli indicati nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.

QUADRO L REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord	TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	QUADRI	1 AMMONTARE DEL REDDITO O DELLA PERDITA O DELLA DEDUZIONE (1)	2 RITENUTE D'ACCONTO	3 IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITO D'IMPOSTA 4 SUI DIVIDENDI	CREDITO D'IMPOSTA 5 REGISTRATORI DI CASSA	6 ILOR PAGATA NEL 1987
01	D'impresa ordinaria	(A)	.000	.000	.000	.000	.000	Per iscrizione a ruolo
02	D'impresa forfetaria	(B)	.000	.000	.000		.000	.000
03	Di lavoro autonomo	(C) (2)	.000	.000	.000			Per autotassazione a saldo
04	Dominicale dei terreni	(D)	.000					.000
05	Agrario	(D)	.000					Per autotassazione in acconto
06	Di allevamento	(D1)	.000				.000	.000
07	Dei fabbricati	(E)	.000					Da quadro G, col.7
08	Di capitale	(F)	.000	.000	.000	.000		.000
09	Di partecipazione	(G)	.000	.000	.000	.000		TOTALE
10	Diversi	(H)	.000	.000	.000	.000		.000
11	Rimborsi, restituzioni e sgravi (art. 5 L. 14-11-1981 n. 645) (3)		.000					
12	Deduzione INVIM (4)		.000					
13	Totale		.000	.000	.000	.000	.000	
14	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000		.000		

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

15	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO	.000
16	AMMONTARE DEL REDDITO PER IL QUALE COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA	.000

QUADRO O DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

N. ord	TIPO DI REDDITO	1 QUADRI	2 REDDITI	3 DEDUZIONI art. 7 D.P.R. 599 del 1973	4 DEDUZIONI art. 13 L. 72 del 1983	5 DEDUZIONI INVIM (4)
17	D'impresa ordinaria	(A)	.000	.000	.000	
18	D'impresa forfetaria	(B)	.000	.000	.000	
19	Dominicale dei terreni	(D)	.000			
20	Agrario	(D)	.000	.000		
21	Di allevamento	(D1)	.000	.000		
22	Dei fabbricati	(E)	.000			
23	Di capitale	(F)	.000			
24	Diversi	(H)	.000			
25	Rimborsi, restituzioni e sgravi (art. 5, legge 14-11-1981 n. 645) (5)		.000			
26	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000			
27	TOTALI		.000	.000	.000	.000
28	Totale deduzioni (somma delle colonne 3, 4 e 5 di rigo 27)					.000
29	Reddito complessivo imponibile (sottrarre il rigo 28 dal rigo 27, col. 2)					.000
30	Reddito dei terreni e fabbricati costituenti beni non strumentali (sommare gli importi dei righi 19, 20 e 22, col. 2, e sottrarre l'importo di rigo 20 col. 3)					.000
31	Reddito imponibile ILOR (confrontare gli importi dei righi 29 e 30 e riportare il maggiore)					.000
32	ILOR DOVUTA (calcolare il 16,20% dell'importo di rigo 31)					.000
33	ACCONTO Versato il ... 88 codice BANCA ... oppure ufficio POSTALE ...					.000
34	IMPOSTA DA VERSARE A SALDO (sottrarre il rigo 33 dal rigo 32) oppure					.000
35	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 32 dal rigo 33)					.000
36	SALDO Versato il ... 88 codice BANCA ... oppure ufficio POSTALE ...					.000

L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo 34, oppure al rigo 35, non supera L. 20.000 (L. 121 del 1986)

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA ABITATIVA (LEGGE 22 aprile 1982 n. 168)

N. ord.	1 ANNO DI CONSEGUIMENTO	2 Ammontare complessivo della plusvalenza agevolata	Quote di plusvalenza: 3 Ammontare plusvalenza reinvestita dal 1984 al 1987	Quote di plusvalenza: 4 Ammontare plusvalenza non reinvestita al 31-12-1987	Ammontare complessivo dei corrispettivi: 5 Conseguiti	Ammontare complessivo dei corrispettivi: 6 Definitivamente reinvestiti
37	1984	.000	.000	.000	.000	.000

QUADRO M — IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI (1)

Quando il socio non è persona fisica indicare al posto del cognome e nome la denominazione o la ragione sociale

N. ord.	NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	QUALIF. (7)	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	Occupazione prevalente (SI o NO)	Quota partecipazione agli utili %
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI CON OCCUPAZIONE PREVALENTE							SI	
54	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI SENZA OCCUPAZIONE PREVALENTE							NO	
55							TOTALI		100,00

Indicare nel riquadro sottostante i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.	QUOTE DI REDDITO O PERDITA — DI CUI AL RIGO 13 COL. 1 (4)	QUOTE DI REDDITO O PERDITA — DI CUI AL RIGO 14 COL. 1 (5)	RITENUTE D'ACCONTO — DI CUI AL RIGO 13 COL. 2 (6)	RITENUTE D'ACCONTO — DI CUI AL RIGO 14 COL. 2 (7)	CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI (8) (8)	CREDITO D'IMPOSTA SU REGISTRATORI DI CASSA (9)	QUOTE ILOR IMPUTABILI AI SOCI (9) (10)	AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR ART. 7 D.P.R. N. 599 DEL 1973 (11)	AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR ART. 13 L. N. 72 DEL 1983 (12)
38	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
39	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
40	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
41	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
42	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
43	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
44	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
45	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
46	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
47	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
48	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
49	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
50	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
51	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
52	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
53	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
54	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		
55	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

ATTESTAZIONE DEDUZIONE ILOR

Si attesta, ai sensi dell'art. 3, tredicesimo e quattordicesimo comma, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito nella Legge n. 17 del 1985, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nella presente dichiarazione

Il dichiarante

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI L, O ED M

(1) La perdita e la deduzione vanno indicate precedute dal segno meno
(2) Barrare la casella se il reddito è stato determinato forfetariamente
(3) Le imposte e gli oneri di cui si sia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione, di cui all'art. 5 della legge 14-11-1981, n. 645, vanno indicati in questo rigo soltanto dalle Associazioni o dalle Società che non compilano il quadro 750/A
(4) L'INVIM da dedurre ai sensi dell'art. 9 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, va indicata al rigo 12 del quadro L e al rigo 27, col. 5 del quadro O soltanto dalle Associazioni o da quelle Società che non compilano il quadro 750/A
(5) Le imposte e gli oneri di cui si sia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione di cui all'art. 5 della legge 14 novembre 1981, n. 645 già evidenziati nel rigo 11, colonna 1, del quadro L, vanno indicati in questo rigo se e in quanto non contribuirono a formare il reddito complessivo assoggettato all'ILOR
(6) Indicare coloro che rivestono tale qualità alla data di chiusura dell'esercizio
(7) Indicare A se trattasi di amministratori, e R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori va fatta con riferimento a quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione. Quando gli amministratori non rivestono la qualifica di soci o associati compilare il quadro N posto nell'ultima pagina del mod. 750/A o, per i soggetti che non compilano tale quadro, nell'ultima pagina delle istruzioni
(8) Somma dei righi 13 e 14, colonna 4, del quadro L
(9) Ripartire tra i soci il totale di colonna 6 del quadro L

PROSPETTO DI BILANCIO

Questo prospetto deve essere compilato dai soggetti che utilizzano il mod. 758/A

N ord	STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	VARIAZIONI		SALDO FINALE	
			2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 BILANCIO	5 FISCALE
56	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000	.000
57	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000	.000
58	BENI IMMATERIALI E COSTI A UTILIZZAZIONE PLURIENNALE	.000	.000	.000	.000	.000
59	PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZIONARI	.000	.000	.000	.000	.000
60	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATE	.000			.000	.000
61	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	.000			.000	.000
62	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000			.000	.000
63	OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE	.000			.000	.000
64	CASSA	.000			.000	
65	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	.000	.000	.000	.000	
66	CREDITI VERSO BANCHE	.000			.000	
67	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	.000			.000	
68	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	.000	.000	.000	.000	
69	CAPITALE SOCIALE	.000	.000	.000	.000	
70	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000			.000	
71	RISERVE	.000	.000	.000	.000	
72	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000	.000
73	FONDO AMMORTAMENTO	.000	.000	.000	.000	.000
74	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000	.000	.000	.000	.000
75	ALTRI FONDI	.000	.000	.000	.000	.000
76	DEBITI VERSO FORNITORI	.000	.000	.000	.000	
77	DEBITI VERSO BANCHE	.000			.000	
78	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	.000			.000	

N ord	PERDITE	SALDO DI BILANCIO	N ord	PROFITTI	SALDO DI BILANCIO
79	ESISTENZE INIZIALI	.000	92	RICAVI DI ESERCIZIO	.000
80	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	.000	93	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	.000
81	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	.000	94	INTERESSI ATTIVI	.000
82	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	.000	95	ALTRI PROVENTI	.000
83	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	.000	96	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	.000
84	INTERESSI PASSIVI	.000	97	RIMANENZE FINALI	.000
85	AMMORTAMENTI ORDINARI	.000	98	PERDITA DI ESERCIZIO	.000
86	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	.000		ALTRI DATI	
87	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	.000	99	UTILI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	.000
88	ALTRI ACCANTONAMENTI	.000	100	DIVIDENDI E UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000
89	ALTRI COSTI ONERI E SPESE	.000	101	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	.000
90	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	.000	102	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	.000
91	UTILE DELL'ESERCIZIO	.000	103	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI (Art. 10 legge n. [illegible])

N ord	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'Azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partecipazione iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE	
					4 Esercizi precedenti	5 Nell'esercizio
104	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N ord	1 Tipo di esenzione	2 Stato della esenzione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 Tipo di esenzione	8 Stato della esenzione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO ESENTE
105			19	19		.000			19	19		.000
106			19	19		.000			19	19		.000
107			19	19		.000			19	19		.000
108			19	19		.000			19	19		.000
109			19	19		.000			19	19		.000
110			19	19		.000			19	19		.000

Mod. 750/A

REDDITI 1987

IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

N. ord.						
A	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1				Anno di inizio attività 2
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
A	4	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 2)				1 .000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI (*)

A	5	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
A	6	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	7	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali determinati in base alle risultanze catastali ovvero a norma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 o della Legge 5 aprile 1985, n. 126 (funghicoltura)	.000
A	8	Costi relativi agli immobili di cui al n. A7	.000
A	9	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, determinati a norma dello stesso articolo.	.000
A	10	Valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 53, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
A	11	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, oppure contabilizzate o utilizzate in difformità dalle condizioni e dai limiti temporali ivi stabiliti	.000
A	12	Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali diverse da quelle indicate nell'art. 57 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	13	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi degli artt. 58 e 71, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o indeducibili ai sensi dell'art. 58, secondo comma, dello stesso decreto	.000
A	14	Compensi corrisposti ai soci amministratori per la parte eccedente i limiti stabiliti nel terzo comma dell'art. 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	15	Somme corrisposte agli amministratori a titolo di partecipazione agli utili, se e in quanto imputate al conto dei profitti e delle perdite	.000
A	16	Erogazioni liberali a favore dei dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui al primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	17	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nel primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	18	Imposte indeducibili (art. 61, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
A	19	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 61, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	20	Altri costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica eccedenti la quota deducibile ai sensi del secondo comma dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597	.000
		A RIPORTARE	.000

(*) Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano tutti i ricavi, costi, rimanenze ed altri elementi necessari per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del Titolo V (artt. 51 e seguenti) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, gli elementi mancanti devono essere indicati in apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante.

			1
		RIPORTO	.000
Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597:			
A	21	*a)* relative a materie prime, sussidiarie, semilavorate e merci (art. 62)	.000
A	22	*b)* relative ad opere, forniture e servizi in corso di esecuzione (art. 63)	.000
A	23	*c)* relative a titoli azionari, obbligazionari e similari (art. 64)	.000
Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. 65, 66 e 67, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597):			
A	24	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale	.000
A	25	*b)* per rischi su crediti	.000
A	26	*c)* per altre finalità	.000
Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. da 68 a 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597):			
A	27	*a)* relativi a beni materiali o immateriali	.000
A	28	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili	.000
A	29	*c)* relativi a costi ad utilizzazione pluriennale	.000
A	30	Costi di manutenzione, riparazione ecc. eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 68, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	31	Costi ed oneri di competenza di altri esercizi (art. 74, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
Altre variazioni in aumento:			
A	32		.000
A	33		.000
A	34		.000
A	35		.000
A	36	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
A	37	Proventi degli immobili di cui al n. A7	.000
A	38	Utili distribuiti dalle società di cui al n. A9	.000
A	39	Perdite derivanti dalla partecipazione alle società di cui al n. A9	.000
A	40	Costi ed oneri non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 74, terzo comma, del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 597)	.000
A	41	Interessi, dividendi ed altri proventi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta	.000
Altre variazioni in diminuzione:			
A	42		.000
A	43		.000
A	44		.000
A	45	*D) TOTALE DELLE VARIAZIONI DI DIMINUZIONE*	.000
A	46	E) Somma algebrica tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	47	F) Reddito o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	48	a dedurre: erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 60, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 5, secondo comma, della legge 16 marzo 1987, n. 113.	.000
A	49	G) REDDITO O PERDITA AL NETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
A	50	a dedurre: quote di utili attribuiti agli associati in partecipazione	.000
A	51	REDDITO TOTALE o PERDITA (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 1)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

COMPONENTI POSITIVI			
A	52	Reddito di cui alla precedente lettera G (Rigo A49)	.000
A	53	Perdita derivante da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 3, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
A	54	Perdite derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 597 (art. 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
Altri componenti positivi (esclusi i redditi soggetti a tassazione separata)			
A	55		.000
A	56		.000
A	57		.000
A	58		.000
A	59	H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
COMPONENTI NEGATIVI			
A	60	Perdita di cui alla precedente lettera G (rigo A49)	.000
A	61	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 3, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
A	62	Redditi (dominicali e agrari) dei terreni e dei fabbricati non costituenti beni strumentali determinati in base alle risultanze catastali o, per i fabbricati, a norma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 o della legge 5 aprile 1985, n. 126 (funghicoltura).	.000
A	63	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 597 (art. 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599).	.000
A	64	Proventi derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (art. 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599).	.000
Altri componenti negativi			
A	65		.000
A	66		.000
A	67		.000
A	68		.000
A	69	I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
A	70	L) Reddito complessivo (somma algebrica tra totale H e totale I)	.000
A	71	(meno) ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000
A	72	Reddito netto	.000
A	73	a dedurre: quote di utili attribuite agli associati in partecipazione	.000
A	74	M) REDDITO IMPONIBILE (da riportare nel quadro O, rigo 17, colonna 2)	.000
A	75	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (da riportare nel quadro O, rigo 17, colonna 3)	.000
A	76	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72 (da riportare nel quadro O, rigo 17, colonna 4)	.000

ANNOTAZIONI: ______________________________

____

____

____

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 19 E 20, DEL D.L. n. 853 DEL 1984, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE n. 17 DEL 1985, PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO INTRAPRESO L'ATTIVITÀ NELL'ANNO 1987.

a) Si comunica di aver optato, nella dichiarazione di inizio attività IVA presentata nell'anno 1987, indistintamente per tutte le attività esercitate, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1987 ☐

b) Si dichiara di optare per il regime ordinario con effetto per l'anno 1987, ai fini della determinazione del reddito d'impresa per le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima ☐

(Barrare le caselle che interessano)

AVVERTENZA — L'opzione per il regime ordinario ha comportato l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria per il periodo d'imposta 1987 indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti.

ALLEGATI n. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

COPIA PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Mod. 750/A

REDDITI 1987

IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

N ord.						
A	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1				Anno di inizio attività 2
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov 2	Frazione, via numero civico scala e interno 3	C.A.P. 4
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
A	4	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 2)				1 .000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI (*)

A	5	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
A	6	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	7	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali determinati in base alle risultanze catastali ovvero a norma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 o della Legge 5 aprile 1985, n. 126 (funghicoltura)	.000
A	8	Costi relativi agli immobili di cui al n. A7	.000
A	9	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, determinati a norma dello stesso articolo.	.000
A	10	Valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 53, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
A	11	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, oppure contabilizzate o utilizzate in difformità dalle condizioni e dai limiti temporali ivi stabiliti	.000
A	12	Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali diverse da quelle indicate nell'art. 57 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	13	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi degli artt. 58 e 71, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o indeducibili ai sensi dell'art. 58, secondo comma, dello stesso decreto	.000
A	14	Compensi corrisposti ai soci amministratori per la parte eccedente i limiti stabiliti nel terzo comma dell'art. 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	15	Somme corrisposte agli amministratori a titolo di partecipazione agli utili, se e in quanto imputate al conto dei profitti e delle perdite	.000
A	16	Erogazioni liberali a favore dei dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui al primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	17	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nel primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	18	Imposte indeducibili (art. 61, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
A	19	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 61, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	20	Altri costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica eccedenti la quota deducibile ai sensi del secondo comma dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597	.000
		A RIPORTARE	.000

(*) Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano tutti i ricavi, costi, rimanenze ed altri elementi necessari per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del Titolo V (artt. 51 e seguenti) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, gli elementi mancanti devono essere indicati in apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante

			1
		RIPORTO	.000
Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.			
A	21	*a)* relative a materie prime, sussidiarie, semilavorate o merci (art. 62)	.000
A	22	*b)* relative ad opere, forniture e servizi in corso di esecuzione (art. 63)	.000
A	23	*c)* relativo a titoli azionari, obbligazionari e similari (art. 64)	.000
Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. 65, 66 e 67, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597):			
A	24	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale	.000
A	25	*b)* per rischi su crediti	.000
A	26	*c)* per altre finalità	.000
Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. da 68 a 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597):			
A	27	*a)* relativi a beni materiali o immateriali	.000
A	28	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili	.000
A	29	*c)* relativi a costi ad utilizzazione pluriennale	.000
A	30	*Costi di manutenzione, riparazione ecc. eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 68,* ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597	.000
A	31	Costi ed oneri di competenza di altri esercizi (art. 74, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000
Altre variazioni in aumento.			
A	32		.000
A	33		.000
A	34		.000
A	35		.000
A	36	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
A	37	Proventi degli immobili di cui al n. A7	.000
A	38	Utili distribuiti dalle società di cui al n. A9	.000
A	39	Perdite derivanti dalla partecipazione alle società di cui al n. A9	.000
A	40	Costi ed oneri non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 74, terzo comma, *del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 597)*	.000
A	41	Interessi, dividendi ed altri proventi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta	.000
Altre variazioni in diminuzione:			
A	42		.000
A	43		.000
A	44		.000
A	45	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
A	46	E) Somma algebrica tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	47	F) Reddito o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	48	a dedurre: erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 60, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 5, secondo comma, della legge 16 marzo 1987, n. 113.	.000
A	49	G) REDDITO O PERDITA AL NETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
A	50	a dedurre: quote di utili attribuiti agli associati in partecipazione	.000
A	51	REDDITO TOTALE o PERDITA (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 1)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

			1
		COMPONENTI POSITIVI	
A	52	Reddito di cui alla precedente lettera G (Rigo A49)	.000
A	53	Perdita derivante da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 3, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
A	54	Perdite derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 597 (art. 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
		Altri componenti positivi (esclusi i redditi soggetti a tassazione separata)	
A	55		.000
A	56		.000
A	57		.000
A	58		.000
A	59	H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
A	60	Perdita di cui alla precedente lettera G (rigo A49)	.000
A	61	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 3, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
A	62	Redditi (dominicali e agrari) dei terreni e dei fabbricati non costituenti beni strumentali determinati in base alle risultanze catastali o, per i fabbricati, a norma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 o della legge 5 aprile 1985, n. 126 (funghicoltura).	.000
A	63	Redditi derivanti dalla partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 597 (art. 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599).	.000
A	64	Proventi derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (art. 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599).	.000
		Altri componenti negativi	
A	65		.000
A	66		.000
A	67		.000
A	68		.000
A	69	I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
A	70	L) Reddito complessivo (somma algebrica tra totale H e totale I)	.000
A	71	(meno) ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000
A	72	Reddito netto	.000
A	73	a dedurre: quote di utili attribuite agli associati in partecipazione	.000
A	74	M) REDDITO IMPONIBILE (da riportare nel quadro O, rigo 17, colonna 2)	.000
A	75	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (da riportare nel quadro O, rigo 17, colonna 3)	.000
A	76	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72 (da riportare nel quadro O, rigo 17, colonna 4)	.000

ANNOTAZIONI: ______________________________

____

____

____

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 19 E 20, DEL D.L. n. 853 DEL 1984, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE n. 17 DEL 1985, PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO INTRAPRESO L'ATTIVITÀ NELL'ANNO 1987.

a) Si comunica di aver optato, nella dichiarazione di inizio attività IVA presentata nell'anno 1987, indistintamente per tutte le attività esercitate, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1987 ☐

b) Si dichiara di optare per il regime ordinario con effetto per l'anno 1987, ai fini della determinazione del reddito d'impresa per le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima ☐

(Barrare le caselle che interessano)

AVVERTENZA — L'opzione per il regime ordinario ha comportato l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria per il periodo d'imposta 1987 indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti.

ALLEGATI n. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

QUADRO **N** ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI NON SOCI (*)

N ord.		CODICE FISCALE 1	COGNOME 2	NOME 3	SESSO M-F 4	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5	PROV. 6	DATA DI NASCITA 7
N	1							
N	2							
N	3							
N	4							
N	5							
N	6							
N	7							
N	8							
N	9							
N	10							

(*) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

DISTINTA DEI PROSPETTI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE MOD. 750/88

1) ....

2) ....

3) ....

4) ....

5) ....

6) ....

7) ....

8) ....

9) ....

10) ....

11) ....

12) ....

13) ....

14) ....

15) ....

Data ____________________ IL DICHIARANTE ______________________________

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Mod. 750/B

REDDITI 1987

IMPRESA IN REGIME FORFETARIO

N. ord.						
B	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1				Anno di inizio attività 2
B	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
B	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
B	4	Quote d'indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno				5 .000
B	5	Valore delle rimanenze al 31 dicembre 1987				.000
B	6	Ritenute d'acconto subite (riportare nel Quadro L, rigo 2, col. 2)				.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

COMPONENTI POSITIVI

B	7	Corrispettivi per la cessione e la prestazione di servizi rientranti nell'attività dell'impresa e per la cessione di materie prime, sussidiarie, prodotti finiti o semilavorati (compresi i relativi interessi per dilazione di pagamento o moratori) (*)	5 .000
B	8	Corrispettivi per la cessione di titoli azionari, obbligazionari e similari (*)	.000
B	9	Valore normale dei corrispettivi in natura dei beni assegnati ai soci o destinati ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa (*)	.000
B	10	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (**)	.000
B	11	TOTALE DEI RICAVI (sommare gli importi da rigo B7 a rigo B10)	.000
B	12	Plusvalenze patrimoniali realizzate mediante cessione, permuta, conferimento in società, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi (*)	.000
B	13	Plusvalenze patrimoniali relative a corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (**)	.000
B	14	TOTALE PLUSVALENZE (sommare gli importi dei righi B12 e B13)	.000
B	15	A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI (sommare gli importi dei righi B11 e B14)	.000

COMPONENTI NEGATIVI

		N. VOCE 1	RICAVI 2	% DI RIDUZIONE 3	RIDUZIONE FORFETARIA 4
B	16	B	.000		.000
B	17	B	.000		.000
B	18	B	.000		.000
B	19	B	.000		.000
B	20	B	.000		.000
B	21	B	.000		.000

B	22	TOTALE RIDUZIONE FORFETARIA (sommare gli importi di col. 4 da rigo B16 a rigo B21)	5 .000
B	23	Spese per il personale dipendente	.000
B	24	Interessi passivi (*)	.000
B	25	Quote di ammortamento dei beni strumentali	.000
B	26	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (*)	.000
B	27	Provvigioni corrisposte ad intermediari (*) — senza deposito 83% del relativo ammontare	.000
B	28	Provvigioni corrisposte ad intermediari (*) — con deposito 78% del relativo ammontare	.000
B	29	Compensi corrisposti per lavorazioni eseguite da terzi (71% del relativo ammontare)	.000
B	30	Spese per acquisto di carburanti e di lubrificanti (limitatamente agli intermediari senza deposito, compresi i commissionari)	.000
B	31	Costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito di imposta, non è superiore a L. 1.500.000	.000
B	32	Minusvalenze patrimoniali (*)	.000
B	33	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (sommare gli importi da rigo B22 a rigo B32)	.000
B	34	C) REDDITO O PERDITA (Somma algebrica tra totale A e totale B)	.000
B	35	(meno) Quote di utili attribuite agli associati in partecipazione	.000
B	36	REDDITO D'IMPRESA o PERDITA (da riportare nel quadro L, rigo 2, col. 1	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

B	37	D) REDDITO di cui alla precedente lettera C)	$ .000
		da aggiungere:	
B	38	Perdite di attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 3, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
		da dedurre:	
B	39	PERDITA di cui alla precedente lettera C)	.000
B	40	Redditi di attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 3, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
B	41	Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000
B	42	REDDITO NETTO	.000
B	43	(meno) Quote di utili attribuite agli associati in partecipazione	.000
B	44	F) REDDITO IMPONIBILE (da riportare nel quadro O, rigo 18, col. 2)	.000
B	45	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (da riportare nel quadro O, rigo 18, col. 3)	.000
B	46	*Deduzioni spettanti ai sensi dell'art.* 13 della L. 19 marzo 1983, n. 72 (da riportare nel quadro O, rigo 18, col. 4)	.000

(*) Tenere conto delle disposizioni dell'art. 2, comma 11, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 17 febbraio 1985 e delle relative istruzioni al presente modello.
(**) Nei righi B10 e B13 vanno indicati i corrispettivi e le plusvalenze non annotate nelle scritture contabili (di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973) relative al 1987 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 516 del 1982

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 19 E 20, DEL D.L. N. 853 DEL 1984, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 17 DEL 1985, ALL'ART. 5, COMMA 3, DEL D.L. N. 4 DEL 1988 E ALL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.L. N. 70 DEL 1988.

a) Ai fini della determinazione del reddito per le attività previste dagli articoli 34, 74 *e 74-ter* del D.P.R. *n.* 633 del 1972, *e per la pesca marittima* nonché per le attività indicate nella Tabella C allegata al D.L. n. 853 del 1984, convertito nella legge 17 del 1985, si dichiara di optare per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. ☐

b) Ai fini della determinazione del reddito di impresa si comunica di aver optato, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione IVA relativa all'anno 1987, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. ☐

(Barrare le caselle che interessano)

ALLEGATI N. ______

Data ______________________ IL DICHIARANTE ______________________

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RELATIVI AI REDDITI DI IMPRESA A DETERMINAZIONE FORFETARIA
(Art. 2 comma 29 del D.L. n. 853 del 1984: convertito con modificazioni nella L. n. 17 del 1985)

N. ord.			numero 1	retribuzioni 2
A	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dirigenti		.000
		impiegati		.000
		operai		.000
		altri collaboratori		.000

N. ord.		(*) 1	comune 2	prov 3	Frazione, via, numero civico, scala e interno 4	5
B	UBICAZIONE E DIMENSIONI DEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ					mq.
						mq.
						mq.
						mq.
						mq.
						mq.

N. ord.			
C	BENI STRUMENTALI IMPIEGATI	beni ammortizzabili	.000
		beni in locazione finanziaria	.000
		altri beni	.000
D	ACQUISTI DI	materie prime, semilavorati e materie sussidiarie	.000
		merci e relative materie sussidiarie	.000
E	CONSUMI DI	energia	.000
		carburanti, lubrificanti e similari per autotrazione	.000
F	SPESE PER ASSICURAZIONI	numero delle polizze	
		ammontare dei premi	.000
		capitale assicurato	.000

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 29 e 30, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, che le indicazioni contenute nel presente prospetto sono complete e veritiere.

Data ______________________ IL DICHIARANTE ______________________

(*) Indicare con il segno (×) i locali adibiti a magazzino e/o deposito.

COPIA PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Mod. 750/B

REDDITI 1987

IMPRESA IN REGIME FORFETARIO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

N. ord						
B	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1				Anno di inizio attività 2
B	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
B	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
B	4	Quote d'indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno				5 .000
B	5	Valore delle rimanenze al 31 dicembre 1987				.000
B	6	Ritenute d'acconto subite (riportare nel Quadro L, rigo 2, col. 2)				.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

COMPONENTI POSITIVI

B	7	Corrispettivi per la cessione e la prestazione di servizi rientranti nell'attività dell'impresa e per la cessione di materie prime, sussidiarie, prodotti finiti o semilavorati (compresi i relativi interessi per dilazione di pagamento o moratori) (*)	5 .000
B	8	Corrispettivi per la cessione di titoli azionari, obbligazionari e similari (*)	.000
B	9	Valore normale dei corrispettivi in natura dei beni assegnati ai soci o destinati ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa (*)	.000
B	10	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (**)	.000
B	11	TOTALE DEI RICAVI (sommare gli importi da rigo B7 a rigo B10)	.000
B	12	Plusvalenze patrimoniali realizzate mediante cessione, permuta, conferimento in società, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi (*)	.000
B	13	Plusvalenze patrimoniali relative a corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (**)	.000
B	14	TOTALE PLUSVALENZE (sommare gli importi dei righi B12 e B13)	.000
B	15	A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI (sommare gli importi dei righi B11 e B14)	.000

COMPONENTI NEGATIVI

		N. VOCE 1	RICAVI 2	% DI RIDUZIONE 3	RIDUZIONE FORFETARIA 4
B	16	B	.000		.000
B	17	B	.000		.000
B	18	B	.000		.000
B	19	B	.000		.000
B	20	B	.000		.000
B	21	B	.000		.000

B	22	TOTALE RIDUZIONE FORFETARIA (sommare gli importi di col. 4 da rigo B16 a rigo B21)	5 .000
B	23	Spese per il personale dipendente	.000
B	24	Interessi passivi (*)	.000
B	25	Quote di ammortamento dei beni strumentali	.000
B	26	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (*)	.000
B	27	Provvigioni corrisposte ad intermediari (*) — senza deposito 83% del relativo ammontare	.000
B	28	Provvigioni corrisposte ad intermediari (*) — con deposito 78% del relativo ammontare	.000
B	29	Compensi corrisposti per lavorazioni eseguite da terzi (71% del relativo ammontare)	.000
B	30	Spese per acquisto di carburanti e di lubrificanti (limitatamente agli intermediari senza deposito, compresi i commissionari)	.000
B	31	Costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito di imposta, non è superiore a L. 1.500.000	.000
B	32	Minusvalenze patrimoniali (*)	.000
B	33	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (sommare gli importi da rigo B22 a rigo B32)	.000
B	34	C) REDDITO O PERDITA (Somma algebrica tra totale A e totale B)	.000
B	35	(meno) Quote di utili attribuite agli associati in partecipazione	.000
B	36	REDDITO D'IMPRESA o PERDITA (da riportare nel quadro L, rigo 2, col. 1	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

8	37	D) REDDITO di cui alla precedente lettera C)	$ .000
		da aggiungere:	
8	38	Perdite di attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 3, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
		da dedurre:	
8	39	PERDITA di cui alla precedente lettera C)	.000
8	40	Redditi di attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 3, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599)	.000
8	41	Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000
8	42	REDDITO NETTO	.000
8	43	(meno) Quote di utili attribuite agli associati in partecipazione	.000
8	44	F) REDDITO IMPONIBILE (da riportare nel quadro O, rigo 18, col. 2)	.000
8	45	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (da riportare nel quadro O, rigo 18, col. 3)	.000
8	46	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 13 della L. 19 marzo 1983, n. 72 (da riportare nel quadro O, rigo 18, col. 4)	.000

(*) Tenere conto delle disposizioni dell'art 2, comma 11, del D.L. n 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 17 febbraio 1985 e delle relative istruzioni al presente modello.
(**) Nei righi B10 e B13 vanno indicati i corrispettivi e le plusvalenze non annotate nelle scritture contabili (di cui all'art. 18 del D P R n 600 del 1973) relative al 1987 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 516 del 1982.

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 19 E 20, DEL D.L. N. 853 DEL 1984, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 17 DEL 1985, ALL'ART. 5, COMMA 3, DEL D.L. N. 4 DEL 1988 E ALL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.L. N. 70 DEL 1988.

a) Ai fini della determinazione del reddito per le attività previste dagli articoli 34, 74 e 74-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972, e per la pesca marittima nonché per le attività indicate nella Tabella C allegata al D.L. n. 853 del 1984, convertito nella legge 17 del 1985, si dichiara di optare per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. ☐

b) Ai fini della determinazione del reddito di impresa si comunica di aver optato, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione IVA relativa all'anno 1987, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. ☐

(Barrare le caselle che interessano)

ALLEGATI N. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RELATIVI AI REDDITI DI IMPRESA A DETERMINAZIONE FORFETARIA
(Art. 2, comma 29, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella ... del ... 98...)

N ord			numero 1	retribuzioni 2
A	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dirigenti		.000
		impiegati		.000
		operai		.000
		altri collaboratori		.000

N ord		(*) 1	comune 2	prov. 3	Frazione, via, numero civico, scala e interno 4	5
B	UBICAZIONE E DIMENSIONI DEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ					mq.
						mq.
						mq.
						mq.
						mq.
						mq.

N ord			
C	BENI STRUMENTALI IMPIEGATI	beni ammortizzabili	.000
		beni in locazione finanziaria	.000
		altri beni	.000
D	ACQUISTI DI	materie prime, semilavorati e materie sussidiarie	.000
		merci e relative materie sussidiarie	.000
E	CONSUMI DI	energia	.000
		carburanti, lubrificanti e similari per autotrazione	.000
F	SPESE PER ASSICURAZIONI	numero delle polizze	
		ammontare dei premi	.000
		capitale assicurato	.000

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art 2, commi 29 e 30, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, che le indicazioni contenute nel presente prospetto sono complete e veritiere.

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

(*) Indicare con il segno (×) i locali adibiti a magazzino e/o deposito.

Mod. 750/C

REDDITI 1987

LAVORO AUTONOMO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Anno di inizio attività 2
C	1		
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ — Comune 1 — Prov. 2 — Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
C	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI	
C	4	Quote d'indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno	5 .000
C	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, rigo 3, col. 2)	.000

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ORDINARIA DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

C	6	Compensi lordi derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione	.000
C	7	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000
C	8	A) TOTALE COMPENSI (sommare gli importi di rigo C6 e rigo C7)	.000
C	9	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 500.000	.000
C	10	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali	.000
C	11	Spese per il personale dipendente	.000
C	12	Compensi corrisposti a terzi	.000
C	13	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
C	14	Interessi passivi	.000
C	15	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000
C	16	Spese per l'energia elettrica	.000
C	17	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande e spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L. ....) Ammontare deducibile (massimo 3% di rigo C8)	.000
C	18	Altre spese documentate	.000
C	19	B) TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo C9 a rigo C18)	.000
C	20	C) REDDITO NETTO (O PERDITA) (somma algebrica tra totale A e totale B) da riportare nel Quadro L, rigo 3, col. 1	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord.			Riduzione del 16% (1)	Riduzione del 21% (2)	TOTALE (3)
C	21	Compensi lordi derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione (**)	.000	.000	.000
C	22	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000	.000	.000
C	23	A) TOTALE COMPENSI sommare gli importi di rigo C21 e di rigo C22 distintamente per colonna	.000	.000	.000
C	24	Riduzione forfetaria (moltiplicare gli importi delle col. 1 e 2 del rigo C23 per i corrispondenti coefficienti di riduzione, riportandone la somma a col. 3)	.000	.000	.000
C	25	Spese per il personale dipendente			.000
C	26	Compensi corrisposti a professionisti per prestazioni di opera intellettuale relative all'attività propria (**)	84% del relativo ammontare		.000
C	27		79% del relativo ammontare		.000
C	28	Quote di ammortamento dei beni strumentali			.000
C	29	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (**)			.000
C	30	B) TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi di col. 3 da rigo C24 a rigo C29)			.000
C	31	C) REDDITO NETTO (O PERDITA) (somma algebrica tra totale A e totale B) da riportare nel Quadro L, rigo 3, col. 1			.000

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 19 E 20, DEL D.L. N. 853 DEL 1984 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 17 DEL 1985, ALL'ART. 5, COMMA 3, DEL D.L. N. 4 DEL 1988 E ALL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.L. N. 70 DEL 1988.

a) Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, si comunica di aver optato, nella dichiarazione di inizio attività ai fini dell'IVA presentata nell'anno 1987, indistintamente per tutte le attività esercitate, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1987. ☐

b) Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni si comunica di aver optato, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione IVA relativa all'anno 1987, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. ☐

(*) Nei righi C7 e C22 vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973) relative al 1987 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 516 del 1982.
(**) Tenere conto delle disposizioni dell'art. 2, comma 11, del D.L. n. 853 del 1984 convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 17 febbraio 1985 e delle relative istruzioni al presente modello.

ALLEGATI N. ______

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO A DETERMINAZIONE FORFETARIA
(Art. 2 comma 29 del D.L. n. 853 del 1984 convertito con modificazioni nella L. n. 17 del 1985)

N. ord.			numero (1)	retribuzioni (2)
A	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	impiegati		.000
		operai		.000
		altri collaboratori		.000

N. ord.		(*) 1	comune 2	prov 3	Frazione, via, numero civico, scala e interno 4	5
B	UBICAZIONE E DIMENSIONI DEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ					mq.
						mq.
						mq.
						mq.
						mq.
						mq.

N. ord.			
C	BENI STRUMENTALI IMPIEGATI	beni ammortizzabili	.000
		beni in locazione finanziaria	.000
		altri beni	.000
D	CONSUMI DI	energia	.000
		carburanti, lubrificanti e similari per autotrazione	.000
E	SPESE PER ASSICURAZIONI	numero delle polizze	
		ammontare dei premi	.000
		capitale assicurato	.000

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 29 e 30, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, che le indicazioni contenute nel presente prospetto sono complete e veritiere.

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

(*) Indicare con il segno (×) i locali adibiti a magazzino e/o deposito.

COPIA PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Mod. 750/C

REDDITI 1987

LAVORO AUTONOMO

N. ord.				
C	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1		Anno di inizio attività 2
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ — Comune 1 — Prov. 2 — Frazione, via, numero civico, scala e interno 3		C.A.P. 4
C	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI		
C	4	Quote d'indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno	5	.000
C	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, rigo 3, col. 2)		.000

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ORDINARIA DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

C	6	Compensi lordi derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione	.000
C	7	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000
C	8	A) TOTALE COMPENSI (sommare gli importi di rigo C6 e rigo C7)	.000
C	9	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 500.000	.000
C	10	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali	.000
C	11	Spese per il personale dipendente	.000
C	12	Compensi corrisposti a terzi	.000
C	13	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
C	14	Interessi passivi	.000
C	15	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000
C	16	Spese per l'energia elettrica	.000
C	17	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande e spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L. ....) Ammontare deducibile (massimo 3% di rigo C8)	.000
C	18	Altre spese documentate	.000
C	19	B) TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo C9 a rigo C18)	.000
C	20	C) REDDITO NETTO (O PERDITA) (somma algebrica tra totale A e totale B) da riportare nel Quadro L, rigo 3, col. 1	.000

SEZIONE [illegible] DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

	N. ord.		Riduzione del 16% (1)	Riduzione del 21% (2)	TOTALE (3)
C	21	Compensi lordi derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione (**)	.000	.000	.000
C	22	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000	.000	.000
C	23	A) TOTALE COMPENSI sommare gli importi di rigo C21 e di rigo C22 distintamente per colonna	.000	.000	.000
C	24	Riduzione forfetaria (moltiplicare gli importi delle col. 1 e 2 del rigo C23 per i corrispondenti coefficienti di riduzione, riportandone la somma a col. 3)	.000	.000	.000
C	25	Spese per il personale dipendente			.000
C	26	Compensi corrisposti a professionisti per prestazioni di opera intellettuale relative all'attività propria (**)	84% del relativo ammontare		.000
C	27		79% del relativo ammontare		.000
C	28	Quote di ammortamento dei beni strumentali			.000
C	29	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (**)			.000
C	30	B) TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi di col. 3 da rigo C24 a rigo C29)			.000
C	31	C) REDDITO NETTO (O PERDITA) (somma algebrica tra totale A e totale B) da riportare nel Quadro L, rigo 3, col. 1			.000

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 19 E 20, DEL D.L. N. 853 DEL 1984 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 17 DEL 1985, ALL'ART. 5, COMMA 3, DEL D.L. N. 4 DEL 1988 E ALL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.L. N. 70 DEL 1988.

a) Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, si comunica di aver optato, nella dichiarazione di inizio attività ai fini dell'IVA presentata nell'anno 1987, indistintamente per tutte le attività esercitate, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1987. ☐

b) Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni si comunica di aver optato, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione IVA relativa all'anno 1987, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. ☐

(*) Nei righi C7 e C22 vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973) relative al 1987 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 516 del 1982.
(**) Tenere conto delle disposizioni dell'art. 2, comma 11, del D.L. n. 853 del 1984 convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 17 febbraio 1985 e delle relative istruzioni al presente modello.

ALLEGATI N. ______

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO A DETERMINAZIONE FORFETARIA
(Art. 2 comma 29 del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella L. n. 17 del 1985)

N. ord.			numero (1)	retribuzioni (2)
A	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	impiegati		.000
		operai		.000
		altri collaboratori		.000

N. ord.		(*) (1)	comune (2)	prov (3)	Frazione, via, numero civico, scala e interno (4)	(5)
B	UBICAZIONE E DIMENSIONI DEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ					mq.
						mq.
						mq.
						mq.
						mq.
						mq.

N. ord.			
C	BENI STRUMENTALI IMPIEGATI	beni ammortizzabili	.000
		beni in locazione finanziaria	.000
		altri beni	.000
D	CONSUMI DI	energia	.000
		carburanti, lubrificanti e similari per autotrazione	.000
E	SPESE PER ASSICURAZIONI	numero delle polizze	
		ammontare dei premi	.000
		capitale assicurato	.000

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 29 e 30, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, che le indicazioni contenute nel presente prospetto sono complete e veritiere.

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

(*) Indicare con il segno (×) i locali adibiti a magazzino e/o deposito.

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Mod. 750/D

REDDITI 1987

TERRENI

QUADRO n. ☐

N. ord.		PARTITA CATASTALE 1	REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO			REDDITO AGRARIO RIVALUTATO			
			Totale 2	Quota spettante ai fini		Totale 5	Quota spettante ai fini		Deduzioni ILOR Art. 7/599 8
				IRPEF o IRPEG 3	ILOR 4		IRPEF o IRPEG 6	ILOR 7	
D	1		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	2		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	3		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	4		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	5		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	6		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	7		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	8		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	9		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	10		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	11		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	12		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	13		.000	000	.000	.000	.000	.000	.000
D	14		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	15		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
			TOTALI (*)	.000	.000		.000	.000	.000

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		Comune e località	Prov.	Annotazioni
D	1			
D	2			
D	3			
D	4			
D	5			
D	6			
D	7			
D	8			
D	9			
D	10			
D	11			
D	12			
D	13			
D	14			
D	15			

(*) Riportare i totali delle colonne 3 e 6 nel quadro L alla colonna 1, rispettivamente ai righi 4 e 5; riportare i totali delle colonne 4 e 7 nel quadro O alla colonna 2 rispettivamente ai righi 19 e 20. In tale quadro «O» deve essere altresì riportato, nella colonna 3, rigo 20, il totale delle deduzioni indicato a colonna 8.

ALLEGATI n. ______

Data ____________________ IL DICHIARANTE ______________________________

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Mod. 750/D1

REDDITI 1987

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)

N. ord.		Fascia qualità	Reddito agrario (2) non rivalutato [1]	Coefficiente di normalizzazione [2]	Reddito agrario normalizzato [3]	N. ord.		Fascia qualità	Reddito agrario (2) non rivalutato [1]	Coefficiente di normalizzazione [2]	Reddito agrario normalizzato [3]
D1	1	I		35,416		D1	4	IV		15,760	
D1	2	II		21,739		D1	5	V		5,555	
D1	3	III		33,333		D1	6	VI		1,000	
										TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo D1 1 a rigo D1 6)	

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE

N. ord.		Specie animale	Numero capi allevati [1]	Coefficiente di normalizzazione [2]	Numero capi normalizzati [3]
D1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000	
D1	8	Vitelloni		1.050,000	
D1	9	Manze		600,000	
D1	10	Vitelli		250,000	
D1	11	Suini da riproduzione		700,000	
D1	12	Suinetti		20,000	
D1	13	Suini leggeri da macello		200,000	
D1	14	Suini pesanti da macello		300,000	
D1	15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500	
D1	16	Galline ovaiole		18,500	
D1	17	Pollastre da allevamento e fagiani		3,500	
D1	18	Polli da carne		2,375	
D1	19	Tacchini da riproduzione		48,000	
D1	20	Tacchini da carne		15,000	
D1	21	Anatre e oche da riproduzione		32,000	
D1	22	Anatre, oche, capponi		10,000	
D1	23	Faraone da riproduzione		14,500	
D1	24	Faraone		3,000	
D1	25	Starne, pernici, coturnici da riproduzione		9,500	
D1	26	Starne, pernici, coturnici		3,000	
D1	27	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
D1	28	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
D1	29	Conigli e porcellini d'India da riproduzione		21,500	
D1	30	Conigli e porcellini d'India		3,375	
D1	31	Lepri, visoni e nutrie		25,000	
D1	32	Volpi		115,000	
D1	33	Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
D1	34	Agnelloni e caprini da carne		36,500	
D1	35	Pesci da riproduzione-q.li (3)		320,000	
D1	36	Pesci consumo q.li (3)		200,000	
D1	37	Cinghiali e cervi		250,000	
D1	38	Daini, caprioli e mufloni		125,000	
D1	39	Equini da riproduzione		1.300,000	
D1	40	Puledri		500,000	
D1	41	Alveari (famiglie) (3)		200,000	
D1	42	Lumache consum. q.li (3)		200,000	
				TOTALE B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo D1 43 col. 1)	

SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL'ART. 72-TER DEL D.P.R. N. 597 DEL 1973

N. ord.		Totale B [1]	Capi allevabili nei limiti dell'art. 28 del D.P.R. n. 597 Totale A × 1,6 [2]	Numero di capi eccedenti (col. 1 — col. 2) [3]	Coefficiente moltiplicatore (0,11 × 2 × 250) [4]	Reddito di allevamento eccedente [5]
D1	43				55,00	,000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELLA IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

N. ord.			
D1	44	Reddito di allevamento (dalla colonna 5 del rigo D1 43)	,000
D1	45	(meno) Redditi esenti ai fini dell'ILOR (4)	,000
D1	46	Reddito al netto delle esenzioni (da riportare nel quadro O rigo 21 col. 2)	,000
D1	47	Deduzioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (da riportare nel quadro O rigo 21 col. 3)	,000

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati. (2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto. (3) Per le specie di pesci, lumache ed alveari l'unità di allevamento è riferita rispettivamente al quintale ed alla famiglia. (4) Indicare in apposito allegato il tipo di esenzione in godimento.

Allegati N. ______ Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Mod. 750/E

REDDITI 1987

FABBRICATI

QUADRO n. ____

N. ord.		PARTITA CATASTALE 1	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO				REDDITO EFFETTIVO			IMPONIBILE IRPEF O IRPEG 7	IMPONIBILE ILOR 8
			(*) U.I.D.	(**) U.I.N.L.	TOTALE 2	QUOTA SPETTANTE 3	TOTALE LORDO 4	TOTALE NETTO 5	QUOTA SPETTANTE 6		
E	1				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	2				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	3				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	4				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	5				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	6				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	7				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	8				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	9				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	10				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	11				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	12				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
									TOTALI (***)	.000	.000

(*) U.I.D. (Unità immobiliare a disposizione). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dei soci o associati.
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno sei mesi.
(***) Qualora l'elencazione debba continuare, proseguire sul retro riportando i totali.
Riportare il totale di colonna 7 a rigo 7 colonna 1 del quadro L.
Riportare il totale di colonna 8 a rigo 22 colonna 2 del quadro O.

N. ord.		CATEG. CATASTALE 9	RENDITA CATASTALE 10	PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI) 11	QUOTA DI POSSES. % 12	COMUNE 13	PROV. 14	INDIRIZZO COMPLETO 15	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR 16
									mese anno
E	1								
E	2								
E	3								
E	4								
E	5								
E	6								
E	7								
E	8								
E	9								
E	10								
E	11								
E	12								

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono le annotazioni

N. ord.		ANNOTAZIONI	N. ord.		ANNOTAZIONI
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		

N ord		PARTITA CATASTALE (1)	REDDITO CATASTALE RIVALUTATO (*) U.I.D.	(**) U.I.N.L.	TOTALE (2)	QUOTA SPETTANTE (3)	REDDITO EFFETTIVO TOTALE LORDO (4)	TOTALE NETTO (5)	QUOTA SPETTANTE (6)	IMPONIBILE IRPEF O IRPEG (7)	IMPONIBILE ILOR (8)
									RIPORTI	.000	.000
E	13				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	14				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	15				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	16				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	17				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	18				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	19				000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	20				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	21				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	22				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	23				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	24				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	25				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	26				.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
									TOTALI (***)	.000	.000

(*) U.I.D. (Unità immobiliare a disposizione). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dei soci o associati.
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno sei mesi.
(***) Riportare il totale di colonna 7 a rigo 7 colonna 1 del quadro L.
Riportare il totale di colonna 8 a rigo 22 colonna 2 del quadro O.

N ord.		CATEG. CATASTALE (9)	RENDITA CATASTALE (10)	PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI) (11)	QUOTA DI POSSES. % (12)	COMUNE (13)	PROV. (14)	INDIRIZZO COMPLETO (15)	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR (16) mese anno
E	13								
E	14								
E	15								
E	16								
E	17								
E	18								
E	19								
E	20								
E	21								
E	22								
E	23								
E	24								
E	25								
E	26								

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono le annotazioni

N ord		ANNOTAZIONI	N. ord.		ANNOTAZIONI
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________________________

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Mod. 750/F

REDDITI 1987

CAPITALE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI (1)

N. ord.		REDDITI	TOTALE REDDITI PERCEPITI (1)	IMPORTO DELLE RITENUTE (2)
F	1	Dividendi e utili anche in natura distribuiti da società di capitali italiane relativi ad esercizi ricadenti nel periodo di imposta in corso al 1° dicembre 1983 o successivi (2)	.000	.000
F	2	Dividendi e utili anche in natura distribuiti da società di capitali italiane relativi ad esercizi ricadenti in periodi di imposta anteriori al 1° dicembre 1983 (2)	.000	.000
F	3	Dividendi e utili anche in natura distribuiti da società estere di ogni tipo (2)	.000	.000
F	4	Redditi distribuiti da altri enti, associazioni ed organizzazioni (esclusi quelli distribuiti dai soggetti indicati nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)	.000	.000
F	5	Redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato (se l'apporto non è costituito esclusivamente da prestazione di lavoro)	.000	.000
F	6	Interessi ed altri frutti di capitali dati a mutuo	.000	.000
F	7	Interessi moratori anche se compresi in somme spettanti a titolo di risarcimento di danni o di penali per inadempienza contrattuale	.000	.000
F	8	Altri interessi non aventi natura compensativa	.000	.000
F	9	Compensi percepiti per prestazioni di garanzia personali e reali	.000	.000
F	10	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del codice civile	.000	.000
F	11	Ogni altra rendita o provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	.000	.000
F	12	A) TOTALE	.000	.000

Il totale della colonna 1 deve essere riportato nella colonna 1 del quadro L, rigo 8, e quello della colonna 2 nella colonna 2, rigo 8, dello stesso quadro.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

F	13	Ammontare dei redditi percepiti (Totale A, colonna 1)	.000
		a dedurre	
F	14	Dividendi, utili ed altri redditi di cui ai nn. F1, F2, F3 e F4	.000
F	15	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000
F	16	B) TOTALE DA DEDURRE	.000
F	17	C) REDDITO IMPONIBILE (Totale A — Totale B)	.000

Il reddito imponibile C) va riportato, ai fini dell'ILOR, nel quadro O, rigo 23, colonna 2

(1) Indicare i redditi percepiti nel 1987, esclusi quelli soggetti a tassazione separata (vedere quadro 750/I) o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
(2) Allegare la distinta dei redditi derivanti da partecipazioni in società soggetti a ritenuta d'acconto in conformità al modello accluso alle istruzioni.

ALLEGATI: N. ______

MODELLI R.A.D.: N. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Mod. 750/G

REDDITI 1987

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

N. ord.		CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ (1)	REDDITO (O PERDITA) DELLA SOCIETÀ (2)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE % (1) (3)	QUOTE IMPUTABILI ALLA SOCIETÀ DICHIARANTE			
					REDDITO (O PERDITA) (4)	RITENUTE D'ACCONTO (5)	CREDITI DI IMPOSTA (6)	ILOR PAGATA DALLA SOCIETÀ (2) (7)
G	1		.000		.000	.000	.000	.000
G	2		.000		.000	.000	.000	.000
G	3		.000		.000	.000	.000	.000
G	4		.000		.000	.000	.000	.000
G	5		.000		.000	.000	.000	.000
G	6		.000		.000	.000	.000	.000
G	7		.000		.000	.000	.000	.000
G	8		.000		.000	.000	.000	.000
G	9		.000		.000	.000	.000	.000
G	10		.000		.000	.000	.000	.000
				TOTALI	.000	.000	.000	.000

Riportare i totali delle colonne 4, 5, 6 e 7 al quadro L rigo 9, rispettivamente nelle colonne 1, 2, 4 e 6.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO COMPLETO	C.A.P.
G	1					
G	2					
G	3					
G	4					
G	5					
G	6					
G	7					
G	8					
G	9					
G	10					

(1) Indicare la quota percentuale di partecipazione agli utili della società.
(2) L'indicazione va fatta con riguardo all'ILOR e all'addizionale straordinaria sull'ILOR iscritte a ruolo, a nome della società di cui il dichiarante è socio, la cui riscossione ha avuto inizio nel 1987 e all'ILOR versata per autoliquidazione, a saldo o a titolo di acconto, nello stesso anno dalla società medesima.

ALLEGATI N. ______

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

	N. ord.	REDDITI	IMPORTO 1
H	1	Corrispettivi derivanti dalle operazioni speculative di cui all'art. 76 del DPR 29 settembre 1973, n. 597 (*)	.000
H	2	Corrispettivi derivanti dall'esercizio occasionale di attività commerciali (*)	.000
H	3	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, etc.)	.000
H	4	Redditi dei beni immobili situati all'estero	.000
H	5	Altri redditi non compresi nei righi precedenti	.000
H	6	A) AMMONTARE LORDO	.000
		a dedurre:	
H	7	Prezzo di acquisto dei beni alienati ed altri costi inerenti alle operazioni speculative di cui al rigo H1	.000
H	8	Spese inerenti all'esercizio occasionale di attività commerciali di cui al rigo H2	.000
H	9	B) TOTALE DEDUZIONI	.000
		C) REDDITO NETTO (A-B) (Da riportare al quadro L, colonna 1, rigo 10)	.000
H	10	Ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, colonna 2, rigo 10)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

H	11	Reddito netto di cui alla lettera C)	.000
		a dedurre:	
H	12	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H	13	Altri redditi prodotti all'estero	.000
H	14	D) TOTALE DEDUZIONI	.000
		E) REDDITO IMPONIBILE (C - D) (Da riportare al quadro O, colonna 2, rigo 24)	.000

(*) Non vanno dichiarati in questo quadro le plusvalenze derivanti dalle operazioni speculative nè i corrispettivi derivanti dall'esercizio di attività commerciali occasionali, quando il dichiarante è una società in nome collettivo, in accomandita semplice o equiparata. Tali corrispettivi concorrono alla formazione del reddito d'impresa di cui ai quadri A e B.

ANNOTAZIONI ____________________

ALLEGATI N. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Mod. 750/I

REDDITI 1987

SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

SEZIONE I - Plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate per cessione o liquidazione di aziende e compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge n. 19 del 1963 e successive modificazioni (art. 12, lettere a) e b) del D.P.R. 597 del 1973)

N. ord		COMUNE (o Stato Estero) DI PRODUZIONE DEL REDDITO 1	SOGGETTI EROGANTI 2	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 3	PLUSVALENZA 4	RITENUTA DI ACCONTO 5
I	1				.000	.000
I	2				.000	.000
I	3				.000	.000
I	4				.000	.000
I	5				.000	.000
I	6				.000	.000
I	7				.000	.000
I	8				.000	.000
I	9				.000	.000
I	10				.000	.000
				A) TOTALE	.000	.000

SEZIONE II - Valore nominale delle azioni o quote gratuite ricevute o aumento del valore nominale delle azioni o quote già possedute, se costituenti reddito di capitale ai sensi degli artt. 41, 44 e 45 del D.P.R. 597 (art. 12 lett. c) del D.P.R. n. 597 del 1973), e non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta relativamente alle deliberazioni adottate entro il 17 dicembre 1977. Gli aumenti gratuiti deliberati a partire dal 18 dicembre 1977 non sono assoggettabili ad imposta, ai sensi dell'art. 4 L. 904 del 16 dicembre 1977.

N. ord.		LUOGO DI PRODUZIONE DEL REDDITO (indicare Italia o lo Stato Estero) 1	SOGGETTI EROGANTI 2	ANNO INSORGENZA 3	REDDITO 4	RITENUTA DI ACCONTO 5	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI 6
I	11				.000	.000	.000
I	12				.000	.000	.000
I	13				.000	.000	.000
I	14				.000	.000	.000
I	15				.000	.000	.000
I	16				.000	.000	.000
I	17				.000	.000	.000
I	18				.000	.000	.000
I	19				.000	.000	.000
I	20				.000	.000	.000
				B) TOTALE	.000	.000	.000

Sommare i totali di colonna 4 delle sezioni I e II e riportare il risultato al rigo 14, colonna 1, del quadro L; sommare i totali di colonna 5 delle sezioni I e II e riportare il risultato al rigo 14, colonna 2, del citato quadro L. Il totale di colonna 6, sezione II, va riportato nello stesso quadro, colonna 4.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

			1
I	21	*Reddito di cui al Totale A) della sezione I*	.000
I	22	a dedurre: redditi prodotti all'estero	.000
I	23	REDDITO IMPONIBILE (da riportare al rigo 26, colonna 2, del quadro O)	.000

ALLEGATI N. ________

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

88A1541